// GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 — ROMA — MERCOLEDI 11 MARZO — NUM. 58

AVVISO

In seguito ad accordi presi, i nostri abbonati potranno ottenere l'associazione ai « Resoconti stenografici degli Atti Parlamentari » dal 10 dicembre 1890 (principio della Legislatura XVII) a tutto il 1891, contro pagamento di sole **L. 10**, da spedirsi all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale*, **con vaglia postali intestati alla Direzione della Tipografia della Camera dei Deputati.**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XVII - SESSIONE 1ª

11ª SEDUTA PUBBLICA DELLA SESSIONE 1890 91

Giovedì 10 marzo 1891 alle ore 2 pom.

Ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge: Proroga al 10 luglio 1891 del trattato di commercio e di navigazione colla Rumenia del 23 marzo 1878 (N. 5 — *d'urgenza*).

LEGGI E DECRETI

Il Numero **92** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il messaggio in data 5 marzo 1891 col quale l'ufficio della Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante un seggio di Deputato al Parlamento assegnato al Collegio di Grosseto;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882 N. 999;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Grosseto è convocato pel giorno 5 aprile 1891 affinchè proceda alla elezione di uno dei due Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 12 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero 93 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Messaggio in data 4 marzo 1891, col quale l'Ufficio dellla Presidenza della Camera dei Deputati notificò essere vacante un seggio di Deputato al Parlamento assegnato al Collegio di Macerata;

Veduto l'art. 80 della legge elettorale politica 24 settembre 1882, N. 999;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio elettorale di Macerata è convocato pel giorno 5 aprile 1891 affinchè proceda alla elezione di uno dei cinque Deputati assegnati al detto Collegio.

Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 12 detto mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero 99 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato del 3 febbraio 1891;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvati gli uniti regolamenti che saranno visti e sottoscritti, d'Ordine Nostro, dal Ministro dell'Interno, per la esecuzione della legge 17 luglio 1890 n, 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1891.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

TITOLO I.
Delle istituzioni pubbliche di beneficenza

Art. 1.

Spetta al Ministero dell'Interno, in sede amministrativa, il promuovere per Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, la dichiarazione se un'opera pia od altro ente morale abbia i caratteri d'istituzione pubblica di beneficenza agli effetti dell'art. 1° della Legge 17 luglio 1890.

Salve le disposizioni della Legge predetta, le istituzioni pubbliche di beneficenza sono pure sottoposte alle leggi speciali che regolano talune peculiari forme di erogazione.

Le particolari norme dirette a regolarle sono, in tali casi, determinate per decreto reale, d'accordo fra il Ministero dell'Interno ed i Ministeri interessati, sentito, ove sia d'uopo, il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2.

Sono istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le Opere pie riconosciute tali al momento dell'attuazione della legge 17 luglio 1890, salvo i ricorsi al Ministero dell'Interno, il quale, raccolte le opportune informazioni e le proposte della Giunta Provinciale Amministrativa, provvede con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 3.

Per poter determinare, in caso di dubbio o di contestazione, se una istituzione appartenga ad alcuna di quelle indicate dall'art. 2° della legge gli amministratori o rappresentanti di essa devono fornire al Prefetto della provincia le occorrenti informazioni, corredate dagli atti di fondazione o da altri titoli che valgano a determinarne il carattere.

Il Prefetto, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa, invierà gli atti al Ministero dell'Interno, al quale spetta di provvedere.

Art. 4.

Il diritto di sorveglianza attribuito all'autorità politica dall'ultimo comma del citato articolo 2 della legge, comprende la facoltà di procedere ad ispezione od esame degli atti compiuti dalle istituzioni o comitati, di revocarli od annullarli, secondo i casi, nelle forme prescritte dall'art. 52 lettera C della legge e di fare quant'altro risultasse necessario od opportuno per impedire che si abusi della pubblica fiducia.

A questo fine gli amministratori o rappresentanti dei comitati o delle istituzioni suddette debbono comunicare al Prefetto della provincia copia dell'atto di loro costituzione ed il programma delle operazioni che si propongono di compiere, indicando il periodo di tempo nel quale intendono darvi esecuzione.

Le collette o questue pubbliche promosse dai detti comitati sono sottoposte alle norme sancite dall'art 84 della legge 30 giugno 1889 N. 6144 sulla pubblica sicurezza.

Art. 5.

La congregazione di carità deve essere costituita in ogni comune, ancorchè non abbia beni da amministrare, per l'adempimento dei doveri che le incombono a norma di legge.

Essa dovrà segnatamente promuovere i provvedimenti diretti a fornire di rappresentanza legale i derelitti che ne siano privi, procurare loro assistenza e provvedere ai loro bisogni in caso d'urgenza.

Allorchè venga dimesso un ricoverato che, per effetto di tale dimissione rimanga privo di legale rappresentanza, i Direttori degli stabilimenti indicati nell'art. 262 del Codice Civile devono darne avviso per iscritto alla competente congregazione di carità ed al Procuratore del Re, perchè vi sia provveduto a norma di legge.

TITOLO II.
Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 6.

Il numero de' componenti le congregazioni di carità, compreso il presidente, che il Consiglio comunale può eleggere scegliendoli fra

i propri membri, non può essere più della metà di quelli che in ragione di popolazione competono al comune.

La nomina del Presidente ha luogo mediante votazione separata.

Nelle nomine dei componenti le congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza, dopo due votazioni libere, si procede per ballottaggio.

I membri delle congregazioni di carità che diventino incompatibili per essere stati nominati od eletti ad alcuno degli uffici preveduti negli articoli 6 e 11 lettera *b* della legge, hanno diritto di optare entro 15 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la loro nomina od elezione.

Art. 7.

Il numero dei componenti la Congregazione di carità non può mutare se le variazioni di popolazione residente nel comune non siansi mantenute costanti per un quinquennio, giusta i registri di anagrafe regolarmente tenuti, e non trovino altresì la riconferma in un precedente o susseguente censimento generale.

Nel caso che il numero dei membri della congregazione di carità debba essere aumentato, se ne completa il numero; nel caso che debba essere diminuito cessano di diritto i meno anziani; ma in questo caso non è ad essi applicabile la interruzione di cui all'art. 10 della legge.

Avvenendo riunioni di comuni si procederà dal nuovo Consiglio comunale alla costituzione dell'intera Congregazione di carità.

Art. 8.

Per gli effetti voluti dall'art. 5 della legge, la Congregazione di carità deve pubblicare in copia, entro otto giorni dalla data, a norma dell'art. 34 della legge, la deliberazione di nomina all'amministratore aggiunto ed inviarne copia, nello stesso termine, al Sindaco del comune ed al Prefetto della provincia insieme all'atto del quale risulta la liberalità ed alla domanda, qualora vi sia, del benefattore, diretta ad ottenere per sè o per la persona da esso designata il diritto di far parte della Congregazione.

Colle stesse norme si procede per l'ammissione del fondatore o rappresentante d'una istituzione concentrata nella Congregazione.

Quando vengano a mancare, in tutto od in parte, le condizioni per le quali fu deliberata l'ammissione a far parte della Congregazione di carità, l'ammissione medesima deve essere revocata.

La revoca deliberata dalla Congregazione di carità dev'essere notificata agli interessati coi motivi che la determinarono. Gli interessati hanno 15 giorni di tempo utile per presentare le loro deduzioni. Trascorsi non meno di 15 giorni dalla notificazione, la revoca sarà sottoposta al Consiglio comunale per la sua approvazione, ma non diverrà operativa se non abbia pure conseguita l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 9.

Per l'applicazione dei capoversi dell'art. 5 della legge non è richiesta nel benefattore o fondatore la qualità di cittadino.

Rimangono ferme però le altre incompatibilità e le esclusioni enumerate nelle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 11.

Art. 10.

L'incompatibilità per gli impiegati addetti all'amministrazione comunale di cui all'art. 11 lett. *b*) della legge si applica agli stipendiati addetti ad un ufficio amministrativo del comune nel quale esiste la istituzione.

Non si applica quindi al personale insegnante nelle scuole comunali, ai medici-condotti e ad ogni altro stipendiato che non esercita nel comune alcuna funzione amministrativa.

Art. 11.

Le Congregazioni di carità possono, per l'esercizio di parte delle loro attribuzioni, valersi dell'opera di persone o Comitati ed incaricarli dell'erogazione dei sussidi, dell'assistenza e della visita dei poveri. Possono pure nominare collettori fiduciari.

Le norme circa la costituzione, la nomina, il numero e le attribuzioni di detti Comitati sono determinate nel rispettivo regolamento interno di amministrazione della Congregazione, tenuto conto delle esigenze locali, della importanza della popolazione del comune, della distribuzione di essa nel territorio e di quanto prescrive l'ultimo comma dell'art. 11 della legge. La direzione e la responsabilità delle operazioni compiute dai Comitati spettano sempre alla Congregazione.

Le funzioni dei componenti i singoli Comitati sono gratuite. Non spetta alcun rimborso di spese ove non siano state autorizzate preventivamente, o siano riconosciute indispensabili all'adempimento del mandato.

Art. 12.

Nei regolamenti interni sarà anche indicato il modo con cui i Comitati di erogazione e di assistenza dovranno giustificare l'adempimento del loro mandato, tenute presenti, per quanto è possibile, le seguenti norme:

Nelle singole erogazioni di beneficenza e nelle distribuzioni di sussidi, soccorsi, elemosine, ecc., i Comitati si atterranno alle prescrizioni dei testatori e degli oblatori. Le erogazioni dovranno risultare da un elenco nel quale deve essere indicata, per ognuna di esse, la somma erogata, il giorno e le circostanze in cui la erogazione ebbe luogo.

I particolari regolamenti determineranno per quali somme ed in quali circostanze l'erogazione debba essere provata mediante documento.

Se le erogazioni consistono in medicinali, le ordinazioni si faranno, di regola, mediante ricette firmate da un medico e vidimate da un membro della Congregazione di carità o del Comitato e porteranno le indicazioni di tempo, luogo e persona che saranno richieste nel regolamento.

Le Congregazioni forniscono ai Comitati i fondi necessari, mediante mandati di anticipazione.

Art. 13.

L'atto di autorizzazione maritale prescritto dall'art. 12 della legge sarà prodotto dalla Congregazione di carità, dall'Amministrazione dell'Istituto di beneficenza o dal Sindaco all'ufficio di Prefettura pel circondario capoluogo di provincia ed a quello di Sotto Prefettura per gli altri circondari, entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'atto di nomina.

L'ufficio di Prefettura o Sotto Prefettura ne segna tosto ricevuta, e quando riconosca che l'atto presentatogli non è regolare, lo invia all'amministrazione mittente, dichiarando sospesi gli effetti della nomina fino all'avvenuta regolarizzazione dell'atto. I motivi della sospensione sono notificati alla donna maritata, la quale è tenuta a porsi in regola entro il termine di due mesi, sotto pena di decadenza.

Art. 14.

La revoca dell'autorizzazione maritale deve essere notificata per atto d'usciere alla Congregazione di carità od all'Amministrazione dell'Istituto della quale la donna fa parte.

La notificazione di quest'atto produce l'immediata decadenza, e da essa decorrono gli effetti giuridici della revoca, la quale deve tosto essere comunicata all'autorità politica del circondario.

Ove l'autorizzazione non risulti da atto pubblico, deve essere provata mediante atto scritto; autenticato nelle sottoscrizioni da un notaio o da altro pubblico ufficiale, od anche dal Sindaco o dal Presidente della Congregazione di carità.

Art. 15.

La rinnovazione ordinaria dei membri elettivi della Congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, ha luogo nella sessione di autunno, ed ha effetto al primo gennaio di ciascun anno; le surrogazioni straordinarie sono deliberate subito che siasi verificata la vacanza ed hanno effetto appena sia stata resa esecutiva la deliberazione.

L'anno principiato si ha per intero; i componenti nominati in surrogazione durano in carica quanto sarebbero normalmente rimasti in ufficio i surrogati.

Per le Congregazioni di carità la scadenza durante i primi tre anni è determinata dalla sorte, poscia dall'anzianità di nomina.

Art. 16.

Gli amministratori nominati a tempo rimangono in carica sino a che i loro successori abbiano assunto l'ufficio.

Nei casi di decadenza, morte, o dimissione d'alcuno de'componenti la Congregazione di carità o le amministrazioni d'istituzioni pubbliche di beneficenza, deve tosto procedersi alla nomina del successore, e qualora competa al Consiglio comunale, mediante convocazione straordinaria.

Art. 17.

L'interruzione per la rielezione, a'termini dell'art. 10 della legge, deve avere la durata della rinnovazione periodica normale. E quindi per le Congregazioni di carità è di un anno.

Per le amministrazioni diverse dalla Congregazione di carità, l'eccezione alla regola dell'interruzione, a norma dell'ultimo inciso di detto articolo, s'intende applicabile, ancorchè non espressa, quando l'interruzione non sia conciliabile col sistema ond'è ordinata la rappresentanza della istituzione.

Art. 18.

Verificandosi il caso di incompatibilità di cui all'art. 14 della legge, va escluso l'amministratore meno anziano; a pari anzianità di nomina, il più giovine; il nuovo eletto, da quello che già è in ufficio, e fra gli eletti contemporaneamente, quello che ottenne minor numero di voti da chi ne ebbe di più; ed a parità di suffragi il giovane dal provetto, la sorella dal fratello, la moglie dal marito, la nuora od il genero dal suocero o dalla suocera.

Art. 19.

Le amministrazioni che per gli atti di fondazione non sono costituite in forma collegiale, ma da uno o due amministratori soltanto, quando non vi si oppongano i rispettivi statuti, debbono provvedere, nella revisione degli statuti medesimi, al modo di assicurare la regolarità degli atti della loro amministrazione, ed alla designazione di uno o più amministratori supplenti, pei casi di mancanza, assenza od impedimento dell'amministratore od amministratori normali.

Agli amministratori supplenti sono applicabili le disposizioni degli articoli 9 a 17 inclusivi, 29, 30 e 34 della legge.

Art. 20.

La dichiarazione delle incompatibilità previste dalla legge è fatta dal Prefetto della provincia, udito il Consiglio di Prefettura. Essa fa decadere dall'ufficio la persona contro la quale viene emessa ed alla quale deve essere notificata.

La persona colpita d'incompatibilità che continui nell'ufficio assunto non ostante la dichiarazione notificata, sarà a cura dell'Amministrazione o del Sindaco del comune, ovvero del Prefetto o Sottoprefetto, denunziata al Procuratore del Re presso il tribunale civile per l'applicazione della relativa penalità pecuniaria, salve le sanzioni del codice penale nei casi di reato e salvo l'esperimento dell'azione popolare di cui all'art. 82 n. 1 della legge stessa.

TITOLO III.

Dell'Amministrazione e contabilità.

CAPITOLO I.

Archivio — Inventari — Bilanci — Conti.

Art. 21.

La Congregazione di carità e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza devono avere un archivio, nel quale saranno tenuti i seguenti registri:

a) registro di protocollo per la registrazione delle corrispondenze ufficiali, in arrivo ed in partenza, e degli altri atti inerenti alla gestione amministrativa economica e contabile;

b) rubrica alfabetica divisa per materie, per agevolare la ricerca degli atti;

c) registro cronologico delle deliberazioni.

I regolamenti interni, tenute ferme le norme ordinarie della responsabilità, devono indicare l'impiegato particolarmente responsabile verso l'amministrazione della tenuta e conservazione dell'archivio.

I documenti esistenti in archivio, e specialmente i titoli e i documenti relativi alla provenienza e consistenza del patrimonio, non possono essere esportati se non per causa legittima, fattane annotazione nei registri, ed osservate le formalità prescritte dal regolamento interno.

L'impiegato incaricato, a norma del regolamento interno, di ricevere gli atti soggetti a tassa di registro, deve tenere, sotto la particolare sua responsabilità il repertorio degli atti soggetti a registrazione, prescritto dalla legge 14 luglio 1887, n. 4702 sul registro e bollo.

Art. 22.

Le amministrazioni stesse devono tenere un esatto elenco, diviso per categorie, secondo la diversa natura dei beni ai quali si riferiscono, delle carte, titoli e documenti relativi ai singoli elementi che compongono il patrimonio della istituzione.

Per le istituzioni concentrate nella Congregazione di carità con separazione di patrimonio, e per quelle riunite in gruppi, l'elenco deve essere speciale a ciascuna istituzione.

Art. 23.

Le amministrazioni devono inoltre tenere un ordinato ed esatto inventario di tutti i beni che costituiscono il patrimonio di ciascuna istituzione da esse rappresentate, secondo le norme stabilite dal regolamento generale di contabilità prescritto all'art. 104 della legge.

Art. 24.

Sia l'elenco dei titoli sia l'inventario dei beni devono esser tenuti al corrente.

L'inventario è redatto in due esemplari: uno da conservarsi nell'archivio della Congregazione od istituzione, l'altro da comunicare al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa, al quale debbono pure essere comunicate nel mese di febbraio le variazioni annuali dell'inventario giusta l'art. 19 della legge.

Gli inventari e le note di variazione sono autenticati e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario od impiegato incaricato della loro compilazione e vengono riscontrati, in contraddittorio, in occasione di ogni mutamento totale di amministrazione o di mutamento del Presidente di essa.

Tanto l'inventario che le variazioni annuali conservati nell'archivio dell'amministrazione, rimangono a disposizione del Sindaco il quale ha facoltà di procurarsene copia a propria cura e spese del comune.

Art. 25.

L'amministrazione d'un istituto di beneficenza di nuova fondazione, entro due mesi dalla data del Regio Decreto di costituzione in ente morale, deve inviare al Prefetto, per la Giunta provinciale, la copia dell'inventario, secondo le norme prescritte nel precedente articolo.

Art. 26.

Il bilancio prescritto dall'art. 20 della legge sarà da ciascuna amministrazione compilato con riguardo ai proventi ed ai bisogni del nuovo esercizio, e colla scorta de'bilanci e de'conti dei precedenti esercizi. Esso è deliberato entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

La forma ed i modi di compilazione del bilancio preventivo sono determinati dal regolamento generale di contabilità.

Nella compilazione del bilancio le amministrazioni devono tener conto delle decisioni dell'autorità tutoria di cui all'art. 39 e delle disposizioni ministeriali emanate in applicazione dell'articolo 45 della legge, concernenti la riduzione delle spese di amministrazione e di personale.

I ricorsi al Re in via amministrativa contro le decisioni dell'Autorità tutoria o contro le disposizioni del Ministero, non dispensano le amministrazioni ricorrenti dall'obbligo di uniformarsi, fino ai definitivi provvedimenti, alle decisioni e disposizioni impugnate, tanto nello stanziamento de'fondi in bilancio che nella corrispondente erogazione delle spese.

Il ricorso in sede contenziosa al Consiglio di Stato è regolato dalle disposizioni della legge sulle istituzioni di beneficenza e sul Consiglio di Stato.

Art. 27.

Nel compilare i bilanci le Amministrazioni devono indicare i motivi degli aumenti e delle diminuzioni proposti tanto all'entrata che all'uscita, comparativamente ai bilanci del precedente esercizio e devono dar ragione delle entrate e delle spese nuove.

Art. 28.

Quando un'Amministrazione abbia il governo di più istituti eretti in corpo morale ed aventi patrimonio e reddito distinto, deve formare un bilancio per ciascuno di essi.

Però le istituzioni concentrate nella Congregazione di carità o riunite in gruppi a sensi dell'art. 61 della legge, mantenendo separati i redditi per la speciale erogazione della beneficenza particolare a ciascuno di esse, possono formare un bilancio unico, coll'indicazione separata delle entrate ed uscite rispettive, secondo la forma stabilita dal regolamento generale di contabilità.

Art. 29.

I bilanci preventivi delle istituzioni mantenute col concorso dello Stato sono trasmessi, ne'modi e termini stabiliti, invece che al Prefetto per la Giunta provinciale amministrativa, al Ministero dell'Interno, col mezzo della Prefettura, per la prescritta approvazione.

Non costituiscono concorso dello Stato per gli effetti dell'articolo 43 della legge, le somme od assegni, ancorchè continuativi, a carico del bilancio dello Stato per titolo correspettivo.

Art. 30.

I bilanci degli istituti preveduti nel precedente articolo sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'Interno, ancorchè il concorso sia stanziato nel bilancio di altri Ministeri.

In questo caso, i detti bilanci debbono essere preventivamente comunicati ai Ministeri medesimi per le loro osservazioni.

Art. 31.

Sono delegate ai Prefetti le attribuzioni riservate al Ministero dell'Interno per gli istituti sovvenzionati a carico dello Stato quando il concorso non ecceda lire 5000 all'anno, e sempre che si tratti di assegno stanziato nel bilancio del Ministero stesso.

Simile delegazione può essere fatta, quando il concorso gravi sul bilancio di altri Ministeri, coll'annuenza de' medesimi.

Art. 32.

Sono tesorieri o cassieri propri di una istituzione quelli che gerarchicamente ne dipendono e sono considerati come impiegati della medesima, ricevano o no uno stipendio od un aggio.

Sono assuntori del servizio di Tesoreria o di cassa quegli enti morali o quei privati che assumono il servizio di tesoreria in forza di contratto, con o senza retribuzione.

Le istituzioni di beneficenza possono essere, dalla Giunta provinciale amministrativa, autorizzate ad avere un tesoriere o cassiere proprio soltanto nei casi di dimostrata convenienza.

Ma se il tesoriere o cassiere nominato sia già addetto in tale qualità ad un'altra istituzione di beneficienza, prima di assumere l'ufficio deve ottenere il consenso di quest'ultima, la quale può negarlo quando lo reputi pregiudizievole al servizio. In caso di dissenso decide la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 33.

Quando il servizio di cassa non sia affidato ad un istituto di credito, o ad una cassa pubblica, il servizio di riscossione va di regola congiunto a quello di cassa.

La separazione non sarà ammessa se non quando la Giunta provinciale amministrativa ne abbia riconosciuta la necessità imposta dalla natura ovvero dall'importanza delle riscossioni.

Art. 34.

La deliberazione per la nomina del cassiere o tesoriere o per il conferimento del servizio di cassa ad un istituto o ad una persona che assuma contrattualmente il servizio di cassa e di riscossione, ai termini dell'art. 22 della legge, deve contenere l'indicazione dell'ammontare e qualità della cauzione che sarà da esso prestata, secondo le norme del regolamento generale di contabilità.

Quando il servizio di riscossione e di cassa sia affidato all'esattore comunale, questi deve prestare, ove sia necessario, un supplemento di cauzione ragguagliato alle maggiori somme delle quali gli viene affidato il maneggio per conto dell'istituto pubblico di beneficenza.

Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti.

Art. 35.

tesoriere, assuntore, ed esattore non possono esercitare l'ufficio prima che la nomina sia stata approvata dalla Giunta provinciale e finchè non abbiano prestata la cauzione.

Qualora sia richiesto supplemento di cauzione ai termini dell'articolo 38 del regolamento di contabilità, il tesoriere assuntore od esattore che non lo presti nel termine prefissogli, decade dall'ufficio. Ove trattisi di esattore comunale, provvede il Prefetto a norma di legge.

Tali norme si applicano anche ai riscuotitori retribuiti, ai quali però la Giunta provinciale amministrativa potrà accordare un termine prorogabile fino a sei mesi per prestare la cauzione.

Art. 36.

Le deliberazioni di nomina o surrogazione dei tesorieri e riscuotitori retribuiti e quelle relative alla prestazione ed allo svincolo della cauzione devono essere tosto comunicate al Prefetto, per l'approvazione tutoria di cui all'art. 86, lettera *g* della legge.

Art. 37.

Tutte le spese relative alla prestazione, alla surrogazione o allo svincolo delle cauzioni sono a carico di chi le ha prestate, salvo l'eccezione prescritta dall'art. 45 del regolamento di contabilità.

Art. 38.

Con istruzioni concordate fra il Ministero dell'Interno e quello delle Poste e Telegrafi potrà essere consentito che le Congregazioni di carità e le altre istituzioni di beneficenza affidino alle Casse postali il servizio di cassa e di riscossione della rendita pubblica di compendio del loro patrimonio, quando si verifichino le seguenti condizioni:

a) Che l'entrata ordinaria non risulti superiore alle lire 2000 annue;

b) Che per l'indole e lo scopo dell'istituzione o per gli abituali uffici della Congregazione di carità non abbiano luogo frequenti operazioni di pagamento, ovvero per somme minime.

Art. 39.

Non più tardi della fine di marzo d'ogni anno il tesoriere presenta alla rispettiva amministrazione il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, nelle forme indicate dal regolamento generale di contabilità.

Qualora il conto non sia presentato in tempo o risulti inesatto od irregolare ed il tesoriere si rifiuti di emendarlo, la Giunta Provinciale Amministrativa, in seguito a denunzia dell'Amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa compilare a spese di esso o di chi di ragione.

Art. 40.

Quando vi siano riscuotitori speciali, il conto predetto comprende anche i risultati delle loro operazioni.

Art. 41.

Le amministrazioni interessate deliberano sul conto del Tesoriere entro il mese di maggio, ed insieme al proprio conto consuntivo lo trasmettono al Prefetto per l'approvazione tutoria.

Art. 42.

Il conto consuntivo deve dimostrare il risultato economico della gestione desunto dalle rendite e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, nella forma prescritta dal regolamento di contabilità.

Al conto consuntivo si aggiunge la relazione sul risultato morale della gestione ai termini dell'art. 20 della legge.

Art. 43.

Nella relazione suddetta l'amministrazione deve:

1. Far constare del modo onde sono avvenute le riscossioni e le spese;

2. Esporre la condizione finanziaria e morale della istituzione ed enti dalla medesima amministrati, le difficoltà superate, i criteri seguiti, i miglioramenti creduti opportuni — Al quale effetto saranno passati in esame la qualità delle rendite, i mezzi ed i modi di aumentarne la produttività e di semplificarne l'amministrazione, nonchè la possibilità e la convenienza di mantenere, ridurre o sopprimere alcune spese.

Art. 44.

Approvato che sia il conto consuntivo le amministrazioni ne rimettono, contro ricevuta, una copia al Tesoriere.

L'originale del conto sarà depositato nell'Archivio dell'Amministrazione coi documenti relativi, coi ruoli dell'esercizio chiuso, ed un estratto autentico del Decreto di approvazione dell'autorità tutoria. Di tutto si farà constare mediante proccesso verbale da inserire nel registro delle deliberazioni menzionate nell'articolo 21, lettera *c* di questo regolamento.

Art. 45.

Le decisioni della Giunta provinciale amministrativa in materia di conti devono essere notificate ai contabili, e dal giorno di questa notificazione decorre il termine utile per ricorrere in grado d'appello, a norma e per gli effetti di legge, alla Corte dei Conti.

Se il Tesoriere ricorre in appello alla Corte de' Conti, l'atto di appello coi motivi dev'essere notificato alla Congregazione di carità od alla istituzione interessata.

Per quanto concerne il giudizio sui conti e l'appello alla Corte dei conti, sono applicabili le disposizioni della legge e dei regolamenti relativi ai conti comunali.

CAPITOLO II.

Norme generali d'Amministrazione.

Art. 46.

Oltre le norme sancite nell'articolo 32 della legge, le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono attenersi a quelle qui appresso indicate, qualora non vi provvedano i loro particolari statuti.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo nei tempi determinati dagli statuti, le altre ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da due almeno degli amministratori o componenti, sia per ordine dell'autorità governativa.

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere scritto, firmato dal Presidente.

Esso dev'essere consegnato al domicilio degli amministratori tre giorni prima della seduta e almeno ventiquattr'ore prima nelle convocazioni d'urgenza; facendo constare della consegna mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita, da conservarsi nell'archivio.

Art. 47.

L'ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza sarà comunicato agli amministratori almeno 24 ore avanti il giorno fissato per l'adunanza.

In caso di assenza od impedimento del Presidente ne fa le veci il membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione quello che ebbe maggior numero di voti, ed a parità di voti il più anziano di età.

Art. 48.

Le votazioni si fanno per appello nominale od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni concernenti persone.

A parità di voti la proposta s'intende respinta.

Per la validità delle deliberazioni, a termini dell'art. 32 n. 1 della legge, la maggioranza degli intervenuti è determinata dal numero degli amministratori assegnati dalla legge o dagli statuti alla Congregazione di carità od istituzione di beneficenza.

Allorchè coloro che compongono l'amministrazione siano in numero dispari, devono esser presenti 3 su 5, 4 su 7 e via dicendo, non computato chi, avendo interesse giusta l'art. 15 della legge, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 49.

I processi verbali delle deliberazioni debbono essere sempre motivati e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti discussi. Essi devono fare menzione delle opposizioni, dichiarazioni o riserve, colle quali taluno degli amministratori abbia inteso spiegare, difendere o ricusare il proprio voto.

Art. 50.

I processi verbali delle deliberazioni di qualunque natura prese dall'Amministrazione devono essere redatti nel modo indicato dall'art. 32 n. 2 della legge e trascritti in ordine cronologico nel registro di cui all'art. 21 lettera *c* di questo regolamento — Essi sono segnati con un numero progressivo per ciascuno anno.

Dei verbali delle deliberazioni che non sono soggetti a pubblicazione, non può essere rilasciata copia, consentita lettura o riferito il contenuto senza il consenso dell'amministrazione o dell'autorità governativa. Il rifiuto deve essere dato per iscritto.

Art. 51.

Lo speciale regolamento che ai termini dell'art. 31 della legge devè essere compilato nei casi ivi previsti, dalle Congregazioni di carità e dalle istituzioni pubbliche di beneficenza, sarà sottoposto all'approvazione dell'Autorità tutoria giusta l'art. 36 lettera *f* della legge e determinerà, fra l'altro:

a) il numero, la qualità, lo stipendio di ciascun impiegato e il salario di ciascun inserviente, in una apposita pianta organica;

b) il divieto di variare il numero e lo stipendio degli impiegati o salariati stabiliti nella detta pianta, senza la previa autorizzazione tutoria;

c) le attribuzioni e i doveri proprii di ogni impiegato o salariato, gli orari e, secondo i casi, le regole per la somministrazione ad essi del vitto e dell'alloggio.

d) le disposizioni concernenti le licenze, i congedi, le aspettative per motivi di famiglia o di salute, le dimissioni, i collocamenti a riposo, il conseguimento delle indennità o pensioni in rapporto alle condizioni ed alle norme sancite nello Statuto organico.

e) le punizioni disciplinari, ammonizione, ammenda, sospensione, licenziamento, destituzione, tenute presenti le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 1° maggio 1890 sulla giustizia amministrativa.

Art. 52.

I beni immobili, giusta l'art. 27 della legge, sono, di regola, dati in affitto mediante annuo determinato corrispettivo in denaro. Anche l'esercizio delle farmacie proprie degli istituti di beneficenza, è dato, di regola, in affitto.

Art. 53.

Nei luoghi in cui siano in uso forme speciali di coltivazione dei fondi rustici e speciali rapporti fra proprietario e coltivatore (mezzadria, colonia, sistema misto, soccida, enfiteusi), l'autorità tutoria potrà regolarne la concessione secondo le consuetudini locali, pel maggiore vantaggio della istituzione proprietaria, sentita l'amministrazione interessata.

Art. 54.

Di regola, nei contratti di locazione si pattuisce espressamente: che il conduttore rinunzia a qualunque riduzione di fitto per tutti i casi fortuiti previsti ed imprevisti a norma delle leggi civili vigenti; che lo stabile si concede in locazione nello stato in che trovasi, senza che le servitù continue o discontinue, apparenti o no, possano dar luogo a risarcimento di danni. Si aggiungono inoltre le garanzie necessarie, consentite dalle consuetudini locali, per assicurare la buona conservazione dello stabile, l'integrità delle scorte, il puntuale pagamento del fitto, l'adempimento integrale delle condizioni pattuite.

Art. 55.

L'obbligo di procedere per via di appalto, a norma dell'art. 26 della legge, comprende le provviste occorrenti ai bisogni periodici o giornalieri.

Per evidente utilità la Giunta provinciale amministrativa può autorizzare annualmente le provviste suddette presso società cooperative; e, in caso di necessità, può anche autorizzare temporaneamente il servizio in economia.

Art. 56.

Nei luoghi in cui non sia nelle abitudini l'affitto delle case per appalto, l'autorità tutoria può dare, in via di massima, l'autorizzazione di procedere a trattativa privata, stabilendo la misura minima della pigione per la quale può essere stipulato l'affitto.

Art. 57.

Nell'esecuzione dell'art. 26 della legge si applicano le norme seguenti:

1. Quando si tratti di spese continuative, l'ammontare del contratto si desume dalla ragione composta del prezzo e della durata di esso.

2. Le opere, le forniture, i lavori di eguale natura debbono formare oggetto di un unico appalto, esclusa ogni artificiale separazione. Quando per effetto di tale separazione l'ammontare complessivo degli appalti che vengono disgiunti sia superiore a lire 500, essa deve essere preventivamente consentita dalla Giunta provinciale amministrativa.

Art. 58.

In nessun contratto per forniture o lavori si può pattuire l'obbligo di anticipazioni o di pagamenti in acconto che non siano in ragione della prestazione eseguita o della materia fornita.

Sono eccettuati i contratti con case o stabilimenti commerciali od industriali di notoria solidità, i quali non abbiano usanza di assumere l'incarico di lavori o provviste senza anticipazione di parte del prezzo.

Non possono stipularsi interessi o provvisioni di banca a fornitori od intraprenditori sulle somme di denaro che fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione de'contratti.

Salvo il patto contrario, autorizzato dalla Giunta amministrativa, le spese di asta e di stipulazione di contratto, compreso il registro, sono a carico dell'appaltatore.

Art. 59.

L'Amministrazione d'un istituto di beneficenza, per ottenere dall'autorità tutoria la facoltà di procedere per licitazione o trattativa privata, deve dimostrarne il bisogno, la convenienza, la opportunità. L'autorità tutoria provvede con decisione motivata.

Art. 60.

L'efficacia legale dei contratti pe'quali è prescritta l'approvazione tutoria, s'intende subordinata all'approvazione medesima. I capitolati d'appalto dovranno contenere la clausola che, finchè non sono approvati non vincolano l'istituzione nel cui interesse sono stipulati, ma hanno frattanto effetto giuridico rispetto all'altra parte contraente.

Potrà aggiungersi al capitolato che, laddove l'approvazione non intervenga entro un determinato tempo, anche l'altro contraente debba ritenersi liberato.

Art. 61.

Qualora il contratto sia illegalmente deliberato e stipulato e se ne chieda la risoluzione nel caso previsto dall'art. 17 della legge e riguardi lavori, forniture e simili, in pendenza delle decisioni del tribunale, le amministrazioni interessate possono provvedere, senza formalità d'incanto, agli acquisti o somministrazioni che formeranno oggetto del contratto impugnato e che non ammettono dilazione.

Art. 62.

Tanto per ragione di speditezza che per la natura stessa dell'atto amministrativo, l'accertamento del danno che la Giunta provinciale è chiamata a fare dall'articolo 29 della legge, quando manchino gli elementi per determinarlo in modo preciso, potrà essere fatto indicandone la specie e l'ammontare approssimativo.

Art. 63.

Nell'esame e giudizio dei conti e nelle cause di responsabilità ai sensi dell'art. 30, lettera *a* e *b* della legge, la Giunta provinciale in primo grado e la Corte dei Conti in grado di appello, pronunziano sulla responsabilità degli amministratori previa notificazione a'medesimi di presentare in un termine perentorio le loro giustificazioni.

La decisione deve essere notificata alla persona dichiarata responsabile e diviene titolo esecutivo nei termini, nei modi e per gli effetti stabiliti dalla legge sulla Corte dei Conti.

Art. 64.

La maggior utilità che a' sensi dell'art. 28 della legge è condizione per consentire che una somma disponibile sia impiegata in miglioramento del patrimonio attuale deve risultare da documenti e da calcoli tecnici esatti che accertino l'aumento della rendita ovvero un aumento di valore o un miglioramento nella condizione del patrimonio.

Art. 65.

Le condizioni alle quali la Giunta provinciale, nel caso di dissenso, può consentire l'uso in comune dei locali e la facoltà di valersi degli impiegati de' comuni giusta l'ultimo alinea dell'art. 31 della legge, riguardano il tempo e modo di usare, da parte delle istituzioni di beneficenza, de' locali ed impiegati, ed i compensi strettamente necessari agli impiegati, nell'intento di conciliare l'interesse dell'istituzione di beneficenza colle esigenze dell'amministrazione comunale.

TITOLO IV.

Della tutela.

Art. 66.

L'approvazione cui sono soggette le deliberazioni indicate nell'articolo 36 della legge, tranne i casi in cui dev'essere motivata, può aver luogo con la formula da apporre in calce alle deliberazioni medesime — « Visto per l'approvazione tutoria - Il Prefetto presidente della Giunta provinciale amministrativa ». —

Ogni visto porterà la data del giorno in cui l'approvazione viene concessa, ed il numero progressivo del registro delle ordinanze e decisioni tutorie.

Il rifiuto d'approvazione deve essere motivato.

Debbono essere pure motivate le ordinanze e le decisioni della Giunta predetta che concernono le deliberazioni di cui alle lettere *g h* dell'art. 36, oltre a quelle che debbono esserle per legge.

Art. 67.

Per gli effetti della tutela, sotto il nome di deliberazioni si intendono compresi i provvedimenti degli amministratori singoli, quando in base allo Statuto della istituzione di beneficenza non siavi amministrazione collegiale.

Art. 68.

Non è necessaria l'autorizzazione per accettare oblazioni di cose mobili o denaro con la condizione o consenso, espresso o tacito, che siano da distribuire integralmente ai poveri durante l'esercizio del bilancio, e quindi senza obbligo per l'ente che riceve di destinarle ad aumento del patrimonio.

In ogni caso della ricevuta oblazione dovrà essere dato immediato avviso alla Giunta Provinciale per mezzo del Prefetto e nei modi regolari si dovrà rendere all'autorità stessa il conto della erogazione.

Art. 69.

Prima di autorizzare l'accettazione od il rifiuto dei lasciti di cui all'ultimo comma dell'art. 36 della legge, il Prefetto richiede le dichiarazioni dei successibili *ex lege* volute dall'art. 3 del R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817.

Le stesse dichiarazioni di acquiescenza o di opposizione sono dal Prefetto richieste, ed unite a corredo degli atti da inviare al Ministero dell'Interno per le autorizzazioni concernenti eredità, lasciti di valore superiore alle lire 5000, e per la costituzione in ente morale di nuovi istituti di fondazione testamentaria a' sensi dell'articolo 93 del presente regolamento.

Alla mancanza di dette dichiarazioni potrà supplirsi con attestazione del Sindaco circa il risultato negativo della interpellanza fatta ai successibili.

La dichiarazione dei successibili *ex lege* non è necessaria quando la successione sia devoluta per testamento ad una persona estranea alla famiglia del testatore.

Art. 70.

Nei casi previsti dall'art. 36 lettera *c* della legge, oltre le dichiarazioni sopra menzionate, devono essere uniti:

a) copia autentica dell'atto fra vivi o della disposizione di ultima volontà da cui originano l'eredità, il lascito o il dono;

b) Uno stato attivo e passivo della eredità, l'inventario dei beni costituenti la medesima o la perizia estimativa del lascito o dono di valore indeterminato, quando, allo stato degli atti, sia possibile raccogliere gli elementi per redigerli;

c) La deliberazione d'accettazione da parte dell'Amministrazione dell'istituto erede, legatario o donatario;

d) Il voto motivato della Giunta provinciale amministrativa sulla convenienza economica per l'istituzione di accettare o rifiutare;

e) il riassunto patrimoniale dell'istituto, risultante dall'ultimo conto consuntivo.

Art. 71.

Nelle deliberazioni per acquisto di beni stabili a titolo corrispet-

lavo, le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono dimostrare:

1° la proprietà nel venditore, mercè la produzione dei titoli relativi;

2° il possesso del medesimo, colla scorta dei certificati catastali o censuari, e in difetto con atti equipollenti;

3° la sicurezza dell'acquisto, mediante accertamento della situazione ipotecaria e la prova che non esistono altri vincoli sull'immobile acquistato;

4° il valore dello stabile da acquistare, mediante relazione autentica e giurata de'periti;

5° la convenienza dell'acquisto, indicando se lo stabile sia destinato in aumento o miglioramento del patrimonio o per l'adempimento del fine proprio dell'istituzione.

Art. 72.

Nel caso di acquisto di stabile destinato al fine dell'istituzione devonsi inoltre dimostrare le ragioni che lo rendono indispensabile per migliorarne i servizi, e provare la proporzionalità e sufficienza delle rendite e de'mezzi dello istituto al nuovo assetto dei servizi stessi ed alla estensione che verrebbe data al fine dell'istituzione.

Se l'acquisto è inteso ad aumentare o migliorare il patrimonio, la amministrazione, a' sensi dell'art. 28 della legge, deve provare la maggiore utilità dello investimento, in confronto dello impiego normale della somma giusta l'articolo stesso.

Art. 73.

Qualora l'acquisto di stabili debba aver luogo ad un pubblico incanto, l'amministrazione deve osservare le condizioni e le cautele che dalla Giunta provinciale amministrativa vengano stabilite.

Art. 74.

La trascrizione, ove ne sia il caso, degli atti d'acquisto dev'esser promosso dall'amministrazione, sotto la sua responsabilità, ne'modi e termini prescritti dal Codice civile.

L'amministrazione deve pure procedere, sotto propria responsabilità, alla rinnovazione in tempo utile della iscrizione dei privilegi e delle ipoteche spettanti alla istituzione.

Al 1° gennaio di ogni anno dalle Amministrazioni deve essere comunicato alla Prefettura un elenco delle iscrizioni prese ed ordinate, durante l'anno scaduto, nell'interesse degli istituti da esse amministrati, nonchè un elenco delle iscrizioni che vanno a scadere nell'anno incominciato.

Art. 75.

Per le alienazioni d'immobili l'Amministrazione deve dimostrare alla autorità tutoria la necessità o la convenienza del contratto nell'interesse dell'istituto alienante e designare l'impiego che intende di fare del prezzo di vendita a norma dell'art. 28 della legge.

Art. 76.

Agli effetti dell'art. 36 lettera *e* della legge, sono considerati come trasformazione o diminuzione di patrimonio, e quindi vanno sottoposti alla previa autorizzazione della Giunta provinciale, non solo gli acquisti e le vendite di beni stabili o titoli di rendita e le costituzioni di servitù passive ma eziandio le permutazioni, le contrattazioni di prestiti e mutui attivi o passivi, le costituzioni di rendita, le concessioni di pegno o di ipoteca, l'impiego in qualsiasi modo di somme disponibili, le riscossioni di capitali e le operazioni congeneri.

Art. 77.

Nell'esercizio della facoltà accordata all'art. 40 della legge, la Giunta provinciale amministrativa procurerà di astenersi da quelle indagini e pratiche le quali possano cagionare spesa relativamente notevole alla istituzione, quando assolutamente non lo richiedano l'importanza dell'affare e l'interesse dell'istituzione.

Art. 78.

Il sommario delle deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa da pubblicare ai sensi dell'art. 41 della legge, evitando l'eccesso ed il difetto, dev'essere così redatto che fornisca il mezzo di conoscere i termini sostanziali dell'atto soggetto ad approvazione e di apprezzare principali criteri cui s'informarono le deliberazioni.

Art. 79.

Il termine utile per la produzione del ricorso al Re in sede amministrativa contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa, a' senso dell'art. 42 della legge, è di 30 giorni decorrendi da quello in cui le Congregazioni di carità o le amministrazioni di altri istituti di beneficenza avranno avuta legale notificazione delle deliberazioni suddette.

TITOLO V.

Della vigilanza ed ingerenza governativa.

Art. 80.

Salvo l'ingerenza dei competenti Ministeri circa l'osservanza di leggi speciali cui siano soggette talune istituzioni pubbliche di beneficenza, tutte le istituzioni predette sono sottoposte alla sorveglianza del Ministero dell'Interno.

In questo diritto di sorveglianza s'intende compresa la facoltà di richiedere copia di qualunque deliberazione presa dalle Amministrazioni delle istituzioni stesse, di provocarne in ogni tempo l'annullamento, di ordinare visite, ispezioni od inchieste sull'andamento morale, disciplinare ed economico degli istitututi, di promuovere nelle forme di legge lo scioglimento delle amministrazioni e di denunziarne, occorrendo, i componenti o gli impiegati alla competente autorità giudiziaria, e di segnalare alle amminінistrazioni le mutazioni o riforme che sembrassero indispensabili al migliore adempimento del fine speciale dell'istituto e di quello generale della pubblica beneficenza.

Competono pure al Ministro dell'Interno, come autorità politica, le facoltà discrezionali di cui nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge e nel 1° comma dell'articolo 4 di questo regolamento, circa la vigilanza sui comitati di soccorso e le altre istituzioni temporanee mantenute nel contributo di soci o con oblazioni di terzi.

Art. 81.

La sorveglianza che i consigli comunali son chiamati ad esercitare sulle istituzioni pubbliche di beneficenza dallo articolo 106 della legge comunale e provinciale, non conferisce ai medesimi od ai loro membri alcun diritto di dare ordini o disposizioni pel servizio o d'intervenire alle adunanze delle amministrazioni degli istituti stessi.

Il Sindaco od un suo delegato, da scegliersi nel seno del Consiglio comunale, hanno diritto di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle Amministrazioni, riferendone nella prima tornata al Consiglio.

Art. 82.

Per l'attuazione delle disposizioni di che nell'articolo 80, il consigliere di Prefettura incaricato della vigilanza di cui all'articolo 44 della legge, riferisce immediatamente al prefetto ogni irregolarità od abuso, infrazione, omissione o violazione di legge o statuti, ed in genere ogni fatto anormale che risultasse dall'esame degli atti di gestione, o venisse altrimenti denunziato dalle Autorità, dalla pubblica opinione, dalla stampa, da privati, e promuove le opportune verificazioni e fa di ogni cosa relazione al Prefetto pe' provvedimenti opportuni.

Allo scadere d'ogni semestre esso farà al prefetto una relazione particolareggiata intorno:

a) all'andamento de' servizi di pubblica beneficenza nella provincia;

b) all'esplicazione dell'azione popolare ed ai risultati mercè di essa ottenuti;

c) alle riforme proposte ed approvate od in corso di approvazione;

d) alle condizioni patrimoniali della beneficenza, all'incremento complessivo di essa ed alle nuove fondazioni;

e) alle deliberazioni annullate per vizio d'illegalità;

f) al numero degli istituti sprovvisti di statuto, di regolamento e di tesoriere;

g) al numero delle Amministrazioni disciolte;

h) al numero delle istituzioni concentrate nella Congregazione di carità, o raggruppate, o trasformate;

i) al numero delle verificazioni ordinarie di cassa, eseguite a norma del regolamento di contabilità; al numero delle verificazioni

di cassa straordinarie, coll'indicazione delle cause per le quali furono ordinate; ed al risultato che, dalle une e dalle altre se ne è avuto;

i) e finalmente, ai provvedimenti che, a suo giudizio, sarebbero necessari per ottenere un completo e normale ordinamento degli istituti pubblici di beneficenza.

Una copia autentica di tale relazione sarà tosto spedita al Ministero dell'Interno.

Art. 83.

Al predetto consigliere è affidato:

1° il servizio di statistica delle istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nella provincia;

2° la tenuta di un elenco delle Congregazioni di carità e delle altre amministrazioni elettive, con la indicazione nominativa dei rispettivi componenti secondo l'ordine cronologico di nomina e di scadenza, per gli effetti previsti dagli articoli 10 ed 86 della legge, ed un elenco delle persone aggiunte ai sensi dell'articolo 5 della legge medesima.

3° un elenco delle amministrazioni disciolte, colla data del relativo decreto reale, e coll'indicazione della rappresentanza provvisoria.

4° un elenco delle cauzioni prestate per il servizio di tesoreria e di riscossione.

Art. 84.

L'invito che l'art. 46 della legge prescrive si faccia alle amministrazioni di uniformarsi alle norme legislative od agli statuti, è rivolto per iscritto dal Prefetto o Sotto-Prefetto, d'ufficio o sopra relazione o denunzia, e deve contestare alle amministrazioni stesse le irregolarità, le infrazioni od abusi che, in caso di persistenza, potrebbero dar luogo allo scioglimento.

Nel detto invito sarà prefisso un termine perentorio entro il quale le amministrazioni debbono regolarizzare la loro azienda e farne constare l'adempimento con apposita deliberazione da trasmettere al Prefetto o Sotto-Prefetto.

Art. 85.

In conformità delle istruzioni che verranno concordate fra il Ministero dell'Interno ed i Ministeri delle Finanze e del Tesoro, ed in occasione delle visite ordinarie e straordinarie agli uffici finanziari governativi, i Prefetti potranno incaricare, d'accordo coll'intendente, delle verifiche ed ispezioni ordinate dalla legge od autorizzate dal presente regolamento, gli ispettori finanziari addetti all'Intendenza di finanza rispettiva.

Di simili verifiche ed ispezioni, d'accordo fra i detti Ministeri, potranno essere dal Ministero dell'Interno incaricati altresì gli ispettori delle Intendenze e quelli addetti ai Ministeri medesimi.

Agli ispettori delegati a norma di questo articolo, non spetta una speciale indennità, a meno che sia stata preventivamente riconosciuta la necessità di una trasferta straordinaria.

Art. 86.

Fra i provvedimenti d'urgenza riservati al Governo dall'art. 46 della legge, è compresa la facoltà di sospendere le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza, quando gravi motivi di interesse dello istituto o di ordine pubblico lo richiedano, finchè sia adottato un provvedimento definitivo.

Art. 87.

Le proposte di scioglimento devono essere accompagnate da copia autentica della nota d'invito di che nell'art. 84 dalle deduzioni o discolpe dell'Amministrazione interessata, o dalle ragioni che allo stato delle cose renderebbero inutile od intempestivo l'invito; da una relazione sui fatti che giustificano il proposto provvedimento e dal motivato parere dell'autorità tutoria.

Art. 88.

Quando, nel caso previsto dall'art. 49 della legge, la Congregazione si trovi disciolta, la temporanea gestione della istituzione di beneficenza spetterà alla Giunta municipale od al Commissario ai termini dell'art. 47 della legge medesima.

La delegazione di cui al detto art. 47, primo comma, non dà titolo a rimunerazione.

Art. 89.

La nomina del Commissario per la temporanea gestione della disciolta Congregazione di carità nel caso previsto dall'art. 47, 2° alinea, è, di regola, delegata al Prefetto della provincia col decreto Reale che ordina lo scioglimento; può tuttavia essere disposta col decreto stesso, quando ragioni speciali lo richiedano.

Per quanto è possibile, saranno preferite le persone che accettino l'incarico gratuitamente, sempre però fra coloro che non facciano parte del consiglio comunale.

Nel caso che trattisi di incarico gratuito il Prefetto potrà consentire il rimborso delle spese di trasferta ed altre da liquidare su apposita nota.

Art. 90.

La misura della indennità da corrispondere al Commissario nominato agli effetti degli articoli 47 e 48 della legge, è determinata dal Prefetto della provincia in cui l'istituto ha la sua sede ovvero le sede principale, sentito il voto della Giunta o delle Giunte provinciali competenti.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso il ricorso al Ministero dell'Interno.

Nessun prelevamento può essere ordinato quale acconto d'indennità al Commissario a carico della istituzione disciolta senza speciale preventiva autorizzazione della Giunta o Giunte provinciali amministrative.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai delegati speciali di cui all'art. 50 della legge.

Art. 91.

Il Commissario incaricato della temporanea gestione deve formulare le proposte per l'esercizio dell'azione di rivalsa e pel ricupero delle somme a lui corrisposte a titolo d'indennità, nell'interesse del comune o della istuzione che ne ha fatto l'anticipazione.

Esso raccoglie i dati e gli elementi necessari per stabilire la responsabilità dell'avvenuto scioglimento ed indica alla Giunta provinciale le persone a carico delle quali dovrebbe, a suo avviso, essere posta la spesa.

La Giunta esamina gli atti, assume le occorrenti informazioni, provoca le giustificazioni delle persone tenute responsabili e procede a norma degli articoli 29 e 30 della legge, a meno che i debitori abbiano pagata la somma dovuta.

La Giunta dovrà deliberare al più tardi entro tre mesi; e contro tale deliberazione è aperta la via del ricorso ai termini del diritto comune amministrativo.

Tale diritto di ricorso spetta anche quando la Giunta invitata dal Prefetto, non abbia deliberato entro il termine suddetto.

Art. 92.

Il prefetto provvede, ai termini dell'ultima parte dell'art. 17 della legge, con Decreto motivato, udito il Consiglio di Prefettura, nominando in virtù dell'articolo 50 della legge stessa, un Procuratore incaricato di dedurre o far valere giudizialmente la nullità nell'interesse dell'ente.

Siffatto Decreto dovrà essere notificato alla rappresentanza dell'ente prima della notificazione dell'atto di citazione o del primo atto di procedura; o almeno contemporaneamente ad essi.

Contro il Decreto del Prefetto è ammesso, per parte dei rappresentanti l'istituzione, o di chiunque altro vi abbia interesse, ricorso in via gerarchica al Ministro dell'Interno, che deciderà, udito il Consiglio di Stato.

Nel far valere l'azione o eccezione di nullità, il Prefetto è considerato rappresentante dell'istituzione anche agli effetti favorevoli o sfavorevoli della condanna nelle spese giudiziarie.

Nel caso contemplato dal presente articolo, sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 123 del presente regolamento.

Art. 93.

Quando per atto fra' vivi o per disposizione testamentaria sia stabilita un'opera di beneficenza pubblica con designazione delle persone incaricate di amministrarla, gli amministratori stessi od esecutori te-

stamentari ne promuovono la costituzione in ente morale ai termini dell'art. 51 della legge.

Se manca tale designazione, o gli amministratori od esecutori non possono o non vogliono compiere i relativi uffici, deve provvedervi la Congregazione di carità: ed ove questa non lo faccia entro tre mesi, salvo disposizione in contrario, deve provvedere il Sindaco, ed in mancanza di questo, il Prefetto, in base alla denunzia di cui all'articolo 84 della legge.

Art. 94.

Le domande di costituzione in corpo morale di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza debbono, per mezzo del Prefetto, essere dirette al Re sulla prescritta carta da bollo e fornire con appositi allegati: l'indicazione voluta dall'articolo 51 della legge circa i mezzi coi quali s'intende adempiere allo scopo, tenuto conto dello sviluppo che la istituzione possa ricevere in avvenire sia nelle entrate che nelle spese; e, quando trattasi di fondazione avente un reddito annuo inferiore a lire 5000, o destinata a favore degli abitanti di uno o più comuni che riuniti insieme abbiano meno di 10 mila abitanti, l'indicazione dei motivi pei quali la fondazione dovrebb'essere eccettuata dal concentramento prescritto dall'articolo 56 della legge, o possa ammettersi la eccezione preveduta dall'articolo 60.

Art. 95.

Alla domanda nella quale deve essere indicata la località destinata a sede della nuova istituzione, debbono unirsi:

a) l'atto di fondazione;

b) uno schema di statuto organico;

c) il voto del Consiglio comunale, e se la istituzione interessi più comuni della stessa provincia, quello del Consiglio provinciale;

d) le dichiarazioni di acquiescenza espresse o tacite o le opposizioni dei successibili, quando sono richieste, di cui all'art. 69 del presente regolamento allorchè trattasi di fondazione testamentaria.

I Prefetti trasmettono questi atti al Ministero dell'Interno, aggiungendovi il loro parere sulla convenienza ed opportunità di secondare la domanda, tenendo conto, per ciò che riguarda i mezzi e le condizioni di stabilità del nuovo istituto, delle guarentigie che possono offrire l'influenza e l'autorità del nome e l'operosità della persona o persone che intendono promuovere l'istituzione stessa.

Art. 96.

I Prefetti comunicano di volta in volta alle amministrazioni interessate i Reali Decreti di costituzione in corpo morale o di accettazione di lasciti e doni per mezzo dei locali uffici di finanza per assicurare la riscossione della tassa, agli effetti della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *F*, sulle concessioni governative.

Collo stesso metodo deve aver luogo la trasmissione dei Decreti di autorizzazione prefettizia ad accettare lasciti o doni che non abbiano valore superiore alle lire 5000.

Art. 97.

Le Congregazioni di carità, nell'interesse della pubblica beneficenza, ed in caso di assoluta mancanza di mezzi per parte degli Istituti interessati, debbono anticipare, in seguito ad invito della Giunta provinciale amministrativa, i fondi occorrenti:

a) per la costituzione di nuovi enti morali di pubblica beneficenza, ancorchè promossa d'ufficio;

b) per il compimento di atti conservativi, o pel ricupero del patrimonio di istituti esistenti.

Art. 98.

I regolamenti interni di amministrazione, che non fossero soggetti ad approvazione tutoria, dovranno essere, entro 15 giorni dalla loro data, trasmessi in copia all'autorità del circondario per gli effetti di che nell'art 52 della legge.

TITOLO VI.

Delle riforme nell'Amministrazione e delle mutazioni nel fine.

Art. 99.

Le proposte per provocare i provvedimenti di riforma indicati dalla legge debbono avere per iscopo:

1. L'economia o riduzione di spese d'amministrazione e di personale

2. La maggiore e più efficace vigilanza e tutela da parte delle competenti autorità;

3. Il più proficuo e sicuro adempimento del fine di ciascuna istituzione, tenuto conto dei mezzi di cui può disporre;

4. Il coordinamento più razionale delle varie forme di beneficenza fra loro e col fine generale e collettivo della beneficenza; e la trasformazione delle istituzioni aventi scopi molteplici a quelli fra essi che presentano maggiore utilità, in proporzione dei mezzi di cui può disporre.

Art. 100.

La revisione obbligatoria degli statuti e regolamenti è diretta a provocare, con le guarentigie del procedimento stabilito dalla legge ed in conformità dei criteri indicati nel precedente articolo, la riforma di quelle istituzioni le quali, per il loro vizioso ordinamento o per le variate condizioni dei tempi e della beneficenza cui si riferiscono, richiedono di essere riportate al principio pel quale vennero fondate od al fine al quale furono dirette, ovvero riordinate in conformità di quanto è prescritto nel capoverso dell'art. 70 della legge.

Art. 101.

Salva la mutazione del fine, ove siavi luogo, e salva l'erogazione delle rendite delle opere pie dotali esuberanti al loro scopo in altro fine di beneficenza, la revisione degli statuti delle opere pie dotali ordinata dall'art. 93 della legge, dovrà proporsi l'intento di diminuire il numero per aumentarne l'entità quando questa sia soverchiamente esigua, e di regolare mediante il concentramento o raggruppamento, l'erogazione delle loro rendite in modo da evitare che più doti profittino indebitamente ad una sola persona, o servano a favorire dei matrimoni inconsulti, ovvero le rendite vadino altrimenti disperse senza un evidente vantaggio della pubblica beneficenza.

Art. 102.

Per l'attuazione de'sopra indicati provvedimenti le Congregazioni di carità, in seguito alle denunzie ricevute a norma dell'articolo 89 della legge o delle notizie altrimenti raccolte, devono deliberare e sottoporre a'voti dei rispettivi consigli comunali le proposte relative:

a) al concentramento delle istituzioni e dei fondi elemosinieri di cui agli articoli 54 e 56 della legge e delle istituzioni rispetto alle quali concorrano gli estremi previsti dall'art. 57;

b) al raggruppamento delle istituzioni che rientrino in alcuno dei casi previsti agli articoli 58 e 59;

c) alla convenienza di costituire e mantenere in amministrazione autonoma quelle delle quali è cenno nell'ultimo alinea dell'art. 59 e dell'art. 60;

d) alla trasformazione per mancato fine a'sensi dell'art. 70, ed al concentramento, al raggruppamento od alla costituzione con amministrazione autonoma dell'ente a trasformare a'sensi degli articoli dal 57 al 61 della legge.

Art. 103.

Tali proposte come pure quelle riferibili all'oggetto degli articoli 90, 91, 92, 93, 94 della legge devono, secondo i casi, essere corredate dei documenti qui appresso indicati, cioè:

a) dell'atto di fondazione dell'istituto nel cui interesse viene fatta la proposta, ed in mancanza di un vero e proprio atto di fondazione, de'titoli equipollenti, possesso di stato, memorie storiche e documenti che diano notizia sicura dell'origine e natura dell'istituto;

b) delle antiche regole e costituzioni o degli statuti organici e regolamenti;

c) d'una copia dell'ultimo conto consuntivo approvato e di un prospetto riassuntivo delle condizioni patrimoniali d'ogni singolo istituto, con l'indicazione degli oneri e pesi di beneficenza e di culto che stanno a suo carico: ove l'istituto possegga lasciti speciali per l'adempimento del proprio o di altro fine qualsiasi anche estraneo alla beneficenza, ne va fatto cenno in apposito elenco da allegare al prospetto, indicando l'atto o titolo costitutivo del lascito, la data e l'ammontare di esso;

d) della tabella organica del personale stipendiato o salariato a carico dell'istituto;

e) della deliberazione di proposta secondo i casi espressi dall'articolo 62 della legge;

f) del voto motivato della Giunta provinciale amministrativa;

g) del certificato di pubblicazione e de'reclami che siano stati presentati a'termini dell'art. 68 della legge e delle opposizioni od osservazioni che fossero state presentate dagli interessati;

h) d'una relazione particolareggiata sulle cause che rendono utile o necessario il provvedimento proposto, colla indicazione delle riforme di ordinamento e di scopo cui l'istituto fosse stato sottoposto dal tempo di sua fondazione in poi.

Ne' casi previsti dagli articoli 63 e 66, tali adempimenti verranno fatti a cura del Prefetto, osservate le prescrizioni sancite dal successivo art. 69 della legge.

Art. 104.

Nel deliberare le menzionate proposte, osservate le condizioni prescritte nell'articolo 70 della legge, dovrà aversi cura altresì che l'attuazione delle proposte stesse non induca a dare soverchia estensione ad una forma di beneficenza a scapito delle altre affini o congeneri, ma sia coordinata al fine di mantenere una giusta proporzione fra le varie forme di erogazione, in rapporto ai bisogni delle classi povere locali.

Art. 105.

La determinazione della somma alla quale ammonta la rendita agli effetti dell'articolo 56 lettera A della legge, si fa sulla base delle rendite ordinarie nette accertate sulle risultanze dell'ultimo conto approvato.

La popolazione di ciascun comune, agli effetti dell'indicato articolo lettera B, e dell'art. 59 lett. C della legge, si desume dall'ultimo censimento ufficiale.

Art. 106.

Si intendono destinati ad integrare o completare altra forma di beneficenza, a' sensi dell'art. 54 della legge, e quindi non vanno soggetti a concentramento:

a) i sussidi per medicinali e vitto agli infermi poveri a domicilio, quando servano a sopperire ad esigenze locali della beneficenza ospitaliera, purchè la regolarità della loro erogazione sia assicurata con apposite disposizioni da inserire negli statuti e regolamenti della istituzione alla quale fanno carico;

b) i sussidi di latte o di baliatico diretti a completare l'assistenza dei brefotrofi, od a provvedere al servizio pe' bambini lattanti, purchè l'erogazione proceda in conformità delle disposizioni di legge che regolano questo servizio;

c) gli assegni o borse di studio, i patrimoni sacri e le speciali sovvenzioni intese ad agevolare gli studenti bisognosi, il compimento degli studi in altro istituto, anche ecclesiastico, diverso da quello che concede gli assegni, il conseguimento d'un diploma professionale o di un grado accademico in istituti governativi o pareggiati, ovvero abbia per fine di far apprendere un'arte o mestiere;

d) le quote di assegno o contributo destinate a sussidiare o facilitare l'impianto od il mantenimento di asili o giardini per l'infanzia, di presepi, sale di maternità od allattamento annesso a' brefotrofi o da questi dipendenti, purchè debitamente approvate dall'autorità tutoria;

e) ed in genere i fondi che abbiano o siano per avere una delle destinazioni prevedute, in modo dimostrativo, dall'articolo 25 della legge.

Art. 107.

Le istituzioni elemosiniere di un comune non concentrate nella Congregazione di carità o non raggruppate, devono, secondo l'art. 64 della legge, comunicarsi a vicenda ed inviare alla locale Congregazione di carità uno stato nominativo mensile delle persone da esse beneficate con elemosine o sovvenzioni di qualsiasi natura.

La stessa comunicazione deve fare la Congregazione di carità alle istituzioni elemosiniere locali.

Nell'elenco s'indica il nome, cognome, paternità, età, stato di famiglia ed il domicilio di soccorso della persona sussidiata, la qualità e l'ammontare della sovvenzione e la data delle singole concessioni.

Qualora il sussidio sia conceduto in via d'urgenza a persone aventi altrove il domicilio di soccorso, se ne fa cenno nello stato nominativo e se ne dà notizia alla Congregazione di carità del Comune ove esse hanno, credono di avere o si suppone che abbiano il domicilio di soccorso a' sensi dell'art. 109 di questo regolamento.

Ciascuna istituzione conserverà nel proprio archivio i predetti elenchi spediti o ricevuti. Terrà pure un elenco riservato a parte dei poveri vergognosi.

Art. 108.

L'avviso prescritto dal primo capoverso dell'art. 69 della legge circa le proposte formulate d'ufficio dal Prefetto, o modificate dal Ministero dell'Interno per riforme di istituzioni, concentramenti o raggruppamenti, viene pubblicato all'albo pretorio e nei luoghi soliti per le affissioni se interessano un solo comune: se interessano più comuni di una o più provincie, la pubblicazione ha luogo nel Bollettino della Prefettura nella quale ha sede l'istituzione.

L'inserzione dell'avviso nel Bollettino della Prefettura deve essere fatta nel corso di un mese dalla comunicazione ufficiale delle proposte e modificazioni di cui sopra, e nello stesso termine viene eseguita la pubblicazione dell'avviso nei luoghi indicati nel capoverso precedente.

Copia autentica della nota ufficiale contenente le proposte e modificazioni, rimarrà per un mese esposta nelle segreterie del comune o de' comuni e provincie interessate, non che in quella dell'istituto cui si riferisce il provvedimento, affinchè chiunque possa averne conoscenza.

Le osservazioni e i reclami prodotti dagli individui od enti morali nel termine fissato dalla legge, vengono, a cura del Prefetto, comunicati tosto con le sue deduzioni al Ministero dell'Interno per essere trasmessi al Consiglio di Stato.

TITOLO VII.

Del domicilio di soccorso.

Art. 109.

Il domicilio di soccorso risulta dalla iscrizione, durante il periodo di cinque anni, nel registro di popolazione del comune, eseguita nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

Esso risulta inoltre dal fatto della dimora, durante il detto periodo, in un comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere.

Art. 110.

Chi invoca il beneficio del domicilio di soccorso deve provare che trovasi in una delle condizioni prescritte dall'art. 72 della legge; e tale prova per ciò che concerne il n. 1 dell'articolo medesimo, è fornita colla produzione dell'uno o dell'altro fra i documenti seguenti:

a) estratto d'iscrizione nel registro di popolazione dell'ufficio comunale salvo il diritto nel comune di provare che all'iscrizione non ha corrisposto il fatto della dimora effettiva:

b) documenti legali che provino, durante il detto periodo, la dimora nel comune per causa di impiego, di famulato, di commercio o dell'esercizio di una professione, arte o mestiere;

c) certificato dal quale risulti l'iscrizione nel registro di anagrafe, prescritto dall'art. 141 della legge sulla pubblica sicurezza, salvo il diritto alla prova contraria preveduta nella lettera a) di questo articolo.

In mancanza di tali documenti si potrà supplirvi colla produzione di un atto di notorietà ricevuto dal Pretore del mandamento, e con altri documenti equipollenti.

Quando, nei casi d'urgenza, si fa luogo all'assistenza od al soccorso, in conformità degli art. 76 e 79 della legge, indipendentemente dalla produzione degli atti di cui sopra, si potrà procedere poi ai necessari accertamenti.

Del sussidio conceduto per ragioni d'urgenza si dà avviso alla Congregazione di carità del comune in cui l'indigente ha il domicilio di soccorso giusta l'art. 107 di questo regolamento.

Sono dispensati dal fornire in via diretta la prova di cui sopra gli infermi, i ciechi, i sordo-muti, gli affetti da cretinismo od ebetismo, i minorenni ed in genere, tutti coloro che per imperfezione od infer-

mità fisica o morale o per altre ammessibili ragioni non possano somministrarla.

In tutti questi casi le informazioni occorrenti a determinare il domicilio di soccorso sono assunte d'ufficio.

Art. 111.

Chi emigrà anche a tempo indefinito in paese straniero conserva nel regno l'ultimo suo domicilio di soccorso.

Il periodo di dimora mantenuto in un comune o frazione di comune che sia stato soppresso ed aggregato ad altro Comune, si ricongiunge al periodo di successiva dimora e si considera utile al compimento del quinquennio per l'acquisto del domicilio in quest'ultimo comune, salvochè, trattandosi di frazione, l'indigente in essa dimorante abbia dichiarato di voler trasferire la sua dimora in altra parte del Comune al quale la frazione apparteneva.

Art. 112.

Nelle città ove esistono ospedali od istituti destinati a prestar soccorso agli stranieri, le amministrazioni degli ospedali italiani che abbiano ricoverato degli stranieri ai termini dell'art. 79 della legge, prima di chiedere al governo il rimborso delle spese di cura ai sensi dell'articolo 77 della legge medesima, devono fare, per mezzo delle autorità locali, le pratiche opportune presso gli istituti che per ragione di nazionalità sarebbero stati obbligati a prestare assistenza e cura ai sudditi esteri indigenti od infermi.

Non hanno diritto al rimborso quegli spedali che per i loro statuti sono obbligati a ricevere indigenti infermi senza distinzione di nazionalità, a meno che dimostrino l'assoluta mancanza di mezzi disponibili per sopperire a tale spesa.

Art. 113.

In ogni caso la domanda di rimborso per cura di stranieri deve essere corredata:

a) della contabilità della spesa in doppio esemplare;

b) della tabella nosologica comprovante l'indole della malattia che ha reso necessaria la cura, vidimata dal medico curante;

c) di un esemplare dello statuto o dell'estratto di esso nella parte che riguarda le persone che l'istituto ha obbligo di ricoverare. Questo documento deve essere unito alla prima contabilità solamente; nelle contabilità successive basta citare la data della prima, quando non siano sopravvenute mutazioni nello statuto.

d) della dichiarazione che l'istituto non ha fondi disponibili per spese estranee all'adempimento del suo scopo secondo il proprio statuto;

e) di un attestato del Console della nazione a cui lo straniero appartiene, indicante le precise generalità del ricoverato (cognome e nome, paternità, età, luogo di nascita e di domicilio, professione, condizioni economiche e di famiglia ecc.).

Particolari istruzioni ministeriali determineranno la forma che debbono avere i conti speciali e le domande di rimborso.

Art. 114.

L'ammissione d'un malato straniero negli spedali del regno, non avvenuta a richiesta del Console della nazione alla quale appartiene, deve essere al più presto possibile notificata al Console medesimo coll'indicazione della infermità che ne rese necessario il ricovero.

Ove nel luogo stesso o nei dintorni esistano spedali della nazione del malato o che siano destinati alla cura degli stranieri, l'ammalato può esservi trasportato, previo accordo col Console, quando l'ospedale predetto sia pronto ad accoglierlo, e lo stato dell'infermo lo consenta a giudizio del medico curante.

Art. 115.

Qualora la cura d'uno straniero si protragga oltre due mesi, l'amministrazione dello spedale deve darne immediato avviso al Console e per mezzo del Prefetto o Sotto Prefetto, al Ministero dell'Interno pei provvedimenti di sua competenza.

Laddove il medico curante riconosca cronica la malattia che diede luogo al ricovero, sebbene tale non fosse apparsa al momento dell'ammissione, esso con apposito referto deve avvertirne l'amministrazione dello spedale, e questa entro tre giorni deve darne avviso al Console ed all'autorità politica della provincia o del circondario per le occorrenti disposizioni di rimpatrio o per quelle altre provvidenze che occorressero senza indugio nell'interesse del pubblico servizio.

Art. 116.

L'amministrazione che non ostante il referto del medico trascuri di ordinare la dimissione dell'infermo cronico nei casi in cui possa essere disposta senza danno personale di esso, ovvero trascuri di promuovere dal R. Governo i provvedimenti succennati, è tenuta responsabile in proprio, ai sensi dell'art. 29 della legge, delle spese cagionate per l'indebita permanenza dello straniero nell'istituto.

Potrà tuttavia essere consentita una ulteriore permanenza nello spedale dello straniero affetto da malattia cronica quando esso o le persone interessate od il Console dichiarino di sostenere le spese di mantenimento e cura, fornendo garanzia pel pagamento, e l'ospedale possa sopperirvi senza venir meno al proprio ufficio secondo gli statuti.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali.

Art. 117.

L'azione popolare nei limiti e con le condizioni di cui agli articoli 82 e 83 della legge è fatta valere:

a) con atto di citazione ai termini del Codice di procedura civile, quando l'attore popolare introduca la lite;

b) con atto di opposizione di terzo, con atto di appello, con ricorso per cassazione o con domanda di rivocazione ai termini dello stesso Codice, nei casi e nei termini in cui tali rimedi potrebbero essere esercitati dalla legale rappresentanza dell'ente;

c) con atto d'intervento in causa in qualunque grado e stato, ai termini del Codice di procedura civile; e con atto di costituzione di parte civile in giudizio penale, nei modi e termini stabiliti dal Codice di procedura penale.

In ogni caso l'atto introduttivo della lite, ovvero il primo atto di procedura in cui l'azione popolare è fatta valere, debbono contenere l'enunciazione della data del ricorso al Prefetto, e l'enunciazione della data del deposito prescritti dall'art. 83. L'originale del ricorso e il certificato dell'eseguito debbono essere consegnati in cancelleria insieme col mandato al procuratore o all'avvocato.

Art. 118.

Il ricorso al Prefetto di cui all'art. 83 della legge deve contenere l'enunciazione del fatto ed i motivi di diritto sui quali il ricorrente fonda le sue conclusioni, con la dichiarazione che egli intende spiegare, o si riserva spiegare l'azione popolare, e dovrà essere firmato dalla parte o da un suo mandatario speciale.

Il ricorso, mediante rilascio di copia, è notificato all'ufficio del Prefetto, o all'ufficio del Sottoprefetto che lo trasmetterà immediatamente al Prefetto.

Questi, avuta comunicazione del ricorso, provvederà, come per legge ove ne sia il caso e sia di sua competenza, o ne darà comunicazione all'ufficio competente perchè possa provvedervi. In ogni caso darà avviso del ricorso alla legale rappresentanza dell'ente.

Art. 119.

L'azione popolare può essere esercitata anche da persona diversa da quella che notificò il ricorso al Prefetto.

L'Ufficio di Prefettura darà, a chiunque ne faccia richiesta, copia autenticata dal Prefetto dei ricorsi preannunzianti l'azione popolare. Il richiedente dovrà anticipare oltre la carta da bollo quanto sia dovuto per spese di copia.

Art. 120.

Il deposito di cui all'art. 83 della legge è fatto presso il tesoriere del comune. Questi dovrà rilasciarne ricevuta indicante il nome del depositante, la somma depositata e la dichiarazione che il deposito è fatto per esercitare l'azione popolare contro persone o enti che il depositante indicherà.

Il tesoriere non può ricusare di ricevere il deposito o di rilasciarne ricevuta come sopra.

Rimane in ogni caso salvo il diritto di eseguire il deposito nella Cassa dei Depositi e Prestiti ai termini delle leggi generali.

Basterà un solo deposito qualunque sia il numero degli esercenti l'azione popolare, purchè la causa si faccia in contraddittorio degli stessi enti o persone e tutti gli attori abbiano lo stesso procuratore e domiciliatario.

Insieme col merito, l'Autorità giudiziaria pronuncierà sulla restituzione o aggiudicazione del deposito.

Art. 121.

Chiunque può esercitare l'azione popolare, può anche proseguire un'azione popolare che altri abbia introdotta, profittando degli atti, sentenze e mezzi di prova della causa; ma dovrà fare un nuovo deposito, salvi i casi seguenti:

a) che l'attore precedente gli abbia cedute le proprie ragioni sul precedente deposito e rinunziato alla lite;

b) ovvero che l'attore gli abbia cedute le proprie ragioni, e il cessionario continui nella lite; ma il nuovo attore deve essere anche egli rappresentato dallo stesso procuratore e domiciliatario.

L'attore precedente rimane sempre obbligato verso i convenuti per le spese e i danni cui avesse dato luogo, fino ad accettazione della rinunzia dalla lite.

Art. 122.

L'azione popolare non può essere rinunziata, ma può farsi la rinunzia alla lite. La rinunzia deve essere accettata da tutte le parti in causa e dal Prefetto.

Quando per concordia di tutte le parti abbia luogo la rinunzia alla lite, i procuratori dovranno presentare in cancelleria una scrittura concordata da loro, firmata insieme alle parti e avente il visto del Prefetto o per esso del Sottoprefetto. In tale scrittura dovrà provvedersi circa le spese della lite e la restituzione o attribuzione del deposito.

Il Prefetto o Sotto-Prefetto prima di apporre il visto dovranno accertarsi che la Giunta provinciale amministrativa abbia approvata la transazione della lite.

Il cancelliere redigerà verbale delle conclusioni concordate. L'avente interesse consegnerà una copia autentica del verbale al custode del deposito, il quale ne farà la restituzione a chi di diritto ai termini del verbale stesso.

Art. 123.

Nelle cause di azione popolare, il Prefetto, quando lo stimi opportuno, invierà gli atti della causa al Pubblico Ministero perchè questi, ove lo creda conveniente, intervenga in causa per ispiegare le sue conclusioni.

Parimenti la Giunta provinciale amministrativa, quando la gravità o le particolari circostanze della causa lo richiedano, può, ai termini degli articoli 44, 46 e 50 della legge, nominare un procuratore ed occorrendo un avvocato perchè, durante il corso della lite tutelino gli interessi dell'istituzione. In tali casi l'ammissione al gratuito patrocinio ha luogo di diritto.

Col consenso dell'Avvocato generale erariale l'incarico di cui sopra sarà dato preferibilmente, nei luoghi ove siedono Avvocature erariali, agli Uffici dell'Avvocatura erariale.

Ancorchè il Prefetto non abbia costituito procuratore, dovranno al medesimo sempre essere notificate le sentenze emanate in causa, le quali non faranno passaggio in cosa giudicata fino a che, anche di fronte al Prefetto, non sieno decorsi i termini per impugnarle.

Art. 124.

Fra gli ospedali tenuti ai termini dell'art. 98 della legge, a fornire il locale ed a lasciare a disposizione della facoltà medico-chirurgica i malati ed i cadaveri occorrenti pei diversi insegnamenti, sono compresi i manicomi ed ogni altro istituto avente carattere di istituto pubblico di beneficenza diretto alla cura di qualsiasi malattia in genere, od in ispecie.

Art. 125.

Per le controversie di cui all'art. 80 della legge, l'amministrazione interessata dovrà dirigere al Prefetto della provincia un reclamo contenente:

1. La esposizione del fatto e la enunziazione del titolo su cui fonda la propria domanda di rimborso.

2. L'indicazione delle eccezioni che l'amministrazione debitrice oppone (se ne opponga) al pagamento, e le repliche che dà l'amministrazione ricorrente.

3. L'indicazione dei documenti a sostegno del reclamo, i quali devono essere allegati in originale o per copia certificata conforme.

4. La richiesta dell'ordine di pagamento nella somma che sarà liquidata.

Il reclamo dovrà, a cura dell'Amministrazione ricorrente, essere comunicato per copia all'amministrazione interessata, mediante plego raccomandato spedito per posta con ricevuta di ritorno.

Il piego dovrà essere spedito legato senza busta e senza fascia, e per modo che il bollo postale debba essere impresso sul foglio nel quale è scritto il ricorso.

La ricevuta dell'ufficio postale, dalla quale risulta tale comunicazione, sarà pur essa allegata ai documenti uniti al ricorso originale da spedirsi al Prefetto.

Il Prefetto invierà il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa, nel caso di cui alla lett. *a*), e al Ministero dell'Interno nel caso di cui alla lett. *b*) dell'art. 80 della legge.

La Giunta provinciale amministrativa o il Ministero dell'Interno assegneranno all'Amministrazione convenuta un termine non minore di 15 giorni per inviare le osservazioni e i documenti che stimi opportuni; e potranno invitare le Amministrazioni contendenti a dare nuovi schiarimenti, o a presentare nuove giustificazioni.

Le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa e i decreti del Ministro dell'Interno conterranno l'ordine di pagamento entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Tale notificazione sarà fatta per mezzo dell'ufficio postale nella forma prescritta al secondo capoverso di quest'articolo.

Quando l'Amministrazione debitrice non dia esecuzione all'ordine di pagamento, sarà provveduto a norma di legge, salvi sempre gli effetti dell'ultimo capoverso dell'art. 80.

Art. 126.

La denunzia che i notai devono fare al Sindaco locale ai sensi dell'articolo 84 della legge deve esprimere: la data dell'atto, il nome e cognome del disponente, il testo letterale dell'atto nella parte concernente la liberalità, l'erede o gli eredi universali ed il loro domicilio.

Se la liberalità riguarda uno o più comuni diversi, il Sindaco che riceve la denunzia deve darne comunicazione ufficiale a quello dei comuni interessati affinchè ne sia data partecipazione alla rispettiva Congregazione di carità.

Art. 127.

L'elenco che a' sensi dell'articolo predetto devono i ricevitori del registro trasmettere all'intendenza di finanza dalla quale dipendono, deve essere redatto in doppio esemplare e spedito non oltre 20 giorni dalla data della registrazione dell'atto.

Entro lo stesso termine i ricevitori del registro faranno direttamente ai sindaci le comunicazioni prescritte dall'art. 27 del R. decreto 19 novembre 1889, n. 6535, serie 3ª, in esecuzione dell'art. 81 della legge di sicurezza pubblica.

Queste ultime comunicazioni devono essere accompagnate da un elenco in due esemplari, uno de' qual sarà dal Sindaco restituito al ricevitore con dichiarazione di ricevuta.

Ne' primi 5 giorni di ciascun mese gl'Intendenti trasmettono al Prefetto della rispettiva provincia un esemplare degli elenchi loro inviati da' ricevitori nel mese precedente, anche quando vi fossero comprese liberalità in favore di enti che hanno sede o debbano essere istituiti in altra provincia.

Entro 10 giorni successivi i Prefetti devono dare comunicazioni di queste ultime liberalità ai Prefetti delle provincie nei quali sono compresi i comuni interessati per la occorrente comunicazioni ai Sindaci rispettivi.

Art. 128.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza o le Congregazioni di carità, appena ricevuta la denunzia delle donazioni o de' lasciti di cui all'art. 84 della legge o ne siano in qualunque altro modo informate,

devono procedere agli atti conservatori per assicurare l'esecuzione della liberalità.

Se trattasi di donazione fra' vivi, l'ente interessato deve tosto trasmettere copia autentica dell'atto alla autorità tutoria per essere autorizzato ad accettare a' sensi dell'art. 36 della legge, e degli articoli 1057, 1069 e seguenti del Codice civile, curando la trascrizione dell'atto stesso secondo l'art. 1932 del predetto Codice, qualora la donazione comprenda immobili od altri beni capaci di ipoteca.

Art. 129.

Se si tratta di legato, quando il testatore non abbia disposto che i frutti debbano decorrere dal dì della sua morte ed i beni legati non siano della natura di quelli indicati dagli articoli 865 n.° 2 ed 866 del Codice civile, l'ente legatario deve tosto far notificare all'erede che, salvo disposizioni in contrario dell'autorità tutoria, esso chiede il rilascio del legato (articoli 863, 864 C. C.)

Deve poi, ove particolari circostanze lo suggeriscano, chiedere, nei modi di legge, la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede agli effetti degli articoli 1032 e 2054 e seguenti del Codice predetto.

Art. 130.

Nel caso di eredità l'ente erede deve subito, specialmente quando non siavi esecutore testamentario nominato dal testatore, far procedere alla apposizione dei suggelli, alla compilazione dell'inventario giudiziale a' termine dell'articolo 847 e seguenti del Codice di procedura civile, alla denunzia dell'eredità, ai termini dell'art. 79 della legge 13 settembre 1874, n. 2076.

Se sia necessaria la nomina di un amministratore fino a che l'ente erede non sia autorizzato ad accettare, questi deve invocare dal Tribunale il relativo provvedimento a'sensi dell'art. 857 e seguenti del Codice civile.

Il dovere di procedere ad atti conservatori, durante le pratiche per l'accettazione, non rende necessario di prendere possesso dei beni dell'eredità o di assumerne l'amministrazione.

Art. 131.

Le notificazioni prescritte dalla legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza e dal presente regolamento, debbono eseguirsi dagli uscieri giudiziari nell'interesse pubblico, e non danno quindi luogo all'esazione di alcun diritto od indennità, che vengono iscritti nei rispettivi repertori insieme ai diritti ed alle indennità in materia penale, per effetto del conseguimento del sussidio.

Art. 132.

Per l'applicazione delle penalità stabilite negli articoli 13, 17, 78, 84, 89 della legge, si osservano le disposizioni del R. Decreto 30 Dicembre 1865, N. 2721.

TITOLO IX.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 133.

Entro il prossimo Aprile, tutti i Consigli comunali, convocati straordinariamente, ove occorra, dai rispettivi Prefetti, devono procedere alla nomina del Presidente e de'membri della Congregazione di carità giusta l'articolo 6 della legge.

L'interruzione ordinata dall'art. 10 della legge non avrà effetto che per gli amministratori nominati in esecuzione della legge nuova.

Art. 134.

Le attuali Congregazioni di carità durano in carica fino all'insediamento delle nuove, alle quali dovranno fare la consegna dei titoli, atti, registri e documenti relativi al patrimonio delle Congregazioni medesime e delle istituzioni annesse o dipendenti, ed alla loro azienda amministrativa ed economica.

La stessa disposizione si applica anche ai Commissari o delegati straordinari delle Congregazioni di carità e delle istituzioni di beneficenza, che al momento della attuazione della legge si trovassero disciolte: i quali continueranno ad esercitare il loro ufficio fino alla costituzione della rispettiva rappresentanza, da nominarsi secondo le norme stabilite dalla nuova legge.

Il termine di tre e di sei mesi prescritto rispettivamente negli articoli 47 e 49 della legge decorre dal giorno dell'attuazione della legge medesima.

Art. 135.

Alla consegna predetta per le Congregazioni di carità che si trovino disciolte provvederà il R. Delegato straordinario o Commissario incaricato della gestione interinale.

Art. 136.

Dell'avvenuta costituzione e consegna verrà dato immediato avviso al Prefetto della provincia al quale sarà in pari tempo comunicata copia del relativo verbale.

Art. 137.

Gli amministratori degli istituti pubblici di beneficenza, che fossero incompatibili a sensi degli articoli 11 e 14 della legge, dovranno essere surrogati entro il mese di giugno 1891, secondo le norme prescritte dalla legge medesima e dai relativi statuti e regolamenti.

Essi però rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori, a meno che ai termini dell'art. 14 esistano disposizioni in contrario nel rispettivo statuto e nelle tavole di fondazione.

Art. 138.

La Congregazioni di carità e le istituzioni i cui statuti non siano sottoposti a revisione obbligatoria a' sensi degli articoli 55, 60, 70, 93, e 94 della legge debbono, nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, presentare al Prefetto dalla provincia le proposte occorrenti per coordinare i loro particolari statuti alle disposizioni sancite nell'art. 32 della legge, mediante articoli addizionali da approvare in appendice agli statuti medesimi, qualora questi già non vi provvedano.

Negli articoli addizionali si terrà presente sopratutto la necessità di designare l'impiegato capo d'ufficio destinato ad apporre la propria firma, insieme a quella di colui che abbia la rappresentanza dell'ente, alle dichiarazioni, provvedimenti, contratti ed atti in genere emanati dall'amministrazione e designare altresì l'amministratore incaricato, in mancanza del segretario o di apposito impiegato, della compilazione dei processi verbali delle deliberazioni, ne' casi previsti dei nn. 2 e 5 del citato art. 32.

Le suddette proposte col voto della Giunta provinciale amministrativa saranno inviate al Ministero dell'interno pe' provvedimenti dell'art. 33 lett. *C.*

Art. 139.

Per l'anno 1891 saranno applicati e posti in esecuzione i bilanci preventivi delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza regolarmente deliberati ed approvati nelle forme stabilite dalla precedente legge 3 agosto 1862 e dal relativo regolamento. Le variazioni, però, che occorressero nei detti bilanci dopo l'attuazione della nuova legge sono soggette alle disposizioni della legge medesima.

Art. 140.

Entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento, le Congregazioni di carità e le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere all'accertamento delle obbligazioni civili che giustifichino il pagamento de' censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dei quali fossero gravate e che dovranno essere affrancati ai termini dell'art. 96 della legge.

Art. 141.

Le Congregazioni e le istituzioni predette che non avessero provveduto alla nomina del tesoriere od esattore, e che non si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 22 della legge, devono, entro due mesi dalla pubblicazione di questo regolamento, darne avviso al Prefetto affinchè disponga che la riscossione delle loro entrate sia tosto affidata, quando l'esattore comunale vi si rifiuti, o ad un pubblico istituto di credito, o al tesoriere di un'altra istituzione di beneficenza.

Art. 142.

Per calcolare il termine necessario ad acquistare il domicilio di soccorso si tiene conto del tempo trascorso prima dell'attuazione della nuova legge.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro: CRISPI.

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

TITOLO I.

Del patrimonio delle istituzioni pubbliche di beneficenza

Inventario.

Art. 1.

Ciascuna Congregazione di carità e ciascuna istituzione pubblica di beneficenza deve avere un inventario nel quale siano descritti, nei modi stabiliti dal presente regolamento, tutti i beni che costituiscono il rispettivo patrimonio.

Art. 2.

Quest'inventario comprende tutti i beni che costituiscono la dotazione dell'istituzione e le cose dei terzi ad essa affidate.

La parte dell'inventario che comprende la dotazione dell'Istituzione si divide nelle seguenti categorie:

Attivo.

a) Fondi rustici.

b) Scorte rurali vive e morte.

c) Fabbricati, coll'indicazione e la descrizione degli oggetti d'arte che ne fanno parte.

d) Censi, livelli, canoni e legati perpetui.

e) Titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato.

f) Altri valori pubblici od industriali.

g) Crediti ipotecari e chirografari.

h) Oggetti d'arte che non fanno parte degli immobili, ed oggetti preziosi;

i) Altri oggetti mobili;

k) Attività diverse patrimoniali;

l) Capitali esistenti in cassa o in deposito, per effetto di trasformazione di patrimonio;

m) Rimanenza netta di cassa proveniente da sopravanzi di rendite;

Passivo.

a) Debiti ipotecari e chirografari.

b) Censi, livelli, canoni, legati ed altre annualità perpetue.

c) Pensioni vitalizie.

d) Passività diverse patrimoniali.

La parte dell'inventario che comprende le cose dei terzi è costituita dalla categoria seguente:

Depositi a cauzione o custodia.

Art. 3.

I beni immobili sono descritti nell'inventario o in appositi registri di consistenza allegati al medesimo, con le seguenti indicazioni;

a) il luogo, la denominazione, l'estensione, la qualità e la descrizione risultante dal catasto.

b) la provenienza: se da eredità, legato, acquisto, permuta ecc.; i titoli di proprietà: atto o rogito, o le prove del possesso quando manchi il titolo;

c) il valore capitale e la rendita attuale effettiva o presunta;

d) le servitù, i pesi, gli oneri diversi dei quali sono gravati, con designazione del possessore o creditore rispettivo.

e) l'uso speciale a cui sono destinati.

I diritti, le servitù e le azioni che, per l'art. 415 del Codice civile, si considerano come beni immobili, sono descritti insieme al fondo al quale appartengono; e se non costituiscono una pertinenza di un immobile dell'istituzione, sono descritti a parte.

Art. 4.

Le attività e passività, compresi i diritti e le azioni di cui all'art. 418 delle Codice civile si descrivono nel detto inventario con le indicazioni seguenti:

a) la denominazione,

b) l'ammontare in capitale ed in annualità od interesse,

c) gli atti, ossiano titoli, dai quali risultano costituite od accertate le iscrizioni ipotecarie relative;

d) la scadenza del capitale dovuto o la cessazione dell'annualità temporanea.

La mobilia e gli altri oggetti mobili si descrivono con le notizie seguenti:

a) la indicazione degli stabilimenti o dei locali in cui si trovano;

b) la designazione secondo la natura e la specie;

c) la quantità ed il numero per ciascuna specie;

d) lo stato ed il valore attuale.

Art. 5.

Nella classificazione del patrimonio degli istituti di beneficenza nelle diverse categorie sovra indicate, debbono distinguersi i beni fruttiferi dagli infruttiferi.

Art. 6.

La valutazione de'fondi rustici e de'fabbricati, in mancanza di recenti perizie, si desume dal prezzo di affitto o dalla rendita conseguita, in media annuale, nell'ultimo quinquennio, capitalizzata al cento per cinque, previa deduzione delle imposte e sovrimposte e delle spese d'amministrazione ad essi relative.

Art. 7.

La rendita del debito pubblico e gli altri titoli garantiti dallo Stato si registrano nello inventario pel valore nominale.

Gli altri valori pubblici ed industriali, al prezzo di borsa del giorno precedente a quello in cui si forma l'inventario o se ne compilano le note di variazioni annuale.

Le pensioni vitalizie si capitalizzano in ragione di cinque o dieci annualità, secondo che il pensionato abbia o no sorpassata l'età di 50 anni.

Il valore capitale delle altre attività e passività fruttifere, quando non risulti dal titolo costitutivo, si determina sulla base del cento per cinque dell'annualità relativa.

I beni mobili infruttiferi si inscrivono pel loro valore venale noto o presunto.

Per le rendite in natura il valore si determina in base al prezzo medio delle mercuriali dei vicini mercati, e le derrate si indicano per qualità e quantità.

Art. 8.

La consegna de' beni immobili ai conduttori o ad agenti responsabili deve risultare dal relativo contratto o da apposito inventario, con descrizione dello stabile, degli infissi, delle scorte, degli attrezzi ed altri accessori.

Gli oggetti mobili che si consegnano agli agenti responsabili debbono risultare da speciale inventario da essi firmato, nel quale dovrà essere indicata ogni innovazione successiva in aumento o diminuzione.

Il regolamento interno per le Congregazioni di carità e per le altre amministrazioni di beneficenza devono determinare le attribuzioni e le garanzie de' detti consegnatari, i registri che debbono tenere ed il modo di render conto della loro gestione.

Però gli oggetti di valore, titoli di credito e simili, devono esser dati in consegna ai tesorieri o depositati presso Istituti di credito.

Art. 9.

L'alienazione d'immobili, di titoli e di altri valori capitali che costituiscono la dotazione dell'Istituto, quando la prudenza non richiegga di attendere un più proficuo impiego, deve, di regola, esser tosto seguita da investimento di pari entità in acquisto di titoli del debito pubblico dello Stato o di altri titoli emessi o garantiti dallo Stato, in affrancazioni di prestazioni passive perpetue od in miglioramenti del patrimonio, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego, a' sensi degli articoli 28 e 96 della legge.

Art. 10.

Tutti gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni che si verificano nel valore o nella consistenza patrimoniale si attiva che passiva devono esser notati nella categoria corrispondente dell'inventario alla quale si riferiscono.

Eguali variazioni debbono farsi nell'inventario della mobilia, da tenersi in continua evidenza secondo le consuetudini ed il regolamento interno dell'istituzione.

Tale inventario deve esser rinnovato integralmente ogni decennio.

Art. 11.

La comunicazione dell'inventario al prefetto per la Giunta provin-

ciale amministrativa, a termini dell'articolo 19 della legge, ha luogo, quanto al primo inventario, mediante trasmissione di una copia di esso; ed in seguito, con l'invio di una copia delle note annuali delle aggiunte e variazioni, coll'indicazione del valore rispettivo ed un richiamo al numero corrispondente dell'inventario.

Pei mobili però basta una indicazione sommaria.

Art. 12.

Quando una stessa Amministrazione abbia la rappresentanza e la gestione di altri istituti di beneficenza costituiti con patrimonio e reddito separati, gli inventari, la comunicazione delle varianti e la conservazione dei titoli devono essere fatti separatamente per ciascuna istituzione.

TITOLO II.
Dell'esercizio annuale.

Art. 13.

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso. Però all'effetto di liquidare, esigere o pagare l'importo di operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino alla fine di febbraio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

Art. 14.

L'esercizio abbraccia tutte le operazioni che si verificano durante il periodo che esso comprende e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano l'esercizio del bilancio da quelle altre che si riferiscono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

Art. 15.

Sono materia del conto dell'esercizio;

a) le entrate accertate e scadute dal 1° gennaio al 31 dicembre;

b) le spese accertate e scadute nello stesso periodo di tempo;

c) le esazioni dei Tesorieri e riscuotitori speciali, ed i pagamenti effettuati durante l'esercizio, calcolato a norma dell'art. 13.

Art. 16.

Sono materia del conto generale del patrimonio, secondo le variazioni intervenute nel corso dell'anno e risultanti dall'inventario, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualunque altra causa, il valore degli immobili, crediti, mobili ed altre attività e le passività patrimoniali.

TITOLO III.
Del bilancio di previsione.

Art. 17.

Il bilancio preventivo prescritto dall'art. 20 della legge, deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.

Art. 18.

Il detto avanzo o disavanzo si desume dal risultato del consuntivo precedente, colle variazioni derivanti dal risultato presumibile dell'esercizio in corso.

Art. 19.

Le competenze dell'anno sono classificate nel preventivo, tanto per l'entrata che per la spesa, in tre titoli, cioè:

I. Entrate e spese effettive,
II. Movimento di capitali,
III. Partite di giro.

Art. 20.

Le entrate e le spese effettive si ripartiscono in ordinarie e straordinarie.

Sono *ordinarie* le entrate e le spese che hanno carattere permanente e sogliono riprodursi ogni anno; sono *straordinarie* tutte le altre.

Fra le entrate ordinarie non possono essere annoverati i sussidi e le oblazioni di mera liberalità, se non quando sono garantiti da una azione creditoria, ovvero, tenuto conto della carità pubblica, hanno altrimenti carattere di stabilità.

Sì nelle spese ordinarie che nelle straordinarie si distinguono quelle dipendenti da oneri o gestione patrimoniale, quelle di amministrazione e quelle di beneficenza.

Art. 21.

Il *movimento di capitali* comprende le operazioni che importano aumento, diminuzione o trasformazione dei vari beni costituenti la dotazione permanente dell'Istituto, comprese le oblazioni, i lasciti o doni destinati ad essere capitalizzati e gli avanzi delle rendite quando ne sia stato deliberato l'impiego ad aumento di patrimonio. Tale movimento deve, in via normale, pareggiarsi fra le entrate e le uscite.

Art. 22.

Le *partite di giro* sono costituite da anticipazioni e relativi rimborsi, da depositi e relative restituzioni, che non alterano i proventi effettivi e le spese della istituzione.

Art. 23.

I suddetti titoli sono suddivisi in *capitoli* come nel modello di bilancio allegato A ed A[1]; e i capitoli si ripartiscono in *articoli*.

L'enumerazione dei detti capitoli non esclude che altri se ne possano aggiungere, specialmente per quanto riguarda l'esercizio della beneficenza, secondo la diversa indole delle istituzioni.

La divisione dei capitoli deve essere fatta in modo da comprendere entrate e spese della stessa indole. La Giunta provinciale amministrativa, nell'esercizio delle facoltà concessele dall'art. 38 della legge, può regolarla con istruzioni in via di massima, o con disposizioni particolari, d'ufficio o sull'istanza dell'amministrazione interessata.

Art. 24.

Il bilancio delle istituzioni che hanno il governo di più enti morali, aventi, ciascuno, esistenza autonoma e patrimonio e reddito distinto, è compilato secondo le norme stabilite nel titolo terzo, capitolo primo del regolamento amministrativo.

Art. 25.

I lasciti e fondi con applicazione determinata, fanno parte, in appositi capitoli, del bilancio dell'ente che l'amministra, salvo, ove occorra, di farne dimostrazione particolareggiata in un allegato al bilancio stesso.

Il metodo medesimo deve essere seguito pei diversi fondi elemosinieri concentrati nella Congregazione di carità, quando abbiano destinazioni speciali.

Art. 26.

Le entrate debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza diffalco di spesa di riscossione od altra riduzione qualsiasi; le spese senza riguardo all'entrata che ne possa derivare.

L'amministrazione dovrà curare che la scadenza delle entrate ordinarie, come fitti, interessi, rette di ricoverati e simili coincidano coi periodi dell'anno solare, ma quanto ai fitti dei fondi urbani e rustici potrà attenersi alle consuetudini locali.

Art. 27.

Per le spese si devono tener presenti gli stanziamenti de' bilanci e le risultanze de' conti precedenti, le decisioni tutorie o le disposizioni ministeriali, specialmente per quanto riguarda le spese d'amministrazione, a senso degli articoli 31, 39, 45 di legge.

Art. 28.

Le spese di amministrazione da sostenersi in comune devono dividersi in due parti: per la parte che deve rimanere a carico dell'ente cui il bilancio si riferisce, debbono esser comprese fra le spese ordinarie o straordinarie: per la parte a carico degli altri enti consorziati, debbono essere comprese nelle partite di giro.

La quota da porsi a carico di ciascuna istituzione è determinata dalla Giunta provinciale amministrativa, e per le istituzioni che interessano più di una Provincia, dal Ministero dell'Interno, secondo la misura del rispettivo interesse.

Art. 29.

Le spese di nuove costruzioni o di grandi riparazioni agli stabili devono, di regola, essere stanziate in bilancio nel titolo I « *spese effettive straordinarie* ».

Quando però venga dimostrato che siano per produrre un reale aumento immediato o prossimo di patrimonio, e semprechè siasene precedentemente ottenuta speciale autorizzazione dalla Giunta amministra-

tiva ai termini dell'art. 28 della legge (N 3), la parte della spesa corrispondente a tale aumento verrà iscritta nel titolo II, *movimenti dei capitali*.

Art. 30.

Per ogni spesa non ordinaria da eseguire in rate annuali deve essere iscritta la sola parte che scade nell'anno finanziario, salvo stanziare le altre rate ne' successivi bilanci fino al totale esaurimento della somma così ripartita.

Art. 31.

Per sopperire alle deficienze possibili nelle assegnazioni passive del bilancio, si iscrive in apposito capitolo della parte straordinaria *un adeguato fondo di riserva*. Le prelevazioni di somme di questo fondo e la loro iscrizione al capitolo deficiente è fatta per dodicesimi in ciascun mese o frazione di mese, previa regolare deliberazione dell'Amministrazione. Copia di tale deliberazione deve essere comunicata al Prefetto per notizia della Giunta Provinciale.

Art. 32.

Nel bilancio si devono esprimere in nota i motivi delle differenze di qualche importanza comparativamente alle previsioni dell'esercizio precedente Si allegano al bilancio le dimostrazioni ed i particolari necessari a giustificare le maggiori o le nuove previsioni di entrate o di spese del bilancio stesso

Art. 33.

Il bilancio di previsione è deliberato da ciascuna Amministrazione entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Art. 34.

Appena deliberato dall'Amministrazione il bilancio è spedito al Prefetto o sottoprefetto per la Giunta provinciale Amministrativa, per l'esame e l'approvazione tutoria, giusta l'art. 36 lettera *A* della legge.

Se prima che incominci l'esercizio finanziario il bilancio non sia stato dalla Giunta provinciale amministrativa approvato in tutto od in parte, per la parte non approvata l'amministrazione può regolare le spese sull'ultimo preventivo approvato, nella misura di un dodicesimo della somma stanziata, per ciascun mese o frazione di mese.

Pe' bilanci delle Istituzioni sussidiate a carico dello Stato si seguono le speciali disposizioni sancite negli articoli 29, 30, 31, del regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge.

Art. 35.

Le nuove o maggiori entrate non previste in bilancio che si accertano durante l'anno, devono essere tosto denunciate al Prefetto o sottoprefetto per la Giunta Provinciale, e di esse gli amministratori non possono valersi per accrescere le asssegnazioni passive del bilancio, senza autorizzazione della Giunta medesima.

Art. 36.

Qualunque nuova o maggiore spesa alla quale non si possa far fronte col fondo di riserva di cui all'art. 31, non può essere ammessa che per deliberazione debitamente approvata dalla Giunta amministrativa, alla quale si devono indicare i mezzi per sopperire al nuovo o maggiore impegno.

Art. 37.

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo può farsi nei bilanci senza la preventiva autorizzazione della Giunta predetta, a' sensi dell'art. 38 della legge.

TITOLO IV.

Del servizio di riscossione, di cassa e de' depositi.

CAPITOLO I.

Delle cauzioni de' tesorieri.

Art. 38.

La cauzione che i tesorieri e riscuotitori speciali retribuiti devono prestare, sarà proporzionata alle riscossioni dell'istituzione al momento in cui essi vengono assunti in servizio. Però deve nel contratto stipularsi l'obbligo di aumentare la cauzione in proporzione al possibile aumento delle entrate, delle riscossioni e dei versamenti.

Art. 39.

Le cauzioni possono esser prestate mediante:

a) vincolo su certificati nominativi di rendita dello Stato, ragguagliata al prezzo medio di borsa del semestre precedente;

b) deposito in numerario, cartelle dello Stato od altri fondi pubblici garantiti, valutati colle norme indicate nella lettera *a*, da farsi presso la Cassa de' depositi e prestiti od altro istituto di credito o risparmio designato come all'art. 23 della legge;

c) obbligazioni formali rilasciate, a favore dell'istituzione, da istituti di credito di notoria solvenza;

d) ipoteca sopra determinati beni stabili, il cui valore libero superi almeno d'un terzo la somma fissata per cauzione;

e) ovvero, in parte coll'uno ed in parte coll'altro degli indicati mezzi cumulativamente.

Quando si tratti di riscossioni di piccola entità, la cauzione dei riscuotitori retribuiti potrà, coll'autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa, essere versata in contante presso il cassiere dell'istituzione, od essere gradatamente formata colle ritenute sull'aggio.

Art. 40.

Le Amministrazioni nel deliberare il conferimento del servizio di cassa o la nomina del tesoriere o dei riscuotitori speciali retribuiti, e nel proporla all'approvazione della Giunta amministrativa, devono indicare:

a) la natura e l'ammontare della cauzione da prestare;

b) l'aggio o compenso che sia da attribuire al Tesoriere o riscuotitore;

c) l'ammontare annuo e la speciale natura delle entrate ordinarie dell'istituzione e sue dipendenze;

d) la somma che normalmente può trovarsi in cassa, tenuta presente la disposizione dell'art. 23 della legge;

e) infine, la natura e l'entità delle riscossioni ad essi affidate ed il tempo entro il quale sono obbligati a versare in cassa le somme riscosse.

Le disposizioni contenute nelle lettere *d*) ed *e*) di questo articolo si applicano anche alla nomina dei riscuotitori e collettori gratuiti: quella contenuta nella lettera *e*) non è applicabile ai tesorieri retribuiti.

Art. 41.

Qualora la cauzione sia da prestare in tutto od in parte mediante ipoteca su beni stabili, insieme alla proposta, come sopra motivata, devono essere comunicati alla Giunta amministrativa:

a) i titoli comprovanti la proprietà de' beni in chi presta la cauzione o ne consente il vincolo in favore di esso;

b) una stima giurata del valore attuale dei beni;

c) i documenti che comprovino la libertà dei beni stessi, o dai quali risulti che hanno ancora una parte libera di valore superiore all'ammontare della cauzione, in relazione all'art. 39, lettera *d*).

Art. 42.

In base ai predetti elementi, ed agli altri che può chiederne, la Giunta provinciale amministrativa emette le sue determinazioni, curando nell'interesse dell'Istituzione, di rendere agevole e meno dispendiosa l'opera di detti Agenti.

Questi non possono essere assunti in servizio prima che la Giunta siasi pronunziata favorevolmente, o finchè la cauzione non sia effettivamente prestata.

Art. 43.

Qualora il servizio di esazione e di cassa sia da affidare all'Esattore comunale, questi, ove sia necessario, deve prestare un congruo supplemento di cauzione a' termini di legge.

Art. 44.

I Tesorieri, ed i riscuotitori che cessano dalle rispettive funzioni, per ottenere lo svincolo della cauzione, devono giustificare che l'ultimo

conto finanziario è stato approvato e che hanno eseguito il versamento a saldo d'ogni loro debito. La relativa deliberazione di svincolo deve essere approvata dalla Giunta Provinciale amministrativa.

Art. 45.

Le spese per prestare e per liberare la cauzione sono a carico di chi la presta, e possono essere sostenute dalla Istituzione qualora soltanto il Tesoriere o riscuotitore presti gratuitamente l'opera sua, con obbligo di continuarla per non meno di due anni.

Art. 46.

Nel caso che gli esattori comunali del quinquennio attualmente in corso si rifiutassero di prestare o di aumentare la cauzione pel servizio di tesoreria o di riscossione delle istituzioni di beneficenza, si provvederà al servizio medesimo con tesorieri o riscuotitori interinali.

Capitolo II.

Delle riscossioni e de' pagamenti.

Art. 47

Il carico dell'esazione è determinato da ruoli o prontuarii od ordini di riscossione annuali o parziali ne' quali, colla stessa classificazione seguita nel bilancio, sono registrati i nomi de' debitori, l'oggetto del debito, le rate da esigere e le rispettive scadenze, con un margine per notarvi a suo tempo la somma esatta, la data ed il numero della relativa quietanza.

Art. 48.

Per eccezione però i tesorieri o riscuotitori debbono accettare, anche senza previa autorizzazione dell'amministrazione, le somme che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo in pro dell'Istituzione, rilasciandone ricevuta, colla clausola « *salvo i diritti dell'Istituto* » quando non si tratti di dono od elargizione incondizionata; nel qual caso il tesoriere o riscuotitore indicherà il titolo pel quale si asseri se di voler fare il versamento e comunicherà per iscritto, nel termine di ventiquattro ore, all'amministrazione, il fatto dell'avvenuta esazione.

Tali doni ed elargizioni devono essere pubblicati in modo visibile nel luogo e tempo determinati dall'amministrazione.

Art. 49.

Ogni partita d'introito deve risultare da un *bollettario*, possibilmente *unico*, a madre e figlia e con numero continuativo, da consegnare a ciascun Tesoriere di volta in volta che il bollettario precedente è esaurito.

Ove esistono speciali riscuotitori, anche essi ricevono il loro bollettario, che devono ripresentare all'amministrazione in un periodo di tempo che non può eccedere i cinque giorni, insieme alla prova del versamento effettuato presso il Tesoriere.

Art. 50.

I Tesorieri o riscuotitori devono, a brevi periodi che saranno determinati nel regolamento interno, rendere conto all'Amministrazione delle somme non riscosse alle rispettive scadenze, sia in tutto che in parte.

Art. 51.

Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo ed indicanti: l'Istituto in conto del quale si emettono, l'esercizio, il capitolo od articolo del bilancio cui la spesa è imputata, l'oggetto della spesa, la somma da pagare in tutte lettere ed in cifre, il creditore o creditori, la data della emissione.

Art. 52.

Prima di rilasciare un mandato di pagamento dev'essere verificata e giustificata la causa legale della spesa: dev'essere liquidato il conto accertato che la somma da pagare sia nel limiti del fondo stanziato e ne sia fatta l'imputazione al capitolo relativo, alla competenza del l'esercizio, o, separatamente, ai residui.

Art. 53.

Il conto dei residui è sempre tenuto separato da quello della competenza; nessuna spesa relativa a quelli può essere imputata a questa o viceversa: con un mandato stesso non si possono ordinare pagamenti imputabili cumulativamente ai residui ed alla competenza dell'esercizio.

Art. 54.

Il pagamento degli stipendi agli impiegati, delle pensioni, de' fitti o di simili spese d'importo e scadenze fisse ed accertate può farsi in base a ruoli e prospetti di variazioni rilasciati con le cautele di cui ai precedenti articoli.

I mandati coi quali si ordina il pagamento de' suddetti ruoli o prospetti sono emessi soltanto alla scadenza del debito, essendo vietati i mandati annuali complessivi.

Art. 55.

L'emissione ed il pagamento di mandati provvisori sono vietati.

Art. 56.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere:

a) se non sono muniti delle firme del Presidente e di quello fra membri della amministrazione che sopraintende al servizio cui si riferisce il mandato, o in difetto, del membro anziano, e del Ragioniere dove esiste;

b) se non sono entro il limite del fondo stanziato nel relativo capitolo del bilancio;

c) se non sono muniti di regolare quietanza del titolare del mandato o di suo legale procuratore.

La disposizione della lettera *a*) non è applicabile alle amministrazioni rappresentate da un solo amministratore, nel qual caso basta la sua firma e quella del ragioniere dove esiste.

Art. 57.

Chiuso l'esercizio del bilancio, i mandati non pagati s'intendono annullati, e il loro ammontare passa nei residui; salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione se ed in quanto il suo credito non sia prescritto.

Art. 58.

Le partite di entrata che si compensano con eguali partite di uscita, come ad esempio il fitto figurativo de' fabbricati ad uso dell'Istituto, possono registrarsi, invece che con giro di cassa fittizio, mediante scritturazione all'attivo ed al passivo dei conti rispettivi; ed in tal caso a cura dell'Amministrazione ne viene data comunicazione al Tesoriere per le corrispondenti annotazioni nei ruoli e prontuari delle entrate e delle spese, senza che su tali somme gli spetti alcun aggio di riscossione.

Art 59.

Le somme che, eccedendo i bisogni ordinari devono essere depositate ad interesse a senso dell'art. 23 della legge, sono quelle per le quali si attende l'occasione onde impiegarle stabilmente o che, se destinate alla spesa, superino il bisogno di due o più mesi, secondo l'indole e l'importanza dell'Istituto, e la possibilità di ritirarle prontamente dalla cassa dell'istituto di credito che le tiene in deposito.

Apposite istruzioni saranno date per regolare il deposito delle somme medesime nelle casse postali di risparmio.

Art. 60.

Gli assuntori del servizio di tesoreria, i tesorieri, ed i riscuotitori speciali hanno obbligo di tenere un giornale di cassa nel quale, con istretto ordine cronologico, senza lacune od abrasioni, registrano ogni riscossione ed ogni pagamento sia definitivo o momentanea-

mente pendente, sia di uno o di altro esercizio aperto sia di qualunque istituzione alla stessa amministrazione soggetta.

Il detto giornale dev'essere comunicato per estratto a brevi periodi o, giornalmente, per le azioni o importanti, alle rispettive amministrazioni: per le altre basterà prescrivere che il giornale di cassa sia presentato giornalmente o a brevi periodi al Presidente o ad altro membro dell'amministrazione da esso delegato, per il visto di chiusura,

Art. 61.

Lo stato di cassa dei Tesorieri e riscuotitori speciali è sottoposto a verifica bimensile, oltre quelle straordinarie per iniziativa dell'amministrazione o dell'autorità politica.

La verifica deve consistere nella effettiva materiale ricognizione delle somme, dei titoli e valori esistenti in cassa, seguita da accertamento di quello che dovrebbe trovarsi al dato istante mercè esatto riscontro del giornale generale di cui all'articolo precedente e dei registri o documenti relativi alla entrata ed alla uscita.

Il risultato di ciascuna verifica ordinaria o straordinaria deve formare oggetto di processo verbale in conformità del modello allegato a questo regolamento (lett. B) ed un esemplare di esso verbale deve esser tosto spedito al prefetto della provincia od al sottoprefetto del circondario

Art 62.

Quando il servizio di cassa è fatto dagli Esattori comunali essi devono tenere separati da quelli del Comune i conti ed i fondi relativi alle istituzioni di beneficenza.

Art. 63.

Quando il servizio di tesoreria venga affidato ad un istituto di credito o di risparmio non saranno applicabili le disposizioni degli articoli 61 e 62, ma dovranno essere determinate nel contratto le norme per esercitare il controllo sui versamenti, per riconoscere a non lunghi intervalli la situazione del conto corrente e per assicurare il pagamento dei mandati,

TITOLO V.
Del rendimento dei conti.

Art. 64.

Entro il mese di marzo i tesorieri presentano alla rispettiva amministrazione il *conto finanziario* della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto, separatamente per ciascuna istituzione e secondo i modelli lettera C e C[1].

Ove tale conto non sia presentato nell'indicato termine ovvero sia riconosciuto inesatto o irregolare ed il Tesoriere rifiuti di correggerlo, la Giunta provinciale amministrativa, in seguito a denunzia dell'amministrazione interessata od anche d'ufficio, lo fa compilare a spese di esso o di chi di ragione.

Art. 65.

Il conto finanziario deve compilarsi seguendo la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione e deve dimostrare articolo per articolo:

a) il fondo di cassa risultante alla chiusura dell'esercizio precedente, giusta il relativo conto approvato;

b) le riscossioni avvenute sui residui attivi ed i pagamenti effettuati sui residui passivi antecedenti;

c) le somme rispettivamente incassate e pagate sulle previsioni di competenza dell'anno: per le entrate e le spese effettive, per il movimento dei capitali, per le partite di giro;

d) i residui attivi e passivi della gestione per la quale si rende il conto, e che si trasportano all'esercizio successivo;

e) le differenze in più o in meno fra le somme previste o successivamente modificate per effetto di regolari deliberazioni e le risultanze della gestione.

Art. 66.

L'entrata ed uscita per movimento di capitali di cui alla lettera C dell'articolo precedente, deve, di regola, pareggiarsi; inscrivendo, ove occorra, un corrispondente residuo attivo o passivo nell'atto della redazione del conto o, in difetto, nell'atto dell'approvazione da parte della Giunta provinciale

Si può derogare a questa disposizione soltanto in seguito a speciale deliberazione dell'Amministrazione, indicante la cifra dello sbilancio che si propone di lasciare fra siffatta entrata ed uscita. La quale deliberazione dev'essere approvata dalla Autorità tutoria quando produce una diminuzione di capitali, a' termini dell'art. 36 let. c) della legge.

Art. 67.

A giustificazione e corredo del conto finanziario presentato, il tesoriere unisce il preventivo ed i mandati coi relativi documenti dell'esercizio, nonchè tutte le altre giustificazioni che gli fossero richieste.

Art. 68.

Chiuso l'esercizio finanziario, le differenze verificatesi fra le somme previste e quelle legalmente vincolate allo scopo per il quale erano destinate, si intendono annullate.

Art. 69.

Le entrate accertate ma non riscosse, le spese liquidate e legalmente vincolate ma non pagate alla chiusura dell'esercizio, costituiscono rispettivamente i residui attivi e passivi.

In nessun caso si può iscrivere fra' residui degli anni decorsi alcuna somma in entrata od in uscita che non sia stata compresa nella competenza d'un precedente esercizio.

Art. 70.

I residui passivi non pagati entro un quinquennio, pei quali durante lo stesso periodo non sia intervenuta domanda in via giudiziale od amministrativa, s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono però essere riproposti in uno speciale articolo del rispettivo capitolo dei successivi bilanci.

Art. 71.

Alla eliminazione totale o parziale di crediti che vengano riconosciuti insussistenti per la già avvenuta legale estinzione, o perchè indebitamente od erroneamente liquidati, o perchè riconosciuti assolutamente inesigibili, si provvede con deliberazione speciale della amministrazione da emettere nell'atto che si approva il conto consuntivo.

Art. 72.

Le amministrazioni interessate deliberano entro il mese di maggio sul detto conto finanziario e lo spediscono al Prefetto per l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, insieme al *conto consuntivo* ed alla relazione sul risultato morale della gestione, a' sensi dell'art. 20 della legge e art. 43 del Regolamento amministrativo.

Art. 73.

Tale *conto consuntivo*, da redigere secondo il modello lettera D deve dimostrare:

a) il risultato economico dell'esercizio, in confronto a quello del precedente conto finanziario;

b) lo stato generale del patrimonio colle sopravvenute variazioni, tanto derivate dallo esercizio del bilancio, quanto da qualunque altra causa eventuale.

Detto stato finale del patrimonio deve essere compilato in correlazione al disposto nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 74.

La comunicazione del conto al tesoriere e la conservazione di esso nell'archivio dell'istituzione è regolato dall'art. 44 del regolamento amministrativo.

Art. 75.

I moduli annessi a questo regolamento alle lettere A ed A[1], B, C, C[1], D relativi al bilancio preventivo, alla verifica di cassa, al conto finanziario del Tesoriere ed al conto consuntivo dell'amministrazione sono obbligatori.

Visto d'Ordine di S. M.
Il Ministro: CRISPI.

Modello A
Art. 20 Legge - Art. 23 Regolamento

BILANCIO preventivo della entrata dell'Opera Pia ______ per l'esercizio 189__

Titoli	Capitoli	Articolo	PARTE PRIMA ENTRATA	PREVISIONE DELLE ENTRATE				Somme approvate dall'Autorità tutoria	OSSERVAZIONI	
				Somme stanziate nel Bilancio precedente	Somme proposte nel presente Bilancio				della Amministrazione proponente	della Giunta Provinc. Amministrativa
					per articoli	per capitolo	in Totale			
			Fondo presunto di avanzo degli esercizi precedenti (Art. 18 del Regolamento							
I			Titolo I. **Entrate effettive**							
			Sezione 1ª *Entrate ordinarie.*							
	1		Fitti di fondi rustici							
	2		Prodotti in natura di fondi rustici (oltre gli affitti)							
	3		Fitti dei fabbricati							
	4		Rendite dei fondi pubblici . . .							
	5		Interessi di crediti, canoni ed altre annualità attive perpetue .							
	6		Concorsi a titolo corrispettivo .							
	7		Rette di ricoverati							
	8		Sussidi ed oblazioni periodiche .							
	9		Prodotto di manifatture interne .							
	10		Entrate diverse ordinarie . . .							
			Sezione 2ª *Entrate straordinarie*							
	11		Taglio straordinario di boschi .							
	12		Lasciti o doni eventuali destinati ad immediata erogazione .							
	1		Sussidi, oblazioni eventuali . . .							
	14		Entrate straordinarie diverse non patrimoniali							
II			Titolo II **Movimento di capitali**							
	15		Alienazione o permuta di attività preesistenti							
	16		Lasciti e doni ricevuti da capitalizzare							
	17		Ricavato da creazione di passività.							
III			Titolo III. **Partite di giro**							
	18		Somme versate in deposito, rimborso di anticipazioni e simili .							

AVVERTENZE — La divisione dei Titoli e delle Sezioni è obbligatoria; ma la classificazione dei *capitoli* è soltanto indicativa, potendosi, a seconda della diversa indole delle istituzioni, sostituirne ed aggiungerne altri con approvazione delle Giunte Provinciali. (Art. 23 del Regolamento). I titoli del *Movimento di capitali* in entrata ed uscita devono per massima generale pareggiarsi. (Art. 21 del Regolamento).

Modello A[1]
Art. 20 Legge - Art. 23 Regolamento

BILANCIO preventivo della uscita dell'Opera Pia______ per l'esercizio 189__

Titoli	Capitoli	Articoli	PARTE SECONDA USCITA	Previsione delle spese: Somme stanziate nel Bilancio precedente	Previsione delle spese: Somme proposte nel presente Bilancio per articoli	per capitolo	in Totale	Somme approvate dall'Autorità tutoria	Osservazioni della Amministrazione proponente	Osservazioni della Giunta Provinc. Amministrativa
I			Titolo I. **Spese effettive**							
			Sezione 1ª *Spese ordinarie.*							
	1		Imposte e sovrimposte							
	2		Manutenzione di fondi stabili e di mobili inerenti ai medesimi .							
	3		Interessi passivi, canoni, legati ed altre annualità passive perpetue							
	4		Pensioni vitalizie							
	5		Assegni al personale d'amministrazione esterno							
	6		Spese diverse ordinarie patrimoniali							
	7		Fitto e manutenzione di locali ad uso dell'istituzione							
	8		Assegni al personale interno per l'amministrazione e l'esercizio di beneficenza							
	9		Spese di vitto e combustibile .							
	10		Vestiario e manutenzione del mobilio e della bancheria . .							
	11		Medicinali e presidi chirurgici .							
	12		Mantenimento degli esposti . .							
	13		Sussidi per l'istruzione e posti di studi							
	14		Sussidi dotali							
	15		Sussidi e soccorsi diversi . . .							
	16		Spese diverse ordinarie di beneficenza							
			Sezione 2ª. *Spese straordinarie*							
	17		Lavori straordinari pei fondi stabili.							
	18		Spese straordinarie diverse relative al patrimonio							
	19		Spese straordinarie diverse relative all'amministrazione . . .							
	20		Lavori e provviste straordinarie per la beneficenza							
	21		Spese diverse straordinarie relative alla beneficenza							
II			Titolo II. **Movimento di capitali**							
	22		Acquisto di fondi pubblici . . .							
	23		Acquisto e permuta di altre attività.							
	24		Estinzione di passività							
III			Titolo III. **Partite di giro**							
	25		Anticipazioni fatte, restituzioni di depositi e simili							
	26		Fondo di riserva (Art. 31 del Regolamento							

AVVERTENZE. — La divisione dei Titoli e delle Sezioni è obbligatoria; ma la classificazione dei *capitoli* è soltanto indicativa, potendosi a seconda della diversa indole delle istituzioni, sostituirne od aggiungerne altri con approvazione della Giunta Provinciale Amministrativa (Art. 23 del Regolamento)

I titoli del *Movimento di capitali* in entrata ed uscita devono per massima generale pareggiarsi. (Art. 21 del Regolamento).

MODELLO B
Art. 53 della legge. Art 61 del Reg.

VERBALE DI VERIFICA DI CASSA

PROCESSO VERBALE DELLA VERIFICA DI CASSA

*eseguita il giorno*________ *presso il Tesoriere (od esattore) dell'Amministrazione dell'Opera Pia*________ *o Congregazione di Carità, a senso dell'art*_____ *del Regolamento.*

L'anno, il mese e giorno suindicati, alle ore______ il Sig.______ rappresentante l'Amministrazione suddetta, assistito dal Segretario (o ragioniere) della medesima Amministrazione, nel locale d'ufficio del Sig______ Tesoriere (od esattore) ha proceduto a verifica (ordinaria o straordinaria) della Cassa, riconoscendo primieramente esistere i seguenti valori:

Numerario. Biglietti di banca da L._____ N._____ L.
» » »_____ »_____ »
» » »_____ »_____ »
Oro . . . . »_____ »
Argento . . . . »_____ »
Rame . . . . »_____ »

TOTALE L.

Titoli. Rendita dello Stato: Certificato N._____
Altri valori, cioè . . . . . »_____

Successivamente, esaminato il giornale di cassa tenuto dal Tesoriere (od esattore) suddetto, a forma dell'art. 60 del Regolamento, si è constatato che il fondo di cassa al giorno d'oggi dev'essere di Lire (in lettere)______
L. (in cifra)______
il quale fondo di cassa, partendo dall'ultimo resoconto presentato, ed in base agli altri successivi registri di contabilità, risulta costituito come appresso:

ENTRATA.

Rimanenza di cassa dell'ultimo resoconto suddetto . . . L.
Riscossioni successive come dal
*Bollettario*____ dal N.____ al N.____ . L.
Id. ____ dal »____ al »____ . »

TOTALE L.

SOMMA DELL' ENTRATA . L.

USCITA.

Mandati pagati dell'esercizio_____ . . . . L.
Id. dell'esercizio_____ . . . . »

TOTALE L.

Carte contabili per partite pendenti, come da nota allegata . . . . »

SOMMA DELL'USCITA L.

FONDO DI CASSA CONFORME AL GIORNALE . L.

La suesposta verifica ha dato luogo a fare le seguenti osservazioni:

Redatto il presente verbale in duplice originale per conservare un esemplare ad uso dell'Amministrazione, e per trasmettere l'altro all'Autorità politica, a senso dell'Art. 61 del Regolamento di Contabilità delle Opere Pie.

IL RAPPRESENTANTE DELL' AMMINISTRAZIONE

IL TESORIERE (OD ESATTORE) IL SEGRETARIO (O RAGIONIERE)

Modello C
Art. 20 della legge - Art. 24 e seguenti del Reg.

CONTO finanziario dell'Esercizio 189__ reso dal Tesoriere ________ per l'Opera Pia ________

Parte I. — ENTRATA.

Numero d'ordine	Classificazione del Bilancio			DESCRIZIONE degli articoli	SOMME AMMESSE			SOMME ACCERTATE NELL'ESERCIZIO				Differenze fra le somme ammesse (col. 8) e le accertate (col. 12)		MOTIVI delle differenze o Note
	Titolo	Capitolo	Articolo		nel Bilancio	per nuove entrate sopravvenute	Totale delle colonne 6 e 7	Riscosse	Da riscuotere o residui attivi	Totali per articolo	Totali per capitolo	in più	in meno	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Riassunto Generale.										
				Fondo di cassa e residui attivi degli esercizi precedenti L										
				Titolo I. Entrate effettive . »										
				Titolo II. Movimento di capitali . »										
				Titolo III. Partite di giro . . . »										
				Totale gen. dell'entrata L.										

La materia di questo conto finanziario va divisa e classificata in titoli, capitoli ed articoli col medesimo ordine del bilancio di previsione, secondo l'art. 23 del Regolamento ed il modello lettera A.

Modello C[1]
Art. 2 della legge - Art 64 e seguenti del Reg.

CONTO finanziario dell'Esercizio 189__ reso dal Tesoriere ______ per l'Opera Pia ______

Parte II. — USCITA.

Numero d'ordine	Classificazione del Bilancio			DESCRIZIONE degli articoli	SOMME STANZIATE				SOMME ACCERTATE NELL' ESERCIZIO				DIFFERENZE col preventivo		MOTIVI delle differenze e Note
	Titolo	Capitolo	Articolo		nel Bilancio	Aggiunte	Diminuite	Definitive	Pagate	Da pagare o residui passivi	Totali per articolo	Totali per capitolo	in più	in meno	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Riassunto Generale											
				Residui passivi degli esercizi precedenti . . . L.											
				TITOLO I. Spese effettive . . . »											
				TITOLO II. Movimento di capitali »											
				TITOLO III. Partite di giro . . . »											
				Fondo di riserva . . »											
				Totale gen. della spesa L.											

La materia di questo conto finanziario va divisa e classificata in titoli, capitoli ed articoli, col medesimo ordine del bilancio di previsione, secondo l'art. 23 del Regolamento ed il modello lettera A.[1]

Aggiunto ai MODELLI C e C[1]

RISULTATO DEFINITIVO DEL CONTO FINANZIARIO

Riassunto definitivo deliberato dall' Amministrazione.

Caricamento in denaro (colonna 9 della parte I.)	L.		
Scaricamento in carte contabili (colonna 10 della parte II.)	»		
Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 189	L.		
Deficenza di Cassa id. id.	»		
Residui Attivi (colonna 10 della parte I.)	»		
Debito del Contabile	L.		
Credito id.	»		
Residui passivi (colonna 11 della parte II.)	»		
Rimanenza attiva dell'esercizio	L.		
Id. passiva id.	»		

Dato a ____________ *addì* ____________ *189*__

L'AMMINISTRAZIONE

Differenza fra le riscossioni ed i pagamenti.

Riscossioni (colonna 9 della parte I.)	L.		
Pagamenti (colonna 10 della parte II.)	»		
Fondo di Cassa a debito del Contabile	L.		

Dato a ____________ *addì* ____________ *189*__

IL CONTABILE

MODELLO D
Art. 20 della legge. Art. 72 del Reg.

CONTO consuntivo dell'Amministrazione dell'Opera Pia ______
per l'Esercizio 189__

CONTO ECONOMICO delle rendite e spese e delle sopravvenienze attive e passive dell'esercizio 189__

DESCRIZIONE DEI TITOLI	SOMME	
	Parziali	Totali
Risultato economico in aumento o diminuzione del seguente *Stato de. Capitali*	L.	

AVVERTENZA.

La materia di questo prospetto si desume in cifre complesse dai *Titoli* del conto finanziario del Tesoriero relativi alle entrate e spese effettive, alle quali si aggiungono le sopravvenienze attive e passive per dimostrare esattamente la differenza finale che ha subito il seguente *Stato dei capitali* in confronto di quello dell'anno antecedente.

STATO DEI CAPITALI.

Parte Prima — **Situazione patrimoniale.**		AL PRINCIPIO DELL'ESERCIZIO		ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	
		Somme parziali	Somme totali	Somme parziali	Somme totali
TITOLO I. *Patrimonio effettivo.*					
Attivo 1. Fondi rustici	L.				
2. Scorte rurali vive o morte	»				
3. Fabbricati	»				
4. Censi, livelli, canoni o legati perpetui	»				
5. Titoli di debito pubblico dello Stato	»				
6. Altri valori pubblici ed industriali	»				
7. Crediti ipotecari e chirografari	»				
8. Oggetti d'arte ed oggetti preziosi	»				
9. Altri oggetti mobili	»				
10. Attività diverse patrimoniali	»				
11. Capitali esistenti in cassa, o in deposito per effetto di trasformazione del patrimonio	»				
	L.				
Passivo 1. Debiti ipotecari e chirografari	L.				
2. Censi, livelli, canoni e legati passivi	»				
3. Pensioni vitalizie	»				
4. Passività diverse patrimoniali	»				
	L.				
Attivo netto patrimoniale	L.				
TITOLO II. *Cose dei terzi.*					
Attivo Ricevimento di depositi a cauzione e custodia.	L.				
Passivo Restituzione di depositi a cauzione e custodia.	»				
	L.				
Attivo netto patrimoniale come sopra	L.				
Parte Seconda — **Situazione amministrativa.**					
Attivo 1. Rimanenza in cassa	L.				
2. Residui attivi	»				
	L.				
Passivo 1. Deficenza di cassa	L.				
2. Residui passivi	»				
	L.				
Avanzo (o disavanzo) amministrativo	L.				
Attività netta complessiva al principio dell'esercizio	L				
Aumento (o diminuzione) come al dicontro prospetto	»				
Attività netta complessiva alla fine dell'esercizio	L.				

Addì ______________ *189*__

Il Presidente dell'Amministrazione

Il Ragioniere (o Segretario)

Il Numero **100** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890, che conferisce al Nostro Governo particolari poteri per l'Amministrazione della Colonia Eritrea;

Visto il Nostro Decreto 1° gennaio 1890, num. 6592 (serie 3ª);

Considerata la convenienza di provvedere, anche dal punto di vista amministrativo e disciplinare, all'accertamento ed alla repressione dei gravi fatti denunciati come avvenuti nella Colonia Eritrea;

Ritenuta la necessità di stabilire nella Colonia medesima tale un ordinamento che, sotto ogni aspetto, presenti guarentigie assolute di regolarità e sicurezza;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Una Commissione da Noi nominata avrà l'incarico di esaminare e riconoscere, in relazione coi fatti denunciati, il contegno e gli atti dei funzionari governativi d'ogni grado e categoria.

Art. 2.

La Commissione stessa avrà pure l'incarico di indagare come abbiano avuto esplicazione i successivi ordinamenti della Colonia, con particolare riguardo alle guarentigie legislative, amministrative e contabili, acciocchè se ne possa avere norma per un nuovo e completo ordinamento.

Art. 3.

La Commissione è investita, per espresso mandato, di tutti quei poteri che le occorrano per l'adempimento del suo ufficio, e che siano suscettibili di delegazione ministeriale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1891.

UMBERTO.

RUDINÌ.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

S. M., con decreto in data d'oggi, ha chiamato a far parte della Commissione istituita per esaminare e riconoscere, in relazione coi fatti denunciati, il contegno e gli atti dei funzionari governativi nella Colonia Eritrea, gli onorevoli signori:

S. E. il Commendatore GIACOMO ARMÒ, Senatore del Regno, Procuratore Generale del Re presso la Corte di cassazione di Torino;

Nobile Avvocato GIULIO BIANCHI, Deputato al Parlamento nazionale;

Conte TOMMASO CAMBRAY DIGNY, Deputato al Parlamento nazionale;

Marchese ANTONINO DI SAN GIULIANO, Deputato al Parlamento nazionale;

Conte LUIGI FERRARI, Deputato al Parlamento nazionale;

Commendatore Professore FERDINANDO MARTINI, Deputato al Parlamento nazionale;

Nobile EDOARDO DRIQUET, Tenente Generale, Comandante l'VIII Corpo d'Armata;

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con Regi decreti del 26 febbraio 1891.

Stea Baldassarre, giudice del Tribunale civile e penale di Trani, è nominato vice presidente del Tribunale di Trani, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Pozzolo Gaetano, giudice del Tribunale civile e penale di Conegliano è nominato vice presidente del Tribunale civile e penale di Verona, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Ponzi Rocco, giudice del Tribunale civile e penale di Catanzaro, è nominato vice presidente dello stesso Tribunale di Catanzaro, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Bassoni cav. Carlo, giudice del Tribunale civile e penale di Casale, è nominato vice presidente del Tribunale civile e penale di Brescia, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Grandis Valentino, giudice del Tribunale civile e penale di Torino, è nominato vice presidente del Tribunale civile e penale di Firenze, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Mobilia Filomeno, giudice del Tribunale civile e penale di Cassino, è nominato vice presidente del Tribunale civile e penale di di Lecce, con l'annuo stipendio di lire 3600.

D'Errico Giuseppe, giudice del Tribunale civile e penale di Santa Maria, è nominato vice presidente del Tribunale civile e penale di Avellino, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Augeri Giuseppe, giudice del Tribunale civile e penale di Catania, è nominato vice presidente del Tribunale civile e penale di Sassari, con l'annuo stipendio di lire 3600.

Balestreri Angelo, giudice del tribunale civile e penale di Genova, è nominato vice presidente dello stesso tribunale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 3,600.

Gerosa Alessandro, giudice del tribunale civile e penale di Como, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Milano, con l'annuo stipendio di lire 3,600.

Pedretti Angelo, giudice del tribunale civile e penale di Parma, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Torino, con l'annuo stipendio di lire 3,600.

Boschetti Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Brescia, è nominato vice presidente dello stesso tribunale, con l'annuo stipendio di lire 3,600.

Ramellini Alberto, giudice del tribunale civile e penale di Novara, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Torino, con l'annuo stipendio di lire 3,600.

De Marinis Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Napoli, incaricato dell'istruzione dei processi penali, è nominato vice presidente dello stesso tribunale di Napoli, con l'annuo stipendio di lire 3,600.

Roberti Biagio, giudice del tribunale civile e penale di Napoli, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Roma, con l'annuo stipendio di lire 3,600.

Fedozzi Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Lucca, è nominato vice presidente dello stesso tribunale di Lucca, coll'annuo stipendio di lire 3,600.

erfumo Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Salerno, incaricato dell'istruzione dei processi penali, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 3,600.

Cosentini cav. Alfonso, giudice del tribunale civile e penale di Roma, è nominato vice presidente dello stesso tribunale di Roma, con lo annuo stipendio di lire 3,600.

Boveri Alberto, giudice del tribunale civile e penale di Torino, è nominato vice presidente del tribunale civile e penale di Genova, con l'annuo stipendio di lire 3,600.

Toccafondi Raffaele, giudice del tribunale civile e penale di Firenze, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è nominato vice presidente al tribunale civile e penale di Arezzo, con l'annuo stipendio di lire 3,600.

Riccobono Filippo, giudice del tribunale civile e penale di Palermo, è nominato vice presidente dello stesso tribunale di Palermo, con lo annuo stipendio di lire 3,600.

Silvestri cav. Angelo, giudice del tribunale civile e penale di Salerno, è dispensato dal servizio nei termini dell'art. 202 della legge organica giudiziaria 6 dicembre 1865, n. 2626, dal 1° marzo 1891, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice presidente di tribunale.

Dal Fondo Federico, giudice del tribunale civile e penale di Legnago, è tramutato a Verona, a sua domanda.

Andri Alceste, giudice del tribunale civile e penale di Asti, è tramutato a Brescia, a sua domanda.

Roero di Monticelli Vincenzo, giudice del tribunale civile e penale di Vercelli, è tramutato a Torino, a sua domanda.

Colella Raffaele, giudice del tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, applicato all'ufficio di istruzione dei processi penali, presso il tribunale di Napoli, è tramutato a Napoli, ed è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Calestani Luigi, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Castelnuovo di Garfagnana, in aspettativa per motivi di salute a tutto febbraio 1891, è richiamato in servizio dal 1° marzo 1891 presso il tribunale civile e penale di Volterra, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Giacomozzi Massimiliano, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Bobbio, è tramutato a Rovigo.

Roggeri Giacomo Augusto, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Torino, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Castelnuovo di Garfagnana, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Redaelli Alessandro, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Milano, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Bobbio, con l'annuo stipendio di lire 4000.

Biasoni Luigi, pretore del mandamento di Moggio Udinese, è nominato giudice del tribunale civile e penale di Legnago, con l'annuo stipendio di lire 3000.

De Noha Felice, aggiunto giudiziario in aspettativa per comprovata infermità a tutto il 15 febbraio 1891, è confermato nell'aspettativa medesima per altri due mesi dal 16 febbraio 1891.

Liguori Vincenzo, pretore del mandamento di Bisignano in aspettativa per motivi di salute, è confermato ne l'aspettativa medesima a sua domanda, per altri 4 mesi dal 26 febbraio 1891 con l'assegno del quarto dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Bisignano;

Saggio Achille, uditore vice pretore del mandamento di Fiumefreddo Bruzio, è tramutato al mandamento di Bisignano, con l'incarico di reggere l'ufficio durante l'aspettativa del titolare;

Ceniti Francesco Saverio, vice pretore del mandamento di Monteleone Calabro, è tramutato al mandamento di Tropea;

Fontana Amilcare, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Vignola:

Sono accettate le dimissioni presentate:

da Cairola Enrico dall'ufficio di vice pretore del mandamento Borgo Dora di Torino;

da Lancellotti Pietro dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Vignola.

Con decreti ministeriali del 3 marzo 1891:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 7,000 dal 1° marzo 1891:

Ricciuti cav. Nicola, sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Peluso cav. Erminio, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 5,000 dal 1° marzo 1891:

Zanussi Giacomo, presidente del tribunale civile e penale di Ravenna

Mariottino Enrico, presidente del tribunale civile e penale di Salerno.

Fabani Luigi, presidente del tribunale civile e penale di Treviso.

Cellä Luigi, presidente del tribunale civile e penale di Tortona.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 3,500 dal 1° febbraio 1891:

Lambertenghi Luigi, giudice del tribunale civile e penale di Como.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 3,500 dal 1° marzo 1891:

Angiono Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Milano.

E' promosso dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 5,000 dal 1° marzo 1891:

Squittieri cav. Michele, procuratore del re presso il tribunale civile e penale di Lecce.

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª categoria con lo stipendio di lire 3,500 dal 1° marzo 1891:

Mazzola Enrico, sostituto procuratore del re presso il tribunale civile e penale di Napoli.

Stasi Vincenzo, sostituto procuratore del re presso il tribunale civile e penale di Ancona.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 700, sull'attuale stipendio di lire 7,000 dal 1° marzo 1891 al signor:

Tunesi cav. Antonio, consigliere della corte di appello di Brescia.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 600 sull'attuale stipendio di lire 6,000 dal 1° marzo 1891 ai signori:

Minolfi di Beroldingen cav. Emanuele, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

Tocco cav. Giuseppe, consigliere della corte di appello di Catanzaro.

E' concesso l'aumento di lire 100 sull'attuale stipendio di lire 3,500 dal 1° marzo 1891 al signor:

Iorio Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Benevento.

E' concesso l'aumento del decimo in lire 300, sull'attuale stipendio di lire 3,000 dal 1° marzo 1891 ai signori:

Chierici Prospero, giudice del tribunale civile e penale di Piacenza.

Besana Carlo, giudice del tribunale civile e penale di Rovigo,

Gola Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Bergamo,

Scotti Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Lecco,

Pascale Cristoforo, giudice del tribunale civile e penale di Aquila,

Fleres Domenico, giudice del tribunale civile e penale di Caltanissetta,

Cerchi Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Campobasso,

Siciliani Nicola, giudice del tribunale civile e penale di Taranto,

Perrone Capano Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Lucera,

Fietta Giovanni, giudice del tribunale civile e penale di Alessandria.

De Seta Cesare, giudice del tribunale civile e penale di Reggio Calabria.

Peroni Ottavio, pretore del 2° mandamento di Mantova, è promosso dalla 2ª alla 1ª categoria con l'annuo stipendio di lire 2500 dal 1° febbraio 1891;

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

SOTTO SEGRETARIATO DI STATO

Divisione 1ª, Sezione 2ª — Ufficio speciale della proprietà industriale

ELENCO *degli attestati di trascrizione per marchi e segni distintivi di fabbrica rilasciati nella* seconda quindicina *del mese di* febbraio *1891.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
2071	Società Union C.º, a Cristiania (Norvegia).	24 gennaio 1891	Impronta di due mani strette insieme, circondate da due ramoscelli d'alloro formanti un ovale. Questo marchio di fabbrica sarà dalla Ditta richiedente usato in Italia, dove intende far commercio dei suoi prodotti, alla stessa guisa ed allo stesso scopo per cui lo usa in Norvegia, ossia per contraddistinguere la materia legnosa o pasta di legno, la cellulosa e la carta di sua fabbricazione e commercio, applicandolo in color nero sulle casse, sui colli, sui pacchi, ecc., che contengono i suoi prodotti.
2076	Società Farbwerke vorm Meister Lucius et Brüning, a Hoechst S/R. (Germania).	17 id. »	Etichetta rettangolare limitata da una cornice con fregi agli angoli interni e piccoli fregi nel mezzo di ciascun lato. Nell'interno del rettangolo, superiormente, si legge: *Farbwerke vorm: Meister Lucius et Brüning*, e sotto a queste parole: *Hoechst s/R.* Vedesi quindi una linea retta con freg'; segue la parola: *Dermatol*, e sotto questa la figura di un leone accovacciato che sorregge colla zampa destra anteriore uno scudo che porta il monogramma *M. L. et B.* Vengono poi le riproduzioni (dritto e rovescio) di alcune medaglie avute nelle esposizioni, con sopra ciascuna l'anno ed il mese in cui fu conseguita, e da ultimo un piccolo rettangolo allungato contornato da cornice e fregi entro il quale si leggono le parole: *Netto Gr:* e dopo viene scritto il peso del Dermatol contenuto nel pacco o imballaggio su cui è apposta l'etichetta. Tutte le parole, i fregi, le cornici ed altro sono in nero. Questo marchio, già usato legalmente dalla richiedente in Germania per contraddistinguere il Dermatol di sua fabbricazione e commercio applicandolo esternamente come etichetta su qualunque genere d'imballaggio, sarà dallo stesso usato in Italia allo stesso scopo e nello stesso modo.
2079	Revellière E. J, a Parigi	29 id. »	Etichetta o passe-partout rettangolare, limitata da doppio filetto e con quattro ornati agli angoli interni Nella etichetta sta una casella circoscritta da ornati di fantasia, entro cui si legge in una linea di grande majuscolo ombreggiato il nome: *B. Mallat*, ed al di sotto di questo in altra linea leggermente curva: *à Paris* in majuscolo nero grassetto. Sopra e sotto la casella in modo da coprire la maggior parte del filetto interno del rettangolo, si scorgono due tabelle oblunghe terminate con fregi. Lo spazio nella casella lasciato in bianco e le due caselle oblunghe sono

N d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
			destinati a ricevere delle indicazioni variabili relative al numero ed al genere delle penne contenute nella scatola. Questo marchio già usato legalmente in Francia dal richiedente per contraddistinguere le penne metalliche di sua fabbricazione, applicandolo a guisa di etichetta sulle scatole che le contengono, sarà dallo stesso richiedente usato nello stesso modo ed allo stesso scopo in Italia ove intende far commercio delle sue penne.
2080	Revelière E. J, a Parigi	29 gennaio 1891	Etichetta rettangolare o passe-partout limitata da doppia filettatura avente agli angoli interni quattro fregi. Nella etichetta sta una casella circoscritta da ornati di fantasia, in cui si legge: *J. B. Mallat — à Paris* su due linee, la seconda delle quali leggermente curva; il carattere del nome è grande majuscolo ombreggiato, quello della città è majuscolo nero grassetto. Sopra e sotto la casella prossime al filetto interno del rettangolo si vedono due tabelle oblunghe, le superiori coi lati di destra e sinistra accartocciati, l'inferiore terminata da ornati che si ricongiungono a quelli della casella. Verso il mezzo del lato inferiore del rettangolo fra i due filetti si legge la parola: *Déposé.* Lo spazio in bianco della casella e le due tabelle devono contenere delle indicazioni relative al numero ed al genere delle penne. Questo marchio o segno distintivo di fabbrica già dal richiedente usato legalmente in Francia per contraddistinguere le penne metalliche da scrivere di sua fabbricazione e commercio, applicandolo come etichetta sulle scatole che le contengono, sarà da lui usato allo stesso scopo ed allo stesso modo in Italia dove di dette penne intene far commercio.
2081	Detto.	29 Id. »	Etichetta rettangolare impressa in rosso od in altro colore, limitata da tre filetti che formano due striscie le quali agli angoli presentano un ornato di stile greco. Nel rettangolo sta un'ellisse circoscritta da una fascia bianca, in questa, superiormente, leggonsi le parole: *exiger la signature,* inferiormente le parole: *Succ. de J. B. Mallat,* e in corrispondenza delle estremità dell'asse maggiore dell'elisse la parola: *Paris.* Il campo della elisse è rosso carminio con fregi bianchi. Una tabella bislunga ristretta verso il mezzo traversa il campo rosso, e cogli angoli interseca e sporge fuori dalla striscia bianca; verso la sua estremità si vedono quattro punti bianchi in forma di borchie; essa porta il fac-simile della firma: *E. J. Revelière;* a destra e sinistra di questa stanno due sigilli colle iniziali intrecciate *E. Y. R.* Questo marchio di fabbrica, già dal richiedente usato legalmente in Francia per contraddistinguere le penne metalliche da scrivere di sua fabbricaziane e commercio applicandolo come etichetta sulle scatole che le contengono, sarà da lui usato allo scopo medesimo e nello stesso modo in Italia dove di dette penne intende far commercio.
2082	Detto.	29 Id. »	Etichetta o passe-partout rettangolare limitata da doppio filetto e con quattro ornati agli angoli interni. Nella etichetta sta una casella circoscritta da ornati di fantasia entro cui si legge; *J.*

N. d'ordine del registro gen.	COGNOME E NOME del RICHIEDENTE	DATA della presentazione della domanda	TRATTI CARATTERISTICI dei marchi e segni distintivi di fabbrica
			B. Mallat — à Parigi su due linee, la seconda delle quali leggermente curva; il carattere del nome è grande majuscolo ombreggiato, quello della città è majuscolo nero grassetto. Sopra e sotto la casella in modo da coprire la maggior parte del filetto interno del rettangolo, si scorgono due tabelle oblunghe dalle estremità accartocciate. Verso il mezzo del lato inferiore del rettangolo si legge tra i filetti la parola: *Déposé*. Lo spazio bianco nella casella e le due tabelle porteranno delle indicazioni relative al numero ed al genere delle penne. Questo marchio, già dal richiedente legalmente usato in Francia per contraddistinguere le penne metalliche da scrivere di sua fabbricazione e commercio, applicandolo quale etichetta, sulle scatole che le contengono, sarà da lui usa o allo stesso scopo e nello stesso modo in Italia dove intende far commercio delle sue penne.
2083	Revelière E. J, a Parigi	29 gennaio 1891	Etichetta rettangolare, o passe-partout, limitata da doppia filettatura ed avente agli angoli interni quattro fregi. Nella etichetta sta una casella circoscritta da ornati di fantasia in cui si legge: *J. B. Mallat — à Paris* su due linee la seconda delle quali leggermente curva; il carattere del nome è grande majuscolo ombreggiato, quello della città è majuscolo nero grassetto. Sopra e sotto la casella in modo che ricoprono gran parte del filetto interno del rettangolo stanno due tabelle oblunghe, la superiore terminata ai lati di destra e di sinistra in guisa che sembra accartocciata, l'inferiore terminata da ornati che si ricongiungono a quelli della casella sotto la parola *Paris*, e a destra leggesi: *Déposé*. Negli spazi bianchi dell'etichetta vanno scritte delle indicazioni relative al numero ed al genere delle penne. Questo marchio, già dal richiedente usato legalmente in Francia per contraddistinguere le penne metalliche da scrivere di sua fabbricazione e commercio, applicandolo quale etichetta sulle scatole che le contengono, sarà da lui usato allo stesso scopo e nello stesso modo in Italia dove intende far commercio di dette penne.

Roma, 4 marzo 1891.

Il Direttore Capo della 1ª Divisione: G. FADIGA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Militari di 1ª categoria della classe anziana avviati alle armi prima della chiamata della classe. — (Direzione generale leve e truppa).

È noto che, per le vigenti disposizioni, tutti coloro che sono arruolati in 1ª categoria e vengano avviati alle armi in quel periodo di tempo che corre fra la data di apertura della sessione di una leva ed il giorno in cui gli inscritti di 1ª categoria della leva stessa sono chiamati sotto le armi, debbono correre la sorte di questi ultimi militari, coi quali quindi sono, in via normale, inviati in congedo illimitato.

Conseguenza di una tale disposizione si è quella che i militari stati arruolati e che raggiunsero le armi nel tempo anzidetto, che in genere va dal marzo al novembre di ciascun anno, vengono a compiervi un periodo di servizio di durata maggiore, spesso di parecchi mesi, di quella che è richiesta ai militari di 1ª categoria della classe di leva durante la quale furono dessi arruolati e di cui, come si è premesso, debbono correre le sorti.

Ora, considerato siffatto stato di cose, e poichè questa maggiore permanenza sotto le armi dei militari di cui trattasi non è certo richiesta dalle esigenze del servizio e della istruzione militare.

Ho determinato che i militari stati arruolati in 1ª categoria ed avviati alle armi dal 4 aprile 1888, giorno stabilito per l'apertura della sessione della leva sulla classe 1868, sino al 1° novembre dello stesso anno, e che vi rimasero senza interruzione sino ad oggi, sempre ascritti alla ferma di anni tre ed alla classe suddetta, siano inviati in congedo illimitato quando abbiano compiuto il 32° mese di permanenza effettiva sotto le armi, e purchè beninteso ne facciano domanda.

Per le modalità dell'effettuazione di tali congedamenti, valgono le norme date al N. 9 e seguenti della precedente Circolare N. 29 del 12 febbraio corrente.

Roma, 28 febbraio 1891.

Il Ministro — PELLOUX.

Il Prefetto della Provincia di Roma.

Veduta la nota della Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali in data 26 febbraio 1891 n. 2056, con la quale dispone il collaudo dei lavori del raddoppio binario per le stazioni di Stimigliano e di Civita Castellana, eseguiti per conto dello Stato dall'impresa Giandana Giuseppe in seguito a contratto approvato dalla suddetta Società in data 2 aprile 1889.

Veduto l'art. 360 della legge sui Lavori Pubblici allegato *F* del 20 marzo 1865 n. 2248;

Veduto l'art. 84 del regolamento approvato col R. decreto 19 dicembre 1875 n. 2854,

NOTIFICA

Tutti coloro che vantassero crediti contro il suindicato appaltatore per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e danni relativi o per effetto dei lavori eseguiti, potranno presentare i loro titoli a questa Prefettura od ai signori sindaci di Stimigliano, Collavecchio, Magliano Sabina e Civita Castellana entro i 30 giorni successivi a quello, in cui il presente sarà pubblicato all'albo pretorio dei suddetti comuni.

Decorso tale termine non si farà più luogo a procedere per tali crediti nei modi indicati nell'art. 361 della precitata legge, e dovranno i creditori agire col mezzo dei magistrati ordinari e nelle forme stabilite dalla procedura civile.

Roma, addì 4 marzo 1891.

Per il Prefetto: BRUNELLI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 10 marzo 1891

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . — 761, 8.
Umidità relativa a mezzodì . . . . . — 52.
Vento a mezzodì . . . . . SW debole.
Cielo a mezzodì . . . . . 1/2 coperto.
Termometro centigrado { massimo — 14°, 8. minimo — 3° 2.
Pioggia in 24 ore: — —

Li 11 marzo 1891.

Europa depressione ragguardevole Nordovest Francia, invadente continente, pressione 765 mill. Mar Nero Isole Ouessant 737; Odessa 765.

Italia, 24 ore: barometro dovunque disceso; pioggiarelle Nordovest, venti deboli.

Temperatura mite.

Stamane cielo piovoso Nordovest, sereno Sud.

Venti deboli.

Barometro 760 mill Nord, 763 a 764 mill. basso Tirreno Sicilia.

Mare agitato Genova, generalmente calmo altrove.

Probabilità: venti freschi a forti terzo quadrante; cielo nuvoloso piovoso Nord Centro, generalmente sereno Sud; temperatura mite, mare agitato specialmente coste occidentali.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 10 marzo 1891

Presidenza del presidente FARINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2

CENCELLI, segretario, legge il processo verbale della seduta del 14 febbraio che è approvato.

Leggesi un sunto di petizioni ed un elenco di omaggi.

Comunicazioni.

PRESIDENTE dà atto al presidente del Consiglio dei ministri di lettere di comunicazione delle avvenute nomine: dell'onorevole De Saint-Bon a ministro della marina; dell'onorevole Corsi a sottosegretario per la marina; dell'onorevole Buttini a sottosegretario pei lavori pubblici; dell'onorevole Della Rocca a sottosegretario per la grazia e giustizia; dell'onorevole Salandra a sottosegretario per le finanze; dell'onorevole Frola a sottosegretario del tesoro; dell'onorevole Pullè a sottosegretario della pubblica istruzione; dell'onorevole Pascolato a sottosegretario per le poste e telegrafi.

Il presidente avverte poi che in conseguenza di queste nomine, e per la morte dell'onorevole Magliani, occorrerà che in una delle prossime tornate il Senato provveda alla nomina di alcuni membri venuti a mancare in varie delle sue Commissioni permanenti.

Commemorazioni.

PRESIDENTE commemora i senatori morti nell'ultimo periodo di ferie.

Rammenta le successive fasi della carriera marittima percorsa dall'onorevole Ferdinando Acton ed il valore da lui spiegato nell'assalto di Ancona; lo proclama una gloria marinara dell'Italia. (Benissimo). Accenna alla di lui carriera politica di deputato, di senatore, di ministro.

Dice morto in lui un distinto servitore del Re e della patria. (Approvazioni).

Del compianto senatore Magliani ricorda come egli sia durato un periodo singolarmente lungo al Governo, dieci anni quasi continui fra segretario generale e ministro.

Dice dell'acutissimo suo ingegno in materia finanziaria e della sua fenomenale abilità nel maneggio delle cifre, della sua costante serenità, della sua modestia.

Parla della trasformazione tributaria da lui compiuta e dell'abolizione del corso forzoso.

Dice che all'eccellenza della mente andò del pari in lui la bontà del cuore e che colla sua scomparsa è venuto a mancare all'Italia un insigne statista. (Benissimo).

Commemora l'attività parlamentare già dimostrata dal senatore Della Valle ed encomia lo spirito di carità di lui, che era il più antico dell'albo senatoriale.

Parla del senatore Morelli e tesse un caldo elogio in lui come deputato, come senatore, come critico d'arte o mecenate, e come uno dei coraggiosi preparatori e propugnatori delle nuove sorti d'Italia. (Approvazioni).

Un altro valoroso infaticabile preparatore dei nuovi tempi, testè morto, fu il senatore Tommaso Corsi. Egli fu deputato per quattro legislature e ministro.

Fu uomo da non transigere da non mostrare nessuna debolezza quante volte c'era di mezzo il pubblico interesse. Della sua coltura, della sua sapienza è rimasta monumento la relazione sul Codice di commercio (Benissimo).

AGLIARDI associasi alle nobili parole pronunziate dal presidente per elogiare le virtù e i pregi del senatore Morelli.

Dice della perenne gratitudine che i suoi concittadini di Bergamo gli serberanno per gli splenditi lasciti da lui destinati a incremento degli istituti di belle arti e delle scienze.

Proclamazione di un nuovo senatore.

Introdotto nell'aula dai senatori Ghiglieri e Canonico presta giuramento e viene immesso nell'esercizio delle sue funzioni il senatore Pietro Salis i di cui titoli di ammissione furono giudicati validi dal Senato in una delle precedenti tornate.

Sorteggio degli uffici.

VERGA C. procede alla estrazione degli uffici e alla proclamazione dei risultati di essa.

Presentazione di progetti di legge.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, presenta il seguente progetto di legge: « Modificazioni agli art. 389 e 390 del Codice di procedura civile relativi ai casi ed al rito del procedimento sommario. »

Ne chiede l'urgenza, che è approvata.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, presenta i seguenti progetti di legge;

1° « Approvazione del trattato di commercio colla Bolivia. »

2° « Approvazione del trattato di commercio col Messico. »

3° « Proroga del trattato di commercio colla Rumenia »

Chiede che per quest'ultimo progetto si accordi l'urgenza e che la esame ne sia devoluto ad una speciale Commissione da nominarsi dal presidente per la più sollecita possibile discussione del progetto stesso.

Tutte queste domande del presidente del Consiglio sono acconsentite.

NICOTERA, ministro dell'interno, presenta il progetto di legge:

« Convalidazione di reale decreto con cui parecchi comuni sono stati autorizzati ad oltrepassare colle sovrimposte ai tributi diretti la media dell'ultimo triennio ».

Presenta inoltre un reale decreto che autorizza il Governo a ritirare il « progetto di legge sui manicomi pubblici, privati e giudiziari ».

Dichiara essere sua intenzione di ripresentare fra breve il progetto medesimo con alcune modificazioni.

PRESIDENTE rammenta come nella precedente sessione il Senato volesse rinviare ad una Commissione appositamente costituita tutti i progetti relativi ad autorizzazioni a comuni di oltrepassare coi centesimi addizionali la media delle sovrimposte ai tributi diretti.

Chiede se il Senato intenda di perseverare nello stesso sistema. Nel qual caso converrebbe porre all'ordine del giorno di una prossima seduta la nomina della detta Commissione.

CANONICO, nessuno negando che debba continuarsi nel sistema della passata sessione per quel che riguarda i progetti accennati, propone che la nomina della Commissione speciale per l'esame dei medesimi si deleghi al presidente stesso.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del senatore Canonico, che è approvata.

In altra seduta verrà annunziata la composizione della Commissione.

Deliberazione relativa ad una interpellanza.

PRESIDENTE, essendo presente il presidente del Consiglio, gli ricorda come nella precedente seduta del Senato siasi stabilito di rinviare alla seduta successiva, alla seduta odierna cioè, la determinazione del giorno in cui potrà essere svolta l'interpellanza presentata dal senatore Majorana-Calatabiano nei termini seguenti:

« Il sottoscritto intende interpellare gli onorevoli presidente del Consiglio dei ministri, e i ministri dell'agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi, delle finanze e del Tesoro, intorno all'indirizzo economico-finanziario del Governo ».

DI RUDINI', presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, se non si fanno osservazioni, credo che lo svolgimento della interpellanza del senatore Majorana-Calatabiano potrebbe fissarsi per dopo Pasqua.

MAJORANA-CALATABIANO, acconsente e spera che la interpellanza possa non tardare a venire davanti al Senato.

PRESIDENTE dice rimanere inteso che la interpellanza verrà posta all'ordine del giorno di una delle prime sedute dopo Pasqua.

Svolgimento dell'interpellanza del senatore Vitelleschi al ministro dell'interno sopra le condizioni che verranno fatte ai servizi di beneficenza della città di Roma dall'applicazione delle leggi 17 e 20 luglio 1890,

VITELLESCHI, spiega perchè abbia mantenuto la sua interpellanza malgrado la mutazione del gabinetto.

Si tratta d'una questione che esce dalla cerchia delle questioni locali, e che ha un'alta importanza.

La beneficenza della città di Roma si alimentava fino a pochi mesi fa di 3 cespiti.

Il più importante era il bilancio comunale che dava un milione e 600 mila lire, cui si devono aggiungere altre 200 mila lire per gli ospedali di Roma, perchè, cresciuta la popolazione, venne a mancare la capacità dei locali e la potenzialità dei mezzi.

Questa spesa di un milione e ottocentomila lire provvedeva a vari gravi, imperiosi bisogni.

Il secondo cespite era la Congregazione di carità, cespite più nominale che reale, che viveva sopratutto del bilancio comunale e di altre minori entrate.

Fra l'altro, dal Fondo pel culto, aveva trentamila lire annue.

Il terzo cespite erano le Opere pie che fanno del gran bene.

Coi tre cespiti Roma provvedeva ai suoi eccezionali bisogni in fatto di beneficenza.

Di questi tre cespiti la legge 20 luglio 1890 cancellò il primo, ed ordinò l'indemaniamento dei beni delle confraternite che qualche ufficio di carità facevano e qualche persona impiegavano.

I beni delle confraternite dovevano sostituire il cespite comunale e così il male sarebbe stato meno grave, ma ciò non fu possibile per la rapidità e la fretta colla quale quella legge fu fatta.

Si credette che fossero indemaniabili dei beni di confraternite che erano invece vere opere pie e che salivano a 700 mila lire e così questo cespite mancò, quantunque se ne fosse fatto conto su dati statistici raccolti però inesattamente.

Le confraternite nazionali o meglio regionali non diedero le 400 mila lire sperate, e così si ebbe in tutto mezzo milione, rimanendo allo scoperto un milione e trecento mila lire.

Il Governo stabilì che lo Stato anticipasse i fondi. Chi pagherà, si chiese, il milione e le 300 mila lire che mancano? L'on. Grimaldi disse che la somma era garantita dal capitale; ma, se questo è vero, in sei o sette anni mancherà anche il capitale delle confraternite e saranno allo scoperto i servizi cui si provvedeva con un milione e 800 mila lire.

Può darsi che la legge sulle Opere Pie dia qualche risorsa, ma può darsi pure che per provvedere a poveri nuovi, lasci sprovveduti i vecchi.

Comunque, le disposizioni prese in base alle due leggi accertano che sarà soppressa la carità legale e profondamente scossa la carità privata.

Si duole che sia stata consumata un'opera di distruzione che non solo urta contro le tradizioni, ma contro i bisogni eccezionalmente gravi e urgenti di Roma.

Intanto cominciano a chiudersi gli ospedali intimoriti dal mancato concorso comunale.

Loda il ministro dell'interno pei provvedimenti d'urgenza presi, ma non bastano.

Spera che il Ministero attuale, in cui riconosce la missione di riparare a parecchi errori del passato, voglia provvedere.

Intende il Governo di mantener fermo che i capitali indemaniati delle confraternite debbano esser garanti delle anticipazioni, cioè avviarsi alla distruzione?

Vorrebbe l'oratore che si creasse una risorsa facendo sì che questo capitale rimanesse il nucleo della congregazione di carità.

Non sarebbe il caso di aspettar tempi migliori per fabbricare il quadriportico di S. Paolo, rivolgendo così altre 150 mila lire o così 650 mila in totale alla beneficenza?

75 mila lire le avrà nel prossimo anno la congregazione di carità.

Non si potrebbero chiamare a contributo congregazioni regionali avvicinandosi così a circa un milione?

Ciò ottenuto rimane scoperto meno di un milione. E riformando le tavole di alcuni ospedali si può giovare alla beneficenza, mentre il concentramento sarà dannosissimo.

Vi è un rimedio inoltre, grave, ma efficace: trovare il modo di far rimborsare dalle provincie le spese agli ospedali: l'oratore propone il rimedio con esitazione.

Fatto ciò rimane sempre una cifra di 6 o 7 centomila lire allo scoperto.

Spiega come la somma di un milione e cinquecento mila lire sia stata inscritta sul bilancio del comune dopochè fu cancellata dal bilancio dello Stato.

La questione di ciò che resterebbe scoperto si connette colla que-

stione generale delle condizioni di Roma, che è fra le più gravi che esistono in Italia.

Crede che la questione di Roma, accanto a quella della difesa nazionale, s'imponga per la sua urgenza.

Ora il momento di provvedere è adesso e il provvedere adesso sarebbe anche efficace.

L'oratore riepiloga le richieste formulate nel corso della sua orazione.

Prega sia applicata la legge delle Opere pie in modo che poco siano rimescolati gl'interessi della beneficenza.

Raccomanda al Governo la sorte degli impiegati di quelle Opere pie che pur troppo si troveranno sul lastrico.

NICOTERA, ministro dell'interno, ringrazia il senatore Vitelleschi per la equanimità delle sue domande.

Parlerà col maggior riguardo degli effetti probabili di una legge che egli non ha fatta. Riconosce la giustizia delle domande del senatore Vitelleschi.

Quando la legge fu fatta non si nascosero le difficoltà della sua applicazione, le quali sono principalmente due, relative una al mantenimento e l'altra all'ordinamento degli spedali e della beneficenza.

L'onorevole Vitelleschi ha ragione di dire che un milione e ottocento mila lire non possono più bastare al mantenimento degli spedali.

Ma questa somma basterà e ne avanzerà quando l'amministrazione degli spedali sarà ordinata ed unificata. Una somma rilevante si ricaverà dall'indemaniamento delle Opere pie.

Altre somme si potranno avere dal residuo del fondo per il quadriportico di San Paolo e della soppressione delle confraternite, senza che si tocchi il patrimonio delle Congregazioni.

Ma queste sono questioni complesse che vanno seriamente studiate, massimamente per predisporre bene la applicazione della nuova legge e coordinarla alle altre leggi esistenti.

Questi studi sono già affidati a persone competenti e cominciati. E dal principio di essi apparisce che dalla riforma opportunamente applicata verranno abbondantemente i mezzi necessari per il mantenimento degli ospedali senza compromettere in alcuna guisa il patrimonio delle Congregazioni.

Crede che il governo commetterebbe un errore gravissimo se non si preoccupasse profondamente delle condizioni del comune di Roma.

La questione non è solo amministrativa ma anche altamente politica.

Spera che il governo pur preoccupandosi delle condizioni del bilancio dello Stato, e d'accordo col municipio di Roma, troverà il modo di provvedere efficacemente.

Terrà presenti le domande dell'onorevole Vitelleschi e le sottoporrà agli uomini competenti.

Terrà conto anche della raccomandazione relativa agli impiegati. Spera che l'onorevole Vitelleschi si contenterà di questa breve risposta, tanto più che qui si tratta di una di quelle questioni che non possono essere differite.

Assicura il Senato che molto prossimamente presenterà tutte quelle disposizioni che saranno credute necessarie perchè la legge corrisponda ai gravi oggetti ai quali essa si riferisce al mantenimento degli ospedali, cioè, alla beneficenza ed all'ordinamento delle finanze comunali.

VITELLESCHI ringrazia l'onorevole ministro per la sua risposta. È lieto delle dichiarazioni del governo ed ha fede nel suo buon volere.

Nomina di commissari.

PRESIDENTE annunzia che, in esecuzione del voto del Senato, chiamò a far parte della Commissione per esaminare il progetto di legge relativo al trattato di commercio colla Rumenia, i senatori Boccardo, Canonico, Majorana, Manfrin e Tabarrini.

PRESIDENTE annunzia che domani si raduneranno gli Uffici per l'esame di alcuni progetti e che posdomani si terrà seduta pubblica.

La seduta è sciolta (ore 5).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 10 marzo 1891

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2,25.

SUARDO, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

PRESIDENTE annunzia che gli uffici hanno ammesso alla lettura una mozione dell'onorevole Vendramini.

SUARDO, segretario, legge:

« La Camera delibera di procedere alla nomina di una Commissione composta di 7 membri eletti dalla Camera, con l'incarico di riferire sulle condizioni delle coltivazioni e sull'impiego del tabacco indigeno nelle manifatture, con facoltà nella Commissione stessa di fare quelle proposte che ritenesse vantaggiose all'industria nazionale ed alle finanze dello Stato anche nei riguardi amministrativi.

« Vendramini »

COLOMBO, ministro delle finanze, propone che sia svolta giovedì.

(Così è stabilito).

PRESIDENTE annunzia che gli uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di inchiesta degli onorevoli Colaianni ed altri.

SUARDO, segretario, legge:

« La Camera, in cospetto della gravità delle accuse mosse ad alcuni rappresentanti delle autorità italiane nella colonia Eritrea e convinta che debbasi conoscere in tutta la sua pienezza la verità dei fatti stessi e risalire alle cause dei medesimi, determina di nominare una Commissione d'inchiesta parlamentare composta di nove membri per indagare su tutto ciò che si riferisce alle condizioni politiche, economiche e morali della nostra politica.

Colajanni, Imbriani-Poerio, Barzilai, Pugliese, Maffei, Diligenti, Ferrari Ettore, Agnini, Pantano, Engel, Ferrari Luigi, Mussi, Ferracciù, Santini, Cagnola e Carlzio. »

NICOTERA, ministro dell'interno, propone che sia svolta dopo l'interpellanza dell'onorevole Prinetti.

(Così resta stabilito).

PRESIDENTE comunica la seguente interpellanza dell'onorevole Cavallotti.

« Il sottoscritto interpella l'onorevole presidente del Consiglio circa le intenzioni del Governo di fronte alla mozione d'inchiesta sui fatti africani, che fu presentata dall'onorevole Colajanni e da altri colleghi, e che trovasi davanti alla Camera.

« Cavallotti. »

DI RUDINI', presidente del Consiglio, propone che sia svolta immediatamente dopo quella dell'on. Prinetti.

(Così è stabilito).

Interrogazioni.

FERRARIS, ministro di grazia e giustizia, risponde ad una interrogazione degli onorevoli Cibrario e Curioni sugli intendimenti e sui concetti direttivi del Governo circa la concessione dell'*exequatur* alle bolle di nomina a vescovadi di regio patronato, cui si riferisce una recente circolare del Ministero di grazia e giustizia.

Dichiara che la sua circolare che ha dato luogo all'interrogazione, è stata inspirata al concetto di mantenere integri i diritti di regio patronato.

Avendo egli trovato una consuetudine che non gli pare troppo conforme a quei diritti, mantenuti integri dalla legge sulle guarentigie, quella, cioè, di consentire che il vescovo preferito dalla Santa Sede ne desse avviso al Governo, il quale poi approva la bolla di nomina, decise di conformarvisi per provvedere a quei vescovadi di regio patronato per i quali l'istruzione era già compiuta; ma di riservarsi per l'avvenire ogni libertà nell'esercizio del diritto di regio patronato, attenendosi caso per caso a quelle norme che gli parranno più opportune. (Approvazioni)

CURIONI, associandosi alla interrogazione dell'onorevole Cibrario, è lieto dello svolgimento dato dall'onorevole ministro alla sua risposta; essendo tutti coloro che hanno principii liberali convinti della neces-

sità di sostenere le prerogative dello Stato, evitando attriti pericolosi.

Dichiarasi quindi soddisfatto.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, non comprende la portata di una interrogazione dell'onorevole Roberto Galli, non essendosi fatte quelle variazioni nei servizi marittimi, sulle quali la interrogazione stessa aggiravasi.

GALLI R. fonda la sua interrogazione sulle proposte fatte dal Ministero con note di variazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Galli potrà riservarsi di parlare quando si discuteranno queste note di variazioni.

GALLI R., ritiene che il ministro avrebbe potuto rispondere subito

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, replica che nessuna variazione è stata introdotta nei servizi marittimi e che solo si cerca di introdurvi qualche economia.

GALLI R. credeva opportuno che il ministro cercasse di tranquillare legittimi interessi che possono essere gravemente offesi con le proposte variazioni.

Approvazione del disegno di legge per eccedenze di impegni su capitoli di spese obbligatorie.

SUARDO, segretario, ne dà lettura.

(E' approvato senza discussione).

Votazione a scrutinio segreto del detto disegno di legge.

FORTUNATO, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte.

Hanno preso parte alla votazione:

Adami — Adamoli — Afan de Rivera — Agnini — Alimena — Amadei — Amato-Pojero — Armirotti — Arnaboldi — Artom di Sant'Agnese.

Baccelli — Balenzano — Balestreri — Barzilai — Basini — Beneventani — Bertollo — Bertolotti — Bettolo — Bianchi — Bobbio — Bonasi — Bonghi — Borromeo — Branca — Brunetti — Brunialti — Bufardeci — Buttini.

Cadolini — Cagnola — Calpini — Calvanese — Cappelli — Carcano — Carmine — Carnazza-Amari — Casana — Casati — Cavallotti — Cefaly — Chiala — Chiapusso — Chiara — Chiaradia — Chiesa — Chigi — Chimirri — Chinaglia — Cittadella — Clementini — Cocco-Ortu — Coffari — Colajanni — Colombo — Colonna Sciarra — Conti — Corsi — Corvetto — Costa Alessandro — Costantini — Cremonesi — Crispi — Cucchi Francesco — Cucchi Luigi — Curcio — Curioni.

D'Adda — Damiani — Danieli — D'Arco — De Biasio Vincenzo — De Cristofaro — De Dominicis — Del Balzo — De Lieto — Delvecchio — De Murtas — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Biasio Scipione — Di Breganze — Di Collobiano — Diligenti — Di Rudinì — Di San Giuliano — Di San Giuseppe — Di Sant'Onofrio — Donati.

Ellena — Engel — Episcopo — Ercole.

Fabrizi — Facheris — Fagiuoli — Favale — Ferracciù — Ferrari Ettore — Ferrari Luigi — Ferrari-Corbelli — Ferraris Maggiorino — Flaùti — Florena — Fornari — Fortunato — Franceschini — Frola.

Galli Roberto — Gallo Nicolò — Garelli — Gasco — Gianturco — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giorgi — Giovagnoli — Giovanelli — Giusso — Gorio — Grassi Paolo.

Imbriani-Poerio.

Lai — Lazzaro — Leali — Levi — Lorenzini — Lovito — Lucca — Lucifero — Lugli — Luzzatti.

Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marinelli — Mariotti Filippo — Mariotti Ruggero — Martelli — Martini Ferdinando — Martini Giovanni Battista — Marzin — Maury — Mazza — Mazzoni — Meardi — Mei — Menotti — Merzario — Mestica — Mezzanotte — Miceli — Miniscalchi — Minolfi — Modestino — Montagna — Monticelli — Mordini — Muratori — Mussi.

Napodano — Narducci — Nasi — Nunzio — Nicoletti — Nicolosi — Nicotera — Nocito.

Oddone Giovanni.

Panizza Giacomo — Pansini — Pantano — Papa — Pascolato — Passerini — Pavoncelli — Pelloux — Perrone di San Martino — Petroni Gian Domenico — Piccaroli — Pignatelli Strongoli — Pinchia — Plebano — Poli — Pompili — Prinetti — Pugliese — Pullè.

Reale — Riolo Vincenzo — Rizzo — Romanin-Jacur — Romano — Roncalli — Rospigliosi — Rossi Gerolamo — Roux — Ruspoli.

Sacchetti — Sampieri — Sanfilippo — Sani Giacomo — Santini — Saporito — Sella — Siacci — Silvestri — Sineo — Sola — Solimbergo — Sonnino — Stanga — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Tacconi — Tasca Vittorio — Tasca-Lanza — Tegas — Testasecca — Tittoni — Tomassi — Tondi — Torelli — Torraca — Torrigiani — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Sebastiano.

Vaccaj — Valle Angelo — Vendramini — Visocchi — Vollaro Saverio.

Zanolini — Zeppa — Zucconi.

Sono ammalati

Baroni.

Cavalletto.

Fili Astolfone.

Gagliardo — Genala.

Jannuzzi.

Maranca Antinori — Minelli.

Puccini.

Ruggieri.

Seismit-Doda — Semmola.

Tenani.

Valli Eugenio.

Sono in missione:

Coppino.

Franchetti — Franzi.

Serra.

Sono in congedo:

Beltrami.

Fani.

Grossi — Guglielmi.

Luciani.

Moconni — Monti — Morelli.

Patrizi — Poggi.

Sardi.

Toaldi.

Vischi.

Zappi.

Presentazione di relazioni.

FAGIUOLI presenta la relazione sul disegno di legge per trasport di somme da uno ad altro capitolo del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi.

CARMINE presenta la relazione sopra 19 disegni di legge per eccedenza di impegni sulle spese obbligatorie.

Svolgimento di interpellanze.

IMBRIANI svolge una interpellanza ai ministri dei lavori pubblici e dell'interno, circa i provvedimenti presi per i danni cagionati in Val di Zoldo dal nubifragio dell'agosto scorso.

Espone la entità di questi danni, che non possono essere inferiori a mezzo milione, perdita enorme per quelle misere popolazioni.

Ora non è stata accordata che una sovvenzione di 50 o 60 mila lire, che sono state appena sufficienti per riattivare il transito interrotto per la completa distruzione della strada.

Ora crede che la strada debba essere dichiarata nazionale, subito, come dovrà per la posizione sua stessa essere dichiarata in seguito; o che sia assegnata per la sua ricostruzione una somma, da impiegarsi sotto la sorveglianza del Genio civile.

Raccomanda inoltre che sia concessa la medaglia del valor civile agli umili che si distinsero in quell'occasione.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, rileva che il Governo provvide subito nella immane disgrazia e provvide con un sussidio veramente straordinario.

Ora egli ha fatto in modo che questo sussidio fosse corrisposto con sollecitudine, passando sopra alle ordinarie formalità.

Assicura poi che, nel limite della legge, in seguito alla proposta delle autorità locali, prenderà gli ulteriori provvedimenti che saran necessari.

IMBRIANI confida che il Governo vorrà largamente provvedere alla entità della sventura.

DONATI parla per fatto personale. Osserva che i deputati delle Provincie hanno fatto tutto quanto era di loro dovere nella penosa circostanza.

Ringrazia l'onorevole Imbriani del suo benevolo aiuto.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, propone che sia rimesso a domani lo svolgimento di una interpellanza del deputato Colajanni.

(Così è stabilito).

PAPA svolge una sua interpellanza al ministro di agricoltura e commercio, sopra certe restrizioni introdotte nell'esercizio della pesca del lago di Garda.

I pescatori vorrebbero che fosse cambiato il periodo di proibizione della pesca e che in questo periodo fosse concessa licenza di pescare per tre giorni in ogni settimana.

L'oratore prega che la questione sia esaminata sul luogo e che siano prese in considerazione le ragioni di quei poveri pescatori.

CHIMIRRI, ministro d'agricoltura e commercio, risponde che queste domande erano giunte già al Ministero ed erano già state esaminate. Osserva che il periodo del divieto della pesca fu ridotto da tre mesi ad uno, togliendo però la facoltà di pescare in qualche giorno di quel periodo.

Con questo si ritiene di protegger meglio la pescosità del lago, in accordo anche al disposto di una convenzione internazionale. Alla cessazione di questa, potrà occorrendo studiare la questione.

PAPA ringrazia l'onorevole ministro. Rileva però che in questa convenzione il Governo austriaco si è attribuito maggiori vantaggi in confronto all'italiano.

Insiste che si proteggano gli interessi dei pescatori italiani in una nuova convenzione.

CHIMIRRI, ministro di agricoltura e commercio, in tale circostanza provvederà che gl'interessi dei pescatori siano tutelati nel modo migliore.

IMBRIANI svolge una sua interpellanza al presidente del Consiglio, ed al ministro dell'interno, sui criteri e sul metodo che segue nel l'applicare la cittadinanza agli italiani non regnicoli.

Accenna ai precedenti parlamentari e legislativi di disposizioni altamente patriottiche, che riguardano gli italiani non regnicoli, per le quali si viene ad accordar loro una specie di diritto di cittadinanza; ed espone successive proposte di estendere o intensificare ancora di più questo diritto.

Legge alcune parole della relazione del disegno di legge dell'onorevole Cairoli, nella quale è detto che gli italiani di altre provincie chiedono il diritto alla patria.

Cita anche alcune parole pronunziate dall'onorevole Cantelli nel 1863; ora, intanto prevalgono diversi criteri e recentemente vi è stata una circolare la quale domanda lo svincolo della antica nazionalità prima di concedere quella italiana.

Questa circolare è in contradizione con la legge citata; domanda, perciò, quali siano i concetti del Governo su questo proposito.

DI RUDINI' presidente del Consiglio. L'onorevole Imbriani non ha chiesto tassativamente alcuna nuova legge, nè il Governo alcuna nuova legge promette, promette bensì che la legislazione attuale sarà scrupolosamente osservata.

Si domanda ai sudditi austriaci e turchi che vogliono diventare italiani lo svincolo della prisca nazionalità, perchè la legislazione turca e l'austriaca non ammettono la doppia nazionalità.

Quanto ai criteri che il Ministero seguirà nel concedere la nazionalità italiana; essi saranno unicamente determinati dai servizi resi allo Stato e dalla onorabilità di coloro che la cittadinanza richiedono. Se il professore, patrocinato dall'onorevole Imbriani, avrà, come l'oratore non dubita, queste qualità, conseguirà la cittadinanza italiana.

IMBRIANI non è soddisfatto e si lamenta che siasi voluto fare una questione giuridica di una questione altamente politica.

DI RUDINI', presidente del Consiglio, risponde che fu, appunto, per un alto sentimento politico che volle che la questione rimanesse nel terreno giuridico.

IMBRIANI, appunto per rimanere nel terreno giuridico, presenta la seguente mozione:

« La Camera invita il Governo a presentare un disegno di legge che, uniformandosi al nostro diritto pubblico interno ed al diritto nazionale, riconosca la cittadinanza a tutti gli italiani che appartengono alle provincie che non fanno ancora parte dello Stato. »

DI RUDINI, presidente del Consiglio, propone che la mozione dell'onorevole Imbriani si discuta dopo che saranno stati approvati i bilanci dell'esercizio 1891-92.

IMBRIANI protesta dicendo che si vuole soffocare la discussione.

PRESIDENTE mette ai voti la proposta del presidente del Consiglio.

(E' approvata).

IMBRIANI si riserva di presentare apposito disegno di legge.

DI SAN GIULIANO svolge l'interpellanza al ministro dei lavori pubblici, intorno alle cagioni per le quali non è stato ancora migliorato l'orario ferroviario fra Roma e la Sicilia.

Si lamenta perchè a Reggio Calabria ci è una differenza di due ore fra l'arrivo del vapore da Messina e la partenza del treno; dopo venti ore questo treno arriva a Napoli soli cinque minuti dopo la partenza del direttissimo per Roma.

Il treno poi arriva sempre in ritardo ed è deficiente di vetture *pulmann*.

La Società Mediterranea avea proposto un miglioramento d'orario che fu ricusato dalla Società Adriatica, ed il ministro diede ragione all'Adriatica.

L'oratore non sa spiegarsi come, per una differenza d'orario di cinquantacinque minuti, la combinazione non siasi potuta effettuare.

Del resto neppure la Mediterranea fa quello che potrebbe per migliorare il servizio, le due Società si battono fra loro ed il pubblico non gode ma soffre.

Questa questione per lungo tempo si è dibattuta, spera che l'onorevole Branca vorrà risolverla favorevolmente e l'oratore è sicuro che l'on. Nicotera per i suoi precedenti vorrà, se è necessario, influenzare favorevolmente il suo collega dei lavori pubblici.

BRANCA, ministro dei lavori pubblici, risponde che le due ore che si perdono a Reggio sono causate dal fatto che non si vuole stabilire il passaggio dello stretto di notte; come pure la non coincidenza del treno che proviene dalla Sicilia e Calabria col direttissimo che parte da Napoli per Roma è giustificata dal non essere il doppio binario ancora ben rassodato, ragione per cui dei treni molto pesanti non possono correre a tutta velocità.

Del resto riconosce perfettamente l'importanza della linea patrocinata dall'on. Di San Giuliano; essa interessa moltissimi paesi e più di cento deputati ed appena le linee, che ora hanno molto sofferto per il cattivo tempo, saranno restaurate farà di tutto per migliorare gli orari.

DI SAN GIULIANO si aspettava una risposta più sodisfacente, ad ogni modo tièn conto delle buone intenzioni del ministro ed attende che siano tradotte in fatto.

Presentazione di una relazione sopra un disegno di legge.

BONGHI presenta la relazione sopra il disegno di legge per esentare dall'imposta di ricchezza mobile la lotteria a pro del Collegio di Anagni.

Si continua lo svolgimento delle interpellanze.

IMBRIANI svolge la sua interpellanza al ministro dell'interno circa la rimozione dei sindaci di Gallipoli e di Sant'Agata Feltria.

Deplora che il Ministero passato sopra semplici rapporti dei prefetti destituisse dei sindaci onorabilissimi mentre manteneva in carica dei sindaci concussionari.

PRESIDENTE richiama l'onorevole Imbriani all'argomento.

IMBRIANI, continuando, fa la storia degli atti che causarono la destituzione del sindaco di Gallipoli.

Egli ha firmato un proclama in cui dicevasi che la Camera passata era *finalmente* stata sciolta ed avea accusato in un discorso il Ministero che avea violato le patrie istituzioni.

Pare che si pretendesse che il Governo dovesse essere incensurabile.

E si reprimeva quindi qualunque appunto dei liberi cittadini mentre mai erano repressi i funzionari superiori, i prefetti, che spesso si cercavano nei banchi della Camera.

Cita in questo proposito le gesta del prefetto di Lecce e di quello di Ravenna il quale ha tanta poca serietà da tingersi la barba ed imbellettarsi (Rumori e ilarità).

PRESIDENTE richiama l'onorevole Imbriani a tenere un linguaggio più dignitoso.

NICOTERA, ministro dell'interno. Prima di rispondere alla interpellanza dell'onorevole Imbriani deplora il linguaggio che egli ha tenuto contro il prefetto di Ravenna, che è un egregio funzionario.

Venendo poi all'argomento dell'interpellanza, l'oratore desidererebbe in primo luogo che i sindaci di tutti i partiti si occupassero più d'amministrazione e meno di politica.

Del resto ammette che i sindaci siano liberi di esprimere le loro opinioni politiche, ma non già di pronunziare o approvare le parole indecenti che il sindaco di Gallipoli tollerò che fossero in sua presenza profferite; l'onorevole Imbriani, che è gentiluomo, le avrà senza dubbio riprovate. (Approvazioni).

Quanto al sindaco di Sant'Agata Feltria egli fece una propaganda contro il Governo in qualità di sindaco e non di cittadino ed ogni funzionario deve astenersi dal far valere la sua qualità nelle lotte elettorali.

Termina dicendo che le informazioni riguardanti il sindaco di Gallipoli le ha avute da persone degne di ogni fede e che sebbene egli non sia stato autore di quegli atti li ha difesi nell'interesse della dignità del governo (Benissimo — Approvazioni).

IMBRIANI comincia col dire che meglio delle persone che hanno informato il ministro può riferire egli stesso sull'incidente avvenuto a Gallipoli.

Un giovinetto in un banchetto pronunziò delle parole inconsulte ma fu richiamato all'ordine dall'oratore, che era presente. Ecco tutto.

Domanda poi se siasi revocata una certa circolare nella quale si inibisce ai sindaci di concedere le sale dei palazzi comunali per discorsi politici.

L'oratore ricorda che molti discorsi elettorali furono pronunziati nelle sale comunali da chi fece quelle circolare.

Deplora poi che dei sindaci siano stati nominati senatori per avere organizzato dei banchetti per i primi ministri.

PRESIDENTE richiama l'onorevole Imbriani ad usare un linguaggio più conveniente

IMBRIANI termina domandando all'onorevole Nicotera se intende di revocare quella circolare alla quale ha accennato.

NICOTERA, ministro dell'interno, dice che certo è lecito al sindaco di una grande città di farsi organizzatore di un gran banchetto politico.

Revocherà la circolare, ma saprà curare che nelle sale dei Comuni non si tengano discorsi antinazionali.

IMBRIANI accoglie queste ultime dichiarazioni del ministro dell'interno.

Proclamasi il risultato della votazione.

PRESIDENTE dichiara chiusa la votazione ed invita gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione, sul disegno di legge: Approvazione di eccedenze su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione 1889-90 risultanti dal rendiconto generale consuntivo.

Votanti	239
Favorevoli	198
Contrari	41

(La Camera approva).

Discussione sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE legge la seguente mozione dell'on. Bonghi:

« La Camera invita i ministri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura e commercio a nominare una Commissione di dodici membri, quattro scelti dal Senato, quattro dalla Camera dei deputati e quattro nelle loro rispettive amministrazioni, con incarico di studiare e riferire tra un mese su un adatto coordinamento degli istituti d'istruzione secondaria dipendenti da ciascun d'essi, affinchè soppressovi il *troppo e il vano* che vi abbondano, ne sia accresciuta l'efficacia e diminuita la spesa. (*Annunziata nella tornata 7 marzo 1891*) ».

Domanda al ministro dell'istruzione pubblica quando potrà essere svolta.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde che prenderà i dovuti accordi coi ministri della guerra e della marina e poi risponderà.

PRESIDENTE legge quest'altra mozione dell'on. Bonghi.

« La Camera risolve che secondo l'art. 5 dello statuto, i trattati che importano aumento o diminuzione di territorio del Regno e gli atti del Governo, pei quali si assume un protettorato su regioni straniere, devono essere presentati al Parlamento, perchè ne deliberi prima che sieno ratificati. (*Annunziata nella tornata del 7 marzo 1891*) ».

Domanda all'on. presidente del Consiglio quando potrà essere svolta.

DI RUDINI' presidente del Consiglio, dice che potrà essere svolta fra otto giorni.

TURBIGLIO domanda quando potrà esser messo all'ordine del giorno il suo disegno di legge per la riduzione delle Università.

VILLARI, ministro dell'istruzione pubblica, risponde che potrà essere messo all'ordine del giorno di giovedì prossimo.

(Così resta stabilito).

COLAJANNI dice che oggi non si trovò presente per svolgere la sua interpellanza perchè era rimasto d'accordo col ministro di agricoltura per svolgerla domani.

PRESIDENTE dice che l'interpellanza dell'onorevole Colajanni sarà mantenuta nell'ordine del giorno.

TITTONI insiste perchè si metta presto all'ordine del giorno un suo disegno di legge per abolire le servitù negli Stati ex-pontifici.

AGNINI sollecita perchè sia svolta pure presto la sua interpellanza.

(Si stabilisce di metterla pure all'ordine del giorno di domani).

Presentazione di un disegno di legge.

MARTELLI presenta un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE dice che sarà trasmesso agli Uffici.

Presentazione e svolgimento d'interrogazione ed interpellanze.

PRESIDENTE annunzia la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole Imbriani.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze circa la nomina del tenente colonnello dei carabinieri Grondona a magazziniere delle privative. »

COLOMBO, ministro delle finanze, dice che può rispondere subito. Che niente ha da dire sulla nomina per la semplice ragione che fu fatta dalla precedente amministrazione ma che ad ogni modo intende presentare fra poco un disegno di legge affinchè questi posti non si diano più che per concorso.

IMBRIANI trova molto significativa la risposta del ministro.

Il Grondona è quel tenente colonnello dei carabinieri, che ebbe una parte della responsabilità nella fuga del Livraghi.

A questo proposito si augura che il processo del Livraghi si faccia in Italia.

PRESIDENTE legge le seguenti altre domande di interrogazione ed interpellanza:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra sulla convenienza di meglio disciplinare la somministrazione degli alloggi militari per parte dei Comuni, specialmente di molta

gna, attesa la continua dislocazione delle truppe alpine e l'aumento considerevole dei prezzi, dall'epoca della legge che regola la materia.

« Pinchia. »

« Il sottoscritto muove interpellanza al ministro degli esteri, presidente del Consiglio, sulla circolare violatrice della legge, circolare che pretende lo svincolo della cittadinanza austriaca per riconoscere la cittadinanza italiana agli italiani delle provincie non ancora appartenenti allo Stato.

« M. R. Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri, se ritiene rispondenti allo stato attuale dei rapporti austro-italiani, gli sfregi e i rigori testè rinnovati dalle autorità austriache contro emblemi dello Stato italiano, quali sono la pubblica confisca e lacerazione, con accompagnamento di ingiurie — di ritratti della Famiglia Reale, compiute dall'I. R. dirigente il capitanato di Cavalese nel Trentino e la interdizione della marcia reale e la caccia allo stemma sabaudo dato dall'I. R. polizia di Trieste in occasione di una festa di beneficenza di quella colonia regnicola.

« Barzilai ».

Dice che saranno poste all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 6,40.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

BRUXELLES, 9. — La Regina da alcuni giorni è costretta a rimanere in letto causa un forte raffreddore.

CANNES, 9. — Il conte di Fiandra è partito diretto per l'Italia.

SUEZ, 9. — Diretto a Bombay, ha proseguito stamane per Aden il piroscafo *R. Rubattino*, della Navigazione generale italiana, proveniente da Genova.

LUGANO, 9. — Il Consiglio federale esaminerà la questione della estradizione del tenente Livraghi.

HONG-KONG, 9. — È partito stamane per Singapore e Bombay il piroscafo *Bormida*, della Navigazione generale italiana.

VIENNA, 9. — Oggi ebbero luogo 40 elezioni al Reichsrath nelle circoscrizioni della grande proprietà fondiaria della Galizia, del Tirolo, dell'Istria, di Gorizia e nelle Camere di commercio di Vienna, di Gorizia e di Klagenfurt e nelle città della Stiria, del Tirolo e del Voralberg.

Finora, sono riusciti eletti 20 candidati polacchi, 6 tedeschi-liberali, 5 tedeschi nazionali, 2 clericali, uno del club Coronini, uno sloveno e l'italiano liberale Malfatti a Rovereto.

Sono ancora ignoti i risultati di quattro elezioni fra cui quelle di Graz, d'Innsbruck e di Trento.

Fra gli eletti, vi è il ministro Zalewski.

BUENOS-AYRES, 9 — La crisi continua.

Le scadenze commerciali sono prorogate a giovedì.

LONDRA, 9 — *Camera dei Comuni* — Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Fergusson, dichiara che il generale Grenfell annunziò nel suo proclama che il Governo egiziano accordò un'amnistia generale, eccettuandone soltanto alcuni noti mercanti di schiavi, e liberò 231 prigionieri, tenendone in carcere 300 colle loro famiglie, perchè considerati pericolosi.

LONDRA, 9 — *Camera dei Lordi* — Lord Stratheden domanda la pubblicazione della corrispondenza concernente gli affari di Turchia, visto lo stato delle cose nell'isola di Candia, in Bulgaria ed in Armenia e la cattiva amministrazione della Turchia.

L'oratore soggiunge che l'Inghilterra deve cercare di fare rivivere in Turchia le istituzioni rappresentative del 1877.

Lord Salisbury risponde che l'esperienza delle istituzioni rappresentative in Turchia fatta pel passato non è riuscita, e non tocca all'Inghilterra di fare pressione per il ristabilimento di simili istituzioni. Se il popolo maomettano le desiderasse, le otterrebbe; ma lo straniero non può imporle.

Egli però accetta di comunicare alla Camera la corrispondenza diplomatica chiesta da lord Stratheden.

BERLINO, 9. — *Reichstag* — Si approva, senza discusione e senza modificazione, il bilancio della marina.

Riguardo al Debito dell'Impero il segretario del Tesoro dichiara che l'emissione del nuovo prestito non avrà luogo prima che siano effettuati gli ultimi versamenti sul prestito recentemente emesso.

La Convenzione internazionale relativa alle spese di trasporto delle merci per ferrovia è stata rinviata ad una Commissione speciale.

BERLINO, 9. — L'Imperatore riceverà il 14 corrente la Delegazione della Dieta della Alsazia-Lorena che gli presenterà l'indirizzo deliberato dalla Delegazione stessa il 4 corrente e che chiede la soppressione dei provvedimenti sui passaporti od almeno la loro attenuazione.

CATANIA, 9. — Oggi è qui arrivata la seconda divisione della squadra sotto il comando del contrammiraglio Sanfelice, composta delle navi *Castelfidardo*, *Dogali* e *Monzambano*.

LONDRA, 10 — L'ambasciatore italiano, conte Tornielli, ha inaugurato nella sala San Stefano del Reale Acquario di Londra un bazar per raccogliere fondi a favore della Società di beneficenza italiana.

I banchi sono tenuti da signore italiane.

Grande concorso.

BERLINO, 10. — La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* è informata da fonte autorevole essere infondato che l'ambasciatore di Francia a Berlino, Herbette, debba recarsi fra poco in congedo a Parigi.

L'ambasciatore invece non si allontanerà da Berlino.

LONDRA, 10. — Il *Morning Post* ha da Berlino:

« La candidatura del principe di Bismarck nella 19ª circoscrizione dell'Annover è definitivamente decisa. Essa è l'opera di uomini politici locali ».

LONDRA, 10. — E' scoppiata in Inghilterra una violenta tempesta di neve che ha prodotto guasti considerevoli.

La città di Londra e le campagne circostanti ne furono danneggiate in modo speciale.

Poco mancò che un vapore diretto da Dover a Calais naufragasse nel porto.

BELGRADO, 10. — Nei circoli beni informati si smentiscono le voci di un progettato viaggio di Re Alessandro in Russia, viaggio che erroneamente si diceva fissato per ottobre prossimo.

PIETROBURGO, 10. — L'Imperatore nominò il Granduca Sergio Alexandrowitch governatore generale di Mosca onde dare alla città ove si è incoronato, una prova della sua benevolenza inalterabile.

Il principe Dolgorukow attuale governatore di Mosca è nominato membro del Consiglio dell'Impero.

ROMA, 10 — Dai telegrammi giunti al Ministero di Agricoltura risulta che il prodotto dell'olio nel 1890 è stato di ettolitri 2,300,000; per 8[10 di qualità buona e per 2[10 mediocre.

Nell'Emilia, nel Lazio, nella regione Meridionale Adriatica, nella Sicilia e nella Sardegna il raccolto è riuscito in quantità discreta; nelle altre regioni è stato scarso.

Arrecarono seri danni i freddi intensi ed i venti durante la fioritura, la persistente siccità nell'estate ed i geli eccezionali al tempo della maturazione e della raccolta delle olive.

In alcune provincie si lamentò anche la *mosca olearia*.

NAPOLI, 10 — E' arrivata da Messina una corvetta russa, con a bordo gli allievi del Collegio di Marina.

Stamane, a Portici, si sono incendiati i magazzini generali.

Sono accorse le autorità civili e militari, i pompieri e la truppa.

Fu salvata gran parte delle merci ed isolato l'incendio; tuttavia il danno è rilevante.

NAPOLI, 10 — L'incendio di Portici è stato completamente domato a mezzogiorno. Due pompieri sono gravemente feriti.

PARIGI, 10 — Tirman, governatore dell'Algeria, chiese di essere collocato a riposo. Egli conserverà provvisoriamente le sue funzioni.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 10 marzo 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	PREZZI IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0|0 1.a grida	1 genn. 91	—	—		— —	96,—		— —	
RENDITA 5 0|0 2.a »	—	—	—	95,77 1|2	95 77 1|2			— —	
detta 3 0|0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —	
detta 3 0|0 2.a »	»	—	—		— —			61 —	
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860|64	»	—	—		— —			99 75	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0|0	»	—	—		— —			94 —	
Prestito R. Blount 5 0|0	»	—	—		— —			97 50	
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			100 —	
Obbl. Municip. e Cred. Fondiarie									
Obbl. Municipio di Roma 5 0|0	1 genn. 91	500	500		— —			456 —	
» 4 0|0 1.a Emissione	1 ottobr. 90	500	500		— —			440 —	
» 4 0|0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —	
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500	472	472 —			— —	
» » » Banca Nazionale 4 0|0	»	500	500		— —			480 —	
» » » » » 4 1|2 0|0	»	500	500		— —			496 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate									
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			702 —	
» » Mediterranee stampigliate	1 genn. 91	500	500		— —			521 —	
» » » certif. provv.	»	500	500		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 91	1000	750		— —			1650 —	
» » Romana	»	1000	1000		— —			1063 —	
» » Generale	»	500	300		— —	420 419		— —	
» » di Roma	»	500	250		— —			555 —	
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			40 —	
» » Industriale e Commerciale	1 ottobr. 90	500	500		— —			470 —	
» » » cert. prov.	»	500	250		— —			464 —	
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 91	500	400		— —			532 —	
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			75 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —	915		— —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 91	500	500		— —			1130 —	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —			272 —	
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	409 410 411 1|2 412		— —	
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			200 »	
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			268 —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —			104 —	
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			19 —	
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			378 »	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			250 —	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 —	
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —	
Azioni Società Assicurazioni									
Az. Fondiarie Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —	
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			220 —	
Obbligazioni diverse									
Obbl. Ferroviarie 3 0|0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			290 —	
» » Tunisi Goletta 4 0|0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			465 —	
» » » 4 0|0	»	250	250		— —			195 —	
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			485 —	
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —	
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —	
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0|0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —	
» » FF. Paler.Ma.Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —	
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0|0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a Quotazione Speciale									
Rendita Austriaca 4 0|0 (oro)	»	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —	

Osservazioni: Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno. 9 marzo 1891.
Consolidato 5 0|0 nominale . . . L. 95 75
Consolidato 5 0|0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 93 58
Consolidato 3 0|0 nominale . . . » 60 250
Consolidato 3 0|0 senza cedola, nominale » 58 945
V. TROCCHI Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 05
	Parigi	Cheques	»	»	100 85
3	Londra	90 giorni	25,276	25,27 28	»
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 28 Marzo
Prezzi di compensazione . . . . } 28 Marzo
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0|0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PERICOLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE FEBBRAIO 1891

Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo	Titolo	Prezzo
Rendita 5 0|0	96 05	Az. Banco di Roma	550 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0|0	60 —	» Banca Tiberina	45 —	» » Navig. Gen. Italiana	378 —
Obbl. Beni Eccles. 5 0|0	94 —	» » Ind. e Com.	470 —	» » Metallurgic. Italiana	258 —
Prest. Rothschild 5 0|0	100 —	» » » Certif.	464 —	» » della Piccola Borsa	235 —
Obb. città di Roma 4 0|0	440 —	» Soc. Cred. Mobil.	505 —	» » Fondiar. Incendi	80 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	458 —	» » » Merid.	95 —	» » Fond. Vita	230 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —	» » Gas stampigl.	910 —	» » Caoutchouc	75 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1|2 0|0	496 —	» » Acqua Marcia st.	1130 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0|0	465 —
Az. Fer. Meridionali	702 —	» » Condot. d'ac.	265 —	» » » 4 0|0	195 —
» » Mediterranee	524 —	» » Gen. Illumin.	256 —	» » Ferroviarie	290 —
» » » certif.	514 —	» » Immobiliare	405 —	» Fe. Napoli-Ottaiano	240 —
» Banca Nazionale	1660 —	» » Molini e Magaz. Gen.	210 —		
» » Romana	1065 —	» » Tramway Om.	112 —		
» » Generale	398 —	» » Fond. Italiana	20 —		
		» » Min. Antim.	— —		